ORDINANZA
DELLA
SACRA REAL MAESTÀ
DI
FERDINANDO IV.
RE DELLE SICILIE &c. &c. &c.

PEL SUO CORPO

DE' REALI VOLONTARJ DI MARINA.

NAPOLI
NELLA STAMPERIA REALE
MDCCLXXVII.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE SICILIE, DI GERUSALEMME, &c. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, E CASTRO, &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, &c.

Ppena che, usciti Noi dalla Nostra minorità, prendemmo in mano sotto i Divini Auspicj il Sovrano governo de' Nostri Regni e Stati, conoscemmo assai chiaro tale in realtà essere la general fisica posizione di tutti Essi, che ben di ragione al Dipartimento della Marina richiamar principalmente dovea le Supreme cure, e sollecitudini del Nostro Real Animo, di niente più desideroso, che della maggior sicurezza, e prosperità de' Nostri dilettissimi Popoli. E di vero, come potrebbe in primo luogo non aver de' necessarj rapporti alle cose del Mare il Nostro Regno di Napoli, il qual, giacendosi per tutta la sua lunghezza fra' tre Mari, Mediterraneo, Jonio, e Adriatico, nè altramente alla restante terra congiugnendosi, se non per la sola parte dello Stato Pontificio, altro, a pensar giusto, non viene ad essere, che una vasta sì, ma vera verissima Penisola? E come potrebbe poi non aver de' gravi interessi nelle faccende del Mare il Nostro Regno di Sicilia, il quale in altro non consiste, che nella più ampia Isola del Mediterraneo, e in quelle molte mino-

ri, che le sono adjacenti? E come non avervigli altresì pure il Nostro Stato de' Presidj, il quale in fatti non è, che parte Littorale, e parte Isolano anch' esso? La seria importanza dunque di sì giusti risguardi ci fe subito senz' esitazione risolvere di valerci del più efficace di tutti i possibili mezzi, cioè a dire del Nostro propio personale esempio, per instillar ne' cuori de' Nostri carissimi Naturali Sudditi un amore ad applicarsi al teorico-pratico operaggio, e servizio della Marina, e a virtuosamente emularvisi, che avesse poi meglio secondate le buone e salutevoli mire da Noi concepute. Se non che, avendo facilmente fin da principio avvertito che, usando Noi di questo tal mezzo troppo liberamente, e senz' alcuna prudente limitazione e riserba, non avremmo certo fatta cosa nè agli occhi del Mondo interamente plausibile, nè a que' de' Nostri fedelissimi Sudditi affatto grata e ben accetta, a cagion de' forti rischi, ne' quali Ci saremmo di leggieri spesso spesso potuti imbattere, stabilimmo di farci construire una propia particolare Squadra di Galeotte di dimensioni alquanto più picciole di quelle, che sono da Noi impiegate nell' ordinario corso delle Nostre Spiagge, perchè Ce ne fossimo potuti agevolmente, e fuor di pericolo servire a scorrere le acque del Nostro Cratere, o sia Golfo di Napoli, e delle circostanti Coste. Perocchè, quantunque Ci fosse troppo nota la gran differenza, che passa tra l' alto navigare, e 'l semplice costeggiare, pur, sapendo molto bene a un tempo medesimo ch' essa non in altro quasi del tutto consiste, che nella sola teorìa di-

ret-

rettrice de' rombi de' viaggi , ed emendatrice delle declinazioni, o ſien decadenze , che vi ſi ſoffrono , e non già nel pratico magiſtero del manovrare , credemmo di poterci baſtare l' uſo di sì fatta picciola Squadra per adempiere idoneamente in queſta parte il Noſtro fine . Scelti perciò tra que' molti, che volonteroſiſſimamente Ci ſi offerirono , coloro , che meglio diſpoſti e più adatti Ci parvero , e alquanti pure de' Noſtri Gentiluomini di Camera di Eſercizio , e de' Noſtri Maggiordomi di Settimana, cominciammo con ſommo piacere ad eſeguire le Noſtre idee. Ma, poichè tali e sì accertate pruove della lor deſtrezza, e capacità tutti eſſi riſpettivamente Ci dettero, che ben di potervi molto più contar ſopra ad evidenza Ci convinſero, non iſtimammo di reſtarcene in que' ſoli ſtretti limiti , ne' quali avevamo da principio deliberato di contenerci . Accreſciuto dunque il numero degli Agenti , non pur nelle ſteſſe marineſche funzioni continuammo a mantenergli eſercitati, ma in quelle altresì della Truppa di Terra , perſuadendoci aſſai naturalmente di potergli in breve forſe condurre ad eſſere il più abile, e attivo Equipaggio delle Noſtre Armate in Mare , e la più valoroſa , e diſciplinata Fanteria de' Noſtri Eſerciti in Terra . Al che forte incoraggiati Ci ſentimmo ſopra tutto da' luminoſi eſempj delle antiche guerriere Nazioni, la cui bellica virtù in ciò principalmente la ſua vaſtità dimoſtrò, e chiara, ed ammirabile ſi rendette, che que', che preſſo di eſſe facean la guerra in Mare, e che de' lor Navigli erano i conſtruttori, e gli arteſici , que' medeſimi appunto anche in Terra

la

la faceano , e quivi delle lor Fortificazioni erano gli operaj . Tanto perciò la buona riuscita delle suddette Nostre genti in questa seconda parte Ci fu a cuore , che volemmo Noi medesimi senz' altro ajuto , che della sola Nostra instancabile assiduità , effettivamente indirizzarvele. E per verità sì felicemente, e a seconda delle Nostre brame vi procedemmo , che fummo tra non molto a portata di comandar loro , e far eseguire in pubblico non solo ogni sorta di movimenti , ed evoluzioni , ma ogni sorta di fuochi altresì , che una bene instituita Fanteria può praticare . E allora fu che in forza di quella disciplina, e di que' travagli, ne' quali a tal fine sotto i Nostri immediati ordini senz' intermissione le esercitammo, avendo Noi conosciuto il fedele attacco , e amor loro per la Nostra Real Persona , e la lor costante perseveranza nel faticare , pensammo di valercene pure nelle Nostre Cacce , alle cui operose funzioni Ci sembrarono esse molto adatte, e per ogni risguardo acconcissime. E tanto in fatti la sperienza già poi replicatamente da Noi presane Ci ha comprovato . Or , venute a tale stato le cose , Ci parve troppo conveniente ed utile partito, e troppo anche da' propj Individui meritato quel di ridurre il suddetto nascente Corpo a un piè , e a una forma , che tutto quel maggior lustro e decoro gli aggiugnesse, a cui avevamo già da più tempo ideato d' innalzarlo, e che più proporzionato pure il rendesse alla grandezza di quel moltiplice Servizio , ch' era Nostra intenzione di riscuoterne . Quindi è che , innanzi tutto , Ci nominammo

Noi

Noi medesimi suo Supremo Capo , e Colonnello propietario ; e che Corpo di Nostra Casa Reale il dichiarammo , e tale da non esser mai in qualunque occasione, sia in tempo di pace , o di guerra , considerato ad alcun altro di tali Corpi secondo , se non a quello solo del Nostro Battaglione Real Ferdinando , come a quello, nel qual, concorrendo la stessa prerogativa di aver Noi medesimi per suo Supremo Capo , e Colonnello propietario , vi concorre in oltre quella pure di essere di più antica creazione ; e che finalmente in altrettante Compagnie lo scompartimmo , quante alla regolar formazione di un ben ordinato Corpo di Fanterìa ne sono idoneamente adattabili . E poichè è Nostra ferma Sovrana Volontà non solo di confermar tutto ciò nelle più solenni debite forme , ma di accertar sempre più altresì la solida constituzione di questo Nostro Corpo, e la sua doppia marinesca , e terrestre disciplina , abbiamo perciò risoluto di comporre, e promulgare la presente Reale Ordinanza , da essere in ogni tempo , e luogo , e occasione in tutte le sue parti inviolabilmente adempiuta e osservata . In forza di essa dunque in primo luogo , dando al suddetto Nostro Corpo il nome di Reali Volontarj di Marina , e intitolandoci Noi medesimi suo Supremo Capo , e Colonnello propietario , per Corpo di Nostra Casa Reale il qualifichiamo , e come a tale tutti quegli onori, e tutte quelle grazie, prerogative , e distinzioni gli concediamo , che a esso si convengono , e fra le altre quella specialmente di essere sempre a tutti gli altri preferito, e a niun altro posposto,

sto, se non a quello solo del Nostro Battaglione Real Ferdinando, per le ragioni, che già dianzi accennammo, volendo, ed espressamente comandando a tutti i Nostri Sudditi così Militari, come Paesani, di qualunque grado, ordine, e condizione si sieno, che per tale debbano in ogn' incontro uniformemente riconoscerlo e considerarlo: e in secondo luogo dichiariamo, e ordiniamo che debba esso Nostro Real Corpo in quel piè, e quella forma, e con quella forza rimanere stabilito; e quella qualità di Ufiziali, e diversità di Classi di essi, e de' suoi Bassi-Ufiziali tenere; e di quel Vestiario, e Armamento esser fornito; e di quella rispettiva diversità di Averi godere; e a quel moltiplice destino stimarsi disegnato; e quella gradata subordinazione così ne' modi del servire, come in que' del convivere osservare; e con quella precisa esattezza i suoi doveri nelle funzioni del Nostro Real Servizio adempiere; e a quella tal pena in ogni caso di trasgressione giudicarsi soggetto; e con quel metodo essere in quanto a' suoi Fondi amministrato, conteggiato, e aggiustato, che così ne' presenti tre Libri di questa Nostra Reale Ordinanza, come pur separatamente nel quarto vien disposto, e prescritto, volendo che 'l tutto rimanga inalterabilmente a tenore di essa eseguito.

LI-

LIBRO PRIMO.

Nel qual si tratta del Piè, della Forza, e della Forma, in cui rimane stabilito il Corpo de' Reali Volontarj di Marina: della qualità de' suoi Ufiziali, e della diversità delle loro Classi, e di quelle de' suoi Bassi-Ufiziali; delle rispettive facultà, e obbligazioni così de' suddetti suoi Ufiziali, come de' suddetti suoi Bassi-Ufiziali: del suo Vestiario, e Armamento: della differente varietà de' suoi Averi: e del suo Destino.

CAPITOLO PRIMO.

Piè, Forza, e Forma, in cui rimane stabilito il Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

§. I. Erchè, innanzi tutto, tenga questo Nostro Corpo di Reali Volontarj di Marina un Piè certo, e decente, e una certa, e decente Forza, e Forma, è Nostra Real volontà che rimanga esso stabilito sul piè di nove Compagnie, una di Granatieri, e otto di Fucilieri; e che

ſia la Forza di ognuna di queſte di cinquanta Individui, non compreſivi i propj Ufiziali, e doppia, cioè di cento la forza di quella de' Granatieri; e che abbia in oltre il ſuo corriſpondente Stato-Maggiore.

§.II. Vogliamo in conſeguenza che venga a conſiſtere la ſua intera Forma, o ſia Pianta nell' aver Noi medeſimi per ſuo Supremo Capo, e Colonnello propietario, e Capitano a un tempo medeſimo della prima delle otto Compagnie Fuciliere; immediatamente dopo di Noi un Comandante-Governadore, come Seconda Perſona; e dopo di lui un Sergente-Maggiore, come Terza; quindi un Capitano di Granatieri, e ſette di Fucilieri, cioè uno alla teſta di ognuna delle altre ſette rimanenti Compagnie; due Tenenti di Granatieri (ſenza che affatto però abbia l' uno altra ſorta di preferenza ſull' altro, ſe non quella ſolo, che gli derivi dalla propia anzianità); e nove di Fucilieri, cioè due nella Noſtra Compagnia Colonnella, perchè ſia il primo di eſſi il Commeſſionato del ſuo interiore economico governo, e gli altri ſette uno in ognuna delle altre Compagnie; un Alfiere di Granatieri, otto di Fucilieri, e due Bandierati altresì addetti al ruolo dello Stato-Maggiore; quattro Sergenti, e diece Caporali di Granatieri; otto Sergenti, otto Sotto-Sergenti, e quaranta Caporali di Fucilieri, cioè uno de' primi, uno de' ſecondi, e cinque de' terzi in ognuna delle otto Com-

Compagnie ; ottanta Granatieri , cioè settantanove Fazionarj , e uno franco di servizio , per accudire alla Compagnia da Perrucchiere; trecentododici Fucilieri , cioè trentotto Fazionarj , e un Perrucchiere in ognuna delle Compagnie ; undici Tamburi, diece Pifferi, nove Piattini, e otto Sonatori di Banda picciola; cioè tre de' primi, due de' secondi, uno de' terzi, e niuno de' quarti nella Compagnia Granatiera; e uno de' primi, uno de' secondi, uno de' terzi, e uno de' quarti in ognuna delle Fuciliere; e, oltre a ciò, un Ajutante-Maggiore, un Sergente di Brigata, un Tamburo-Maggiore, otto Sonatori per la sua grande Banda; tre Cappellani, un Segretario, un Medico, un Chirurgo, un Mastro di Razioni, e un Dispensiere.

CAPITOLO II.

Qualità degli Ufiziali del Corpo de' Reali Volontarj di Marina: Diversità delle loro classi; e di quelle de' Bassi-Ufiziali.

§.I. ESigendo come di necessità tanto il concetto fin da prima da Noi formato di questo Nostro Real Corpo , quanto il multiplice servizio, al quale il tenghiamo destinato, e 'l frequente dimestico uso, che per conseguenza Ci occorrerà di farne , che sien tutti i suoi Ufiziali non sol persone d'illustre e distinta qualità, ma a Noi anche molto

bene cognite e familiari, abbiam perciò risoluto, e per punto general fissato e stabilito, siccome in forza di questa Nostra presente Reale Ordinanza fissiamo e stabiliamo, che di niun altro ordine, o sia ceto debbano essi essere, se non di quello unicamente de' Nostri Gentiluomini di Camera di Esercizio, e de' Nostri Maggiordomi di Settimana.

§.II. Quanto poi alla diversità delle classi de' suddetti Ufiziali, e di quelle de' Bassi-Ufiziali di questo Nostro Real Corpo, ancorchè si rilevi essa assai chiaro dalla distinta enumerazione da Noi fattane nel §. II. dell' antecedente Capitolo, pur nonpertanto Ci è paruto necessario di prescriverne, e spiegarne più precisamente in questo la gradata fissazione; perchè niuno altercabile equivoco possa mai insorgere nè per rispetto alla lor coordinazione, nè per rispetto alle corrispondenti loro decorazioni. E' Nostra Real volontà dunque che nella suddetta coordinazione di classi immediatamente dopo di Noi vi ottenga il secondo luogo il Comandante-Governadore, e che s' intenda in forza di tal suo Impiego attribuito a lui il grado, e carattere di Colonnello vivo ne' Nostri Eserciti di Terra, e di Capitano di Vascello nelle Nostre Armate di Mare; che dopo di lui vi ottenga il terzo luogo il Sergente-Maggiore; e quindi i Capitani propietarj delle Compagnie; all' uno, e agli altri de'quali s' intenda similmente attribuito lo stesso grado e carattere di Colonnelli vivi ne' Nostri

ſtri Eſerciti di Terra, e di Capitani di Vaſcelli nelle Noſtre Armate di Mare; che dopo di eſſi, in quanto al ruolo degl' Impieghi addetti alle Compagnie, vi ſeguitino i Tenenti di eſſe, a' quali s' intenda pure attribuito il grado e carattere di Capitani vivi ne' Noſtri Eſerciti di Terra, e di Tenenti di Vaſcelli nelle Noſtre Armate di Mare; e che finalmente dopo di eſſi vi ottengano il loro luogo gli Alfieri delle ſteſſe Compagnie, a' quali s' intenda altresì attribuito il grado e carattere di Tenenti vivi ne' Noſtri Eſerciti di Terra, e di Alfieri di Vaſcelli nelle Noſtre Armate di Mare; e che, in quanto a' Baſſi-Ufiziali, vi ottengano il primo luogo i Sergenti, agli uni de' quali s' intenda di corriſpondere l' ufizio di Piloti, e agli altri quello di Noſtromi in Mare; e che dopo di eſſi vi ottengano il loro i Sotto-Sergenti, agli uni de' quali ſimilmente s' intenda di corriſpondere l' ufizio di Artiglieri, e agli altri quello di Timonieri in Mare; e che ſucceſſivamente vi ottengano anche il loro i Caporali, a' quali s' intenda altresì di corriſpondere l'ufizio di Marinaj in Mare, così come vogliamo che corriſponda pure a tutti i ſemplici Reali Volontarj; e che in ultimo vi abbiano il lor luogo i Tamburi, i Pifferi, e i Piattini, a' quali tutti s' intenda di corriſpondere l' ufizio di Mozzi in Mare. E per quel, che ſi appartiene allo Stato-Maggiore, è del pari Noſtra Real volontà che immediatamente dopo

po

po di Noi, e del Comandante-Governadore vi ottenga, ficcome fta già dianzi detto, il terzo luogo il Sergente-Maggiore di questo Noftro Real Corpo, e della Noftra particolare Reale Squadra di Galeotte; che dopo di lui vi ottenga il quarto luogo l'Ajutante-Maggiore, al qual s'intenda anche attribuito il rango di Sergente-Maggiore ne' Noftri Eferciti di Terra, e di Tenente di Vafcello nelle Noftre Armate di Mare; e che finalmente vi fieno allogati i due Bandierati, a' quali s'intenda altresì attribuito lo fteffo grado e catattere degli Alfieri sì in Terra, che in Mare; e che quindi fucceffivamente di mano in mano vi fieno allogati pure il Sergente di Brigata, e tutti i reftanti Individui di carattere Militare già dianzi da Noi nel fopraccitato §. II. dell' antecedente Capitolo enunziati; e per ultimo poi i tre Cappellani, il Segretario, il Medico, il Chirurgo, e anche il Maftro di Razioni, e 'l Difpenfiere.

§. III. Pofta intanto la citata coordinazione d' Impieghi, e di Decorazioni, è facile a' fuddetti Noftri Ufiziali di avvertire quanto ragionevol motivo fi abbian tutti di tendere in forza della loro applicazione, e attività a renderfi degni a' Noftri Reali fguardi di effer promoffi e avanzati d' Impieghi in Impieghi, fecondo che ne fieno a portata, attefo così il vantaggiofo paffaggio, che a tali loro promozioni e avanzamenti va fempre anneffo, di uno in altro maggior grado e carattere tanto per rifpetto a' No-

ftri

ſtri Eſerciti di Terra , quanto alle Noſtre Armate di Mare; come il gran piacere , che a Noi ſaranno certi di recarne.

CAPITOLO III.

Riſpettive Facultà, e Obbligazioni degli Uſiziali , e de' Baſſi-Uſiziali del Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

§.I. POichè è Noſtra ferma intenzione che queſto Noſtro Real Corpo venga diretto e governato in ogni tempo, luogo, e occaſione colla più accertata poſſibile regolarità, e decenza; perciò, non oſtante la propia indefeſſa cura, che fin da principio ne abbiamo Noi medeſimi avuta , e che invariabilmente ſiam riſoluti di averne all'avvenire , Ci è ſembrato neceſſario di ſtabilirvi un Comandante-Governadore , così perchè ſia egli l' immediato attento zelatore de' Noſtri Sovrani Ordini, e l'immediato fedele eſpoſitore a Noi di tutti gli occorrenti affari del ſuddetto Corpo, come perchè vi ſoſtenga in ogni caſo le Noſtre veci , laddove avvenga mai che non Ci troviamo Noi preſenti in quello ſteſſo luogo, in cui eſſo Noſtro Real Corpo ſi trovi. Ciò poſto , concediamo a lui tutta quella pienezza di autorità, che a ben diſimpegnare i citati importanti incarichi gli è competente; ed eſpreſſamente comandiamo

diamo a tutti gl' Individui di esso Nostro Real Corpo, Ufiziali, Bassi-Ufiziali, Reali Volontarj, e ogni altro, che per tale Comandante-Governadore uniformemente il riconoscano, e stimino, ubbidendo ciascuno senza replica così a tutto ciò, ch' egli, essendo Noi presenti, di Nostra parte, e in Nostro Real Nome gli comunichi e ingiugna, come a tutto ciò, che, essendo Noi assenti, di per se, toccante al Nostro Real servizio, gl' imponga e comandi.

§. II. Quello, a che è Nostra premura che principalmente si applichi, e ponga la sua attenzione esso Comandante-Governadore, si è di scoprire e conoscere così le buone intenzioni, i talenti, e le abilità di tutti a uno a uno gli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali, come le loro male inclinazioni, la lor poca levatura, e i lor difetti. E perchè sia egli in ogni tempo a portata di darne a Noi quell' esatta e distinta contezza, che Ci può occorrere di volerne, vogliamo che tenga presso di se riservatamente un libro, in cui sien registrati tutti i nomi de' suddetti Ufiziali, e Bassi-Ufiziali, secondo la gradata diversità delle loro classi, e i nomi pure di coloro, che compongono lo Stato-Maggiore, esclusine i soli Sonatori, lasciando dopo il nome di ognuno tre carte almeno bianche, a fin che possa in esse andare apponendo a ciascuno le propie convenevoli note. La dilicatezza di questa confidenza, che Noi prendiamo nella probità e rettitudine di esso Comandante-

Gover-

Governadore, basta di per se sola, senza che gliene sia da Noi soggiunto altro, per fargli efficacemente capire con quale scrupolosa imparzialità debba egli (così pel bene, come pel male) formare le suddette note, potendone pigliare anch' esempio da Noi medesimi, che, quantunque non diffidiamo di venir molto bene di per Noi stessi in cognizione dell' indole, de' costumi, e della capacità di ognuno de' riferiti Ufiziali, e Bassi-Ufiziali, pur non per altro vogliamo ch' egli formi, e tenga sempre approntate per Noi le suddette note, se non per dirigere e temperar tutte le Nostre occorrenti risoluzioni colla più accertata desiderabile soddisfazione della Nostra Real Coscienza.

§. III. In coerenza di ciò, che sta detto, vogliamo che possa esso Comandante-Governadore per la facultà, che in forza di questa Nostra presente Reale Ordinanza gliene concediamo, far delle serie ammonizioni a' Capitani, e al Sergente-Maggiore, sempre che lo stimi necessario pel Nostro miglior servizio, e pel maggior bene e decoro del propio Corpo, e dar fino l' arresto in casa a' Tenenti, all' Ajutante-Maggiore, e agli Alfieri; senza trascurar però di darne subito a Noi la debita contezza, accompagnata sempre da quella de' giusti motivi, che ne abbia avuti. Ben inteso ad ogni modo che, laddove venisse a trovarsi questo Nostro Real Corpo in luogo, donde Noi fossimo assenti, sicchè egli il suddetto Comandante-Governadore vi sostenesse le No-

ſtre veci, e ne aveſſe tutto l' attuale comando, in tal caſo vogliamo che non ſol tanto su i citati Tenenti, Ajutante-Maggiore, e Alfieri, ma anche su i Capitani, e'l Sergente-Maggiore abbia egli quella ſteſſa ampla facultà in quanto al mortificargli, che avremmo Noi medeſimi, eſſendo preſenti; non mai però ſenza più che giuſto e preſſante motivo.

§. IV. Vogliamo che di ogni Mappa, Relazione, Rappreſentanza, o altra qualſivoglia Scrittura, che da'Capitani, dal Sergente-Maggiore, o da altro chiccheſſia venga paſſata al Comandante-Governadore, per eſſere da eſſo a Noi preſentata, ne ſia data e rilaſciata a lui una ugual copia, così perchè poſſa trovarſene bene inſtrutto e informato, ſempre che Ci occorra, o piaccia poi di ragionargliene, come perchè poſſa egli, biſognando, farcene memoria, e anche tornarcene ad eſporre il contenuto.

§. V. Sopra tutto vogliamo che ritenga egli ſempre con ſeco una picciola Mappa, che di ſettimana in ſettimana eſigerà dal Sergente-Maggiore, ove ſia con tutta diſtinzione annotata l' effettiva attual forza di ciaſcuna Compagnia, perchè, eſſendone da Noi in qualunque tempo, e per qualunque Noſtro fine richieſto, poſſa all' iſtante ſoddisfarcene.

§.VI. Siccom' è Noſtra preciſa Real Volontà che'l ſuddetto Comandante-Governadore ſia unicamente colui, per le cui mani, e col cui Viſto Buono debba eſſere a Noi preſentata qualſivoglia ſupplica, che intenda qualunque ſieſi Individuo di queſto Noſtro Real

Real Corpo di porgerci, così diamo a lui la facultà di molto bene prima esaminarla, e anche di restituirla al suo autore, sempre che o la trovi conceputa senza tutta la debita propietà e circospezione, o ne discerna notoriamente incompetente la petizione, a fin che o quegli la moderi, e ricomponga, come conviene, o si astenga affatto dal produrla.

§.VII. E così parimente è Nostra ferma Real Volontà che tutto ciò, di che accada di dovere essere a Noi data parte, da niun altro Ci sia mai esposto e riferito, se non da esso solo Comandante-Governadore; il qual vogliamo pure che non venga mai a un tale atto, se non dopo essersi prima molto bene accertato della sussistenza di quelle tali cose, delle quali debba darci parte, in virtù della conferma, e dilucidazione, che gliene sia renduta dal propio Sergente-Maggiore, come da colui, che dee sempre innanzi, e meglio di ogni altro esserne inteso, così a cagion dell' obbligazione, che hanno tutti i Bassi-Ufiziali d' informar lui appunto prima, e più distintamente di ogni altro Ufiziale di qualunque occorrente novità delle loro rispettive Compagnie, come a cagion dell' obbligazione, che ha anche poi dal canto suo lo stesso Sergente-Maggiore di subito chiarirla e verificarla. E perciò conseguentemente vogliamo che tutte le volte, che 'l suddetto Comandante-Governadore si trovi per qualche legittimo accidente impedito di adempiere egli

medesimo con Noi un tale ufizio, da niun altro in tal caso sia con Noi adempiuto, se non dallo stesso propio Sergente-Maggiore in dirittura, o dallo stesso propio Capitano di quella tal Compagnia, in cui la supposta novità sia accaduta, sempre che esso Sergente-Maggiore si trovi in circostanze da non poter venire egli a darne a Noi la debita contezza.

§. VIII. Il Comandante-Governadore di questo Nostro Corpo di Reali Volontarj di Marina non sol prenderà sempre in dirittura da Noi l' Ordine, o sia il Santo, ma il prenderà sempre pure immediatamente dopo il Colonnello-Governadore del Nostro Battaglione Real Ferdinando. E, qualora si trovasse in una qualche Piazza, ove non fossimo Noi, invierà l' Ajutante-Maggiore del Corpo, o quell' Ufiziale, che, dragonando da tale, sarà di settimana, a prenderlo dal propio Governadore, o sia Comandante della Piazza, e non già dal Sergente-Maggiore di essa, o da' suoi Ajutanti, siccome fanno tutti gli altri Corpi delle Nostre Truppe, che non sono della Nostra Casa Reale.

§. IX. Sempre che avvenga che questo Nostro Real Corpo si trovi in luogo, ove Noi non siamo, è Nostra Real Volontà che le Bandiere sien conservate nella casa del Comandante-Governadore; e che abbia egli per sua Guardia un Tenente, un Sergente, un Tamburo, un Piffero, e trenta uomini dello stesso propio Corpo: la qual Guardia, ancorchè il suddetto Comandante-Governadore non abbia altro Grado

Grado nell' Esercito, che quello di Colonnello vivo attribuitogli da Noi in forza di questa Nostra presente Reale Ordinanza, pur vogliamo che al suo uscir di casa, e al rientrarvi gli faccia l' onore di formarsi colle armi in ispalla, col suo Tenente-Comandante alla testa, tenendo anch' egli la sua spada assicurata, e col Tamburo, e 'l Piffero, che tocchino la Chiamata. E vogliamo che questa tal Guardia sia disobbligata dal mettersi sulle armi per fare onore ad altre persone.

§. X. E così pure, allorchè o nella Capitale, o in alcuno de' Nostri Siti Reali, ove Noi siamo, il suddetto Comandante-Governadore si trovi a passare per davanti ad alcuna Guardia dello stesso Real Corpo, vogliamo che gli faccia essa lo stess' onore appunto, che sta detto nell' antecedente §.

§. XI. Sempre che occorra di doversi prendere alcuna formale Informazione contra qualche Individuo di questo Nostro Real Corpo, per essere indi sommesso alla giudicatura del propio Consiglio di Guerra, vogliamo che il Memoriale, col qual è solito di chiedersene la permissione, sia diretto e presentato al Comandante-Governadore, e da esso decretato col *Facciasi quel, che dimanda*; e questo così nella Capitale, e in qualunque de' Nostri Siti Reali, come nelle Guarnigioni, e in Campagna, non convenendo a Noi di prendere alcuna parte, e ingerirci nelle materie giudiziarie. E in seguela di ciò pur vogliamo che innanzi a lui poi si congreghi il Consi-

glio

glio di Guerra, e ch'egli ne sia il Presidente.

§. XII. E' Nostra Real Volontà che 'l suddetto Comandante-Governadore possa, tutte le volte che gli paja necessario, convocare in Giunta i Capitani, e 'l Sergente-Maggiore, e così pure gli altri Ufiziali, sia per le cose del servizio, o per tutt'altro, che vi abbia relazione; sempre però colla Nostra Reale intelligenza, non trovandoci Noi assenti.

§. XIII. Laddove pervenga il riferito Comandante-Governadore ad aver sicuro avviso di qualche inconveniente, che stia accadendo fra le genti di alcuna Compagnia, sien della Granatiera, sien delle Fuciliere, gli diamo tutta la facultà d'incaricare al propio rispettivo Capitano che pensi subito ad apportarvi il debito opportuno riparo: e, qualora se ne mostri quegli trascurato, vogliamo ch' esso Comandante-Governadore ne passi a Noi la notizia unita a quella pure degli spedienti, che gli sembrino meglio a proposito così per efficacemente rimediare all' occorrente disordine, come per adeguatamente mortificare il Capitano della sua trascuraggine.

§. XIV. Così diamo pure al suddetto Comandante-Governadore tutta la facultà, o anzi l' espresso incarico d' invigilare su i Cappellani, e sul Medico, e Chirurgo, a fin che nè i primi trascurino in minima parte mai i doveri del loro sacro Ministerio, nè i secondi que' della lor professione, importandone a Noi sommamente la perfetta osservanza; perchè niuno ajuto affatto manchi agl' Individui di questo

ſto Noſtro Real Corpo così per conſeguir la ſalvazione delle loro anime , come per conſervar la ſanità e robuſtezza de' loro corpi .

§. XV. Tutta la facultà allo ſteſſo Comandante-Governadore diamo ancora di ſoprantendere e badare all' amminiſtrazione de' Fondi e Averi da Noi conſtituiti a queſto Noſtro Real Corpo, e alla condotta di coloro , che ne ſono incaricati, ſecondo che più diſtintamente ſarà preſcritto e ſpiegato nel IV. Libro di queſta Noſtra preſente Reale Ordinanza.

§.XVI. Ogni volta, che queſto Noſtro Real Corpo o nella Capitale , o in alcuno de' Noſtri Siti Reali, ove Noi ſiamo, debba metterſi tutto per intero ſulle armi , ſia per fare gli Eſercizj, ſia per qualunque altra funzione così di Parata, come di Guerra, vogliamo che 'l Comandante-Governadore ſi ſtimi obbligato di trovarſi prima del Noſtro arrivo nel Quartiere, così per viſitare e rivedere a una a una anticipatamente tutte le Compagnie co'loro Ufiziali, e Baſſi-Ufiziali, come per accudir poi a Noi, allorchè imprendiamo a viſitare e riveder tutto il Corpo già formato . E, laddove accada queſto in qualche Piazza, o in altra parte, in cui Noi non ſiamo, in tal caſo vogliamo che , dopo avere egli viſitate e rivedute particolarmente le Compagnie , viſiti , e rivegga anche poi tutto il Corpo, dopo formato; e che non mai il faccia mettere in marcia , ſe non dopo di eſſerſi molto bene accerta-

to

to del ſuo ottimo ſtato in quanto al veſtiario, a' fornimenti di corame, e alle armi.

§. XVII. Sempre che queſto Noſtro Real Corpo eſca tutto per intero dal Quartiere, e marci a qualunque parte ſi ſia, e per qualunque ſieſi fine, o che Noi ci ſiamo, o nò, vogliamo che 'l Comandante-Governadore marci alla teſta de'Fucilieri colla ſua ſpada aſſicurata; e che, qualora arrivatovi debba quivi far gli Eſercizj ſotto il Noſtro propio comando, non ſi parta egli di ſulle armi, ſe non dopo fattogliene da Noi cenno: laddove però non ſia alla Noſtra preſenza, e gli Eſercizj vengano comandati dal Sergente-Maggiore, vogliamo allora ch'egli, appena arrivato il Corpo ſul terreno, ove debba fare i ſuddetti Eſercizj, e formatoviſi, riponga la ſua ſpada nel fodero, e ſi metta in quel ſito, che più gli paja a propoſito per ben oſſervarne le azioni, e per andar comunicando i ſuoi ordini al citato Sergente-Maggiore.

§. XVIII. E' Noſtra Real Volontà che 'l ſuddetto Comandante-Governadore, ſia nelle Piazze, ſia in Campagna, non faccia altro ſervizio, ſe non quello, che gli corriſponda pel Grado, che ſi trovi di aver nell'Eſercito; e che nel caſo, che in qualche parte debba queſto Noſtro Real Corpo dare a Noi la Guardia, vi poſſa montare anch' egli da Capo-Comandante con qualunque ſieſi Compagnia, che la monti, e qualunque volta egli voglia.

§. XIX. Siccome preme a Noi grandemente che i Quar-

Quartieri di questo Nostro Real Corpo sien mantenuti sempre colla maggior possibile propietà e nettezza, e che niente mai vi manchi di ciò, di che debbono esser forniti; così vogliamo che 'l Comandante-Governadore, almeno una volta al mese, impreteribilmente gli visiti e rivegga a parte a parte tutti, perchè niuna trascuratezza vi prenda mai piede in quanto alla suddetta propietà e nettezza, e alla buona conservazione di tutti i necessarj usuali arnesi.

§. XX. E perciò sopra tutto vogliamo ch' egli prenda spesso conto, e proccuri di esattamente informarsi dell' applicazione, e frequenza, con cui a questo stesso dagli Ufiziali si badi; nè ommetta di continuamente inculcarne loro la cura.

§. XXI. E' Nostra Real volontà che 'l Caporale, il qual giorno per giorno dee esser nominato e mandato immancabilmente di Ordinanza alla casa del suddetto Comandante-Governadore, non altramente venga nominato, e vi sia mandato, se non per torno giornaliero di tutte le Compagnie; così perchè un sì fatto onore sia a lui renduto ugualmente da ognuna di esse, come perchè a niuna venga da lui dato alcun distinto contrassegno di attacco, o parzialità.

§. XXII. Non vogliamo finalmente ommettere di far sapere al riferito Comandante-Governadore che non potrà egli far mai cosa a Noi tanto accetta, e tanto a' Nostri Sovrani sguardi di commendazione

degna, quanto di efficacemente ſtudiarſi di conſervar ſempre la più perfetta armonia, e ſincera concordia così fra tutti gli Ufiziali, come fra tutti ancora i Baſſi-Ufiziali di queſto Noſtro Real Corpo.

§. XXIII. Perchè queſto Noſtro Real Corpo rimanga ſempre debitamente aſſiſtito e diretto, vogliamo che, qualora accada che 'l propio Comandante-Governadore ſi trovi per qualche tempo legittimamente da eſſo aſſente, o impedito di preſtargli la ſua attuale aſſiſtenza, venga il ſuo incarico allora a ricadere interinamente al primo e più antico Capitano de' Fucilieri in quanto a tutto l'interior governo e regolamento di eſſo, e al Sergente-Maggiore, che n'è la natural terza perſona, in quanto alle armi; giacchè l'ufizio e carattere d'Inſpettore, che in queſt' ultimo pur ſempre riſiede, mal ſoffre che ne abbia egli mai la propia interna amminiſtrazione. Se non che vogliamo che, laddove il citato accidentale e temporaneo Comandante-Governadore ſi trovi a paſſare per alcun Poſto di Guardia del medeſimo Corpo, in vece di venirgli fatto dalle genti di eſſo quell' onore, che nel §. X. di queſto Capitolo dicemmo di doverſi da eſſe fare al propio Comandante-Governadore, gli venga fatto quello della formazione delle genti in iſpalliera, ſenza che altri tenga le armi, ſe non il ſolo Capo del Poſto alla diritta, e 'l ſuo Subordinato (ſe ce ne ha) alla ſiniſtra.

§.XXIV.

§. XXIV. In seguito vogliamo che i Capitani sieno gl' immediati Comandanti e reggitori delle loro Compagnie: per la qual cosa, concedendo loro tutta quella facultà, che perciò lor si compete, rigorosamente ordiniamo a tutti gli Ufiziali, Bassi-Ufiziali, e semplici Reali Volontarj di ciascuna Compagnia che per tali abbiano e stimino i propj rispettivi Capitani; e che per conseguenza si riconoscano inescusabilmente obbligati di prestar tutta la più pronta e cieca ubbidienza agli ordini, che vengan loro da essi dati, così per rispetto alle cose attenenti al positivo Nostro Real Servizio, come per rispetto a quelle attenenti all' interiore economico e meccanico governo delle stesse Compagnie. E a tal fine appunto concediamo graziosamente a' suddetti Capitani l' onorifico distintivo di ritener presso di loro una diaria Ordinanza; la qual però vogliamo che sia a ciascun di essi mandata sempre dalla sua propia rispettiva Compagnia.

§. XXV. Coerentemente a ciò, che sta detto, è Nostra Real volontà che non sol possa ciascun Capitano far delle serie riprensioni, sempre che le stimi necessarie, a' Tenenti, e all' Alfiere della sua Compagnia, ma possa fino dar loro l' arresto in casa, avendone giusto e ben fondato motivo; coll' obbligazione però di darne subito egli medesimo parte al Comandante-Governadore, e di manifestargliene l' occorrente ragione.

§. XXVI. Laddove poi avvenga a' suddetti Capi-

tani di dar l' arresto nel Quartiere, o nel Corpo di Guardia del propio Picchetto, o anche nel Calabozzo a qualcuno de' loro Bassi-Ufiziali, e semplici Reali Volontarj, in tal caso vogliamo che basti che da uno de' Sergenti, o Sotto-Sergenti della Compagnia ne sia per iscritto data parte al Capo-Comandante della Guardia del propio Picchetto, e all'Ajutante di Settimana, perchè così dall' uno per iscritto, come dall' altro in voce ne sia indi renduto informato il Comandante-Governadore, e dal secondo anche il Sergente-Maggiore.

§. XXVII. Vogliamo che ogni Capitano tenga riservatamente presso di se un libro, in cui sien notati tutti a uno a uno i nomi degli Ufiziali, Bassi-Ufiziali, e semplici Reali Volontarj della sua Compagnia, e del quale attribuisca due intere carte almeno a ognuno de' suddetti Individui, a fin che possa andare imparzialmente apponendo in esse tutte quelle note, che al robusto, o acciaccoso stato della sanità, alla molta, o poca applicazione, a' buoni, o cattivi costumi, e alla buona, o mala condotta di ciascun di loro sieno corrispondenti; così perchè servano a lui medesimo di regola nel governo della suddetta sua Compagnia, come perchè possa egli prontamente renderne conto al Comandante-Governadore, sempre che ne venga da lui richiesto.

§. XXVIII. E' Nostra Real Volontà che i Capitani di questo Nostro Real Corpo rimangano in ogni tempo, e in ogni luogo dispensati dal fare il

loro

loro ſervizio da tali Capitani, eccettuatine ſolamente i due ſeguenti caſi: il primo, cioè, allorchè avveniſſe ch' eſſo Noſtro Real Corpo doveſſe in qualche parte dar la Guardia alla Noſtra Real Perſona; nel qual caſo dovrà ſempre ognun di loro montarvela da tal Capitano colla propia Compagnia; e 'l ſecondo, allorchè accadeſſe che taluna delle Compagnie di eſſo ſteſſo Noſtro Real Corpo foſſe nominata a una qualche ſortita di onore; nel qual altro caſo pur dovrà ſempre il propio riſpettivo Capitano marciarvi anch' egli alla ſua teſta, nè mai ſepararſene fino all' intero adempimento del ſervizio a eſſa addoſſato: nel qual ſecondo caſo va compreſa ancora la Guardia alla Trincea, alla qual dovranno parimente marciar ſempre le Compagnie di queſto Noſtro Real Corpo co' propj riſpettivi Capitani alla lor teſta. Del reſto, vogliamo che tanto nelle Piazze, quanto in Campagna, e in qualſivoglia altro luogo non altramente facciano il loro giornaliero ſervizio i citati Capitani, ſe non corriſpondentemente a que' gradi, che ſi trovano d' avere nell' Eſercito.

§. XXIX. Sempre che vengano a vacare nelle Compagnie di queſto Noſtro Real Corpo gl' Impieghi de' Baſſi-Ufiziali, concediamo a' riſpettivi Capitani la facultà di farne la Nomina, o ſia la Propoſta in perſona di quel tale Individuo, che nella corriſpondente claſſe paja loro eſſere più giuſtamente meritevole del vacato Impiego; vogliamo però che in forma di Rappreſentanza, a Noi diretta, la paſſi-

passino essi alle mani del Comandante-Governadore, perchè, essendo poi da lui alla Nostra Reale Intelligenza sommessa, possiam Noi significargliene la Nostra Sovrana approvazione, o disapprovazione, secondo che sia per sembrarci più propio e conveniente. Ben inteso ad ogni modo ch' essa non Ci sarà dal suddetto Comandante-Governadore esposta, se non accompagnata sempre da una Certificazione del Sergente-Maggiore, nella quale attesti egli che, avendo di ordine di esso Comandante-Governadore esaminato il proposto Individuo, l' ha trovato capace dell'Impiego, al qual viene dal suo Capitano nominato.

§. XXX. E' Nostra ferma Reale Intenzione che, sopravvenendo tali vacanze, solo nel caso di una o perfetta, o quasi perfetta uguaglianza di meriti, e di talenti si attengano i suddetti Capitani all' anzianità de' Servizj nelle loro Nomine; ma che pel contrario vi si attengan sempre a' meriti, e a' talenti, allorchè ne sia notoria la superiorità e trascendenza, essendo Noi pur troppo persuasi che si convenga di dar l' uomo all' Impiego, e non già l' Impiego all' uomo.

§. XXXI. Non diamo la stessa facultà a' riferiti Capitani per rispetto alle vacanze degl' Impieghi degli Ufiziali delle lor Compagnie, ma la riserbiamo privativamente a Noi medesimi; perocchè così stimiamo ch' esiga la propia constituzione di questo Nostro Real Corpo.

§.XXXII.

§. XXXII. Esentiamo e liberiamo interamente pure i suddetti Capitani da ogni cura in quanto alle nuove Reclute da ammettersi nelle lor Compagnie, e del pari in tutto e per tutto a Noi medesimi la riserbiamo, essendo il caso delle citate Reclute totalmente diverso da quello delle Reclute degli altri Corpi delle Nostre Truppe, a cagion sopra tutto della perfetta e soddisfacentissima cognizione, ch' è Nostra Real Volontà di antecedentemente acquistar sempre di coloro, che Ci porgan le loro suppliche per essere ammessi a servire in questo Nostro Real Corpo, a fin di poterne poi o loro concedere, o pur negare la grazia. Sempre che nonpertanto accada che taluno desideroso di servire in esso Nostro Real Corpo ne faccia le sue istanze a qualcuno de' menzionati Capitani, e questi lo stimi per le sue circostanze idoneo per conseguirne la grazia, in tal caso vogliamo che'l suddetto Capitano o faccia che quel tale Individuo ne porga egli medesimo a Noi in dirittura la sua supplica, o che pensi di farcela porgere dal Comandante-Governadore, per intenderne poi la Nostra Real Determinazione.

§. XXXIII. Così ugualmente pure esentiamo e liberiamo il Capitano de' Granatieri da ogni cura del loro rimpiazzo, tutte le volte che ne avvenga il bisogno, riserbandola eziandio in tutto e per tutto a Noi medesimi privativamente, per la stessa ragione appunto della total diversità della suddetta Compagnia da tutte le altre de' Granatieri de' restanti Corpi delle Nostre Truppe.

§. XXXIV.

§. XXXIV. Tutte le volte, che questo Nostro Real Corpo tanto nella Capitale, quanto negli altri Nostri Siti Reali, o dovunque si trovi, debba mettersi sulle armi, sia per far gli Esercizj, o per qualunque altra funzione così di Parata, come di Guerra, vogliamo che i Capitani si stimino indispensabilmente obbligati di trovarsi nel Quartiere non sol bastante tempo prima del Nostro arrivo, ma prima ancora dell' arrivo del Comandante-Governadore, a fin che possano con tutta la più posata e minuta attenzione visitare e riveder le loro Compagnie, e, trovandovi qualche cosa da doverla comunicare al suddetto Comandante-Governadore, sieno poi a tempo di farlo. Nelle quali visite e riviste vogliamo ch' essi riconoscano e tengano per mallevadori del buono stato delle lor Compagnie i loro rispettivi Tenenti, e Alfieri; siccome appunto da Noi, o, in assenza Nostra, dal Comandante-Governadore ne saranno poi sempre riconosciuti e tenuti mallevadori essi Capitani.

§. XXXV. E conseguentemente vogliamo che, mettendosi indi in marcia il Corpo, vi marci ognun di essi nel suo corrispondente luogo, e che quivi, dopo arrivato il suddetto Corpo, e formatosi nel terreno, ove dee operare, si mantenga, nè senz' espressa Nostra Real permissione, o, in assenza Nostra, del Comandante-Governadore se ne apparti mai fino alla ritirata, e al discioglimento dello stesso Corpo nel propio Quartiere.

§.XXXVI.

§. XXXVI. Siccome Ci sta premurosamente a cuore, che i Bassi-Ufiziali, i Reali Volontarj, e ogni altro Individuo delle Compagnie di questo Nostro Real Corpo ricevano con tutta la più esatta puntualità e speditezza tanto le mensuali, quanto le diarie sovvenzioni, che in denaro, e in razioni tenghiamo rispettivamente loro assegnate; così, dando Noi a essi Capitani la facultà di esigere e introitare il suddetto denaro, a essi pure interamente addossiamo l' economica cura di farne poi le debite distribuzioni, e coerentemente d' invigilare che niun torto a' riferiti loro Individui sia fatto nè nella quantità, nè nella qualità delle razioni, che vengon loro cotidianamente somministrate. Per bene adempiere dunque una sì giusta Nostra premura, sopra tutto baderanno i suddetti Capitani a non isceglierе per esecutivi maneggiatori di sì fatte distribuzioni, se non que' tali de' loro Bassi-Ufiziali, i quali sieno di maggior loro confidanza, e di più conosciuta e sperimentata onoratezza; giacchè in ogni caso saranno sempre essi propj Capitani riconosciuti e tenuti da Noi come inescusabili mallevadori della condotta de' citati loro Bassi-Ufiziali in questa parte.

§. XXXVII. Sarà in oltre cura di ogni Capitano che ciascun Caporale, e semplice Real Volontario della sua Compagnia tenga un libretto, in cui da quel tale Basso-Ufiziale, che abbia egli scelto per esecutivo economico maneggiatore degl' interessi della suddetta sua Compagnia, venga fedelmente volta

D per

per volta annotata qualunque ſtraordinaria ſpeſuccia, che occorra forſe di farſi a benefizio del riſpettivo Individuo, ſia per qualche raccomodamento del ſuo veſtiario, per ſomminiſtrazione di qualche nuovo minuto genere a eſſo, o a' fornimenti di corame appartenente, ſia per qualunque altro giuſto carico da fargliſi; perchè poſſa poi il ſeguente meſe eſſerne a lui fatta la corriſpondente ritenzione ſul ſuo menſuale contante ſovvenimento: ben inteſo però ch' è Noſtra coſtante Real Volontà che sì fatta ritenzione non giugna mai a oltrepaſſare la quinta parte di tal ſuo menſuale contante ſovvenimento; ma che, in ſimil caſo, venga eſſa ſcompartita in due, tre, o anche più meſi. E perchè rimanga ognuno ſempre appieno ſoddisfatto e chiarito della puntualità de' ſuoi conti, vogliamo che di quattro in quattro meſi ne ſia impreteribilmente fatto l' aggiuſto ne' citati libretti, e che ſia eſſo non ſol ſoſcritto dal riſpettivo Baſſo-Ufiziale, che ne ha il penſiero, ma cifrato anche dal propio Capitano.

§. XXXVIII. Vogliamo che i medeſimi Capitani, almeno una volta ogni quindici giorni, viſitino e riveggano tutte le armi, e tutte le robe, delle quali debbono eſſer forniti gl' Individui delle lor Compagnie, a fin di verificarne in primo luogo la completa eſiſtenza, e di oſſervarne anche poi il preciſo ſtato; perchè in ogni caſo ne ſia ſubito fatta riparar da eſſi qualunque mancanza, e ricomporre qualunque ſcadimento.

§.XXXIX.

§. XXXIX. E parimente una volta almeno ogni quindici giorni vogliamo ch'essi visitino e riveggano i rispettivi Quartieri delle lor Compagnie, così per osservarne la pulizia, e 'l rassetto, come per verificarvi la completa esistenza, e 'l buono stato de' corrispondenti letti, e di tutti gli altri necessarj usuali arnesi, de' quali debbono sempre essere immancabilmente provveduti.

§. XL. Sopra tutto vogliamo, e sarà di sommo Nostro Real gradimento il conseguirlo, che ciascun Capitano si studj incessantemente di mantenere in perfetta armonia e concordia gl' Individui della sua Compagnia, e principalmente i Bassi-Ufiziali di essa; perchè, attendendo tutti di concerto a disimpegnare i propj rispettivi doveri, ne rimanga meglio accertato il Nostro Real servizio, e 'l decoro del Corpo; e conseguentemente, esclusone ogni spirito di contraddizione, vi si vegga regnar solo quello di una virtuosa emulazione.

§. XLI. Qualora ad ogni modo avvenisse che, per qualunque siesi motivo, insorgesse qualche disordine fra gl' Individui di alcuna Compagnia, o qualche qualunque inconveniente vi si andasse introducendo, e pigliando piè, in tal caso vogliamo che 'l propio Capitano non trascuri di apportarvi subito colla sua prudente autorità il necessario rimedio, e massimamente allorchè gliene venisse fatta premura, e dato l' incarico dal Comandante-Governadore, secondo che è stato già dianzi da Noi prevenuto nel §. XIII. di questo Capitolo.

§. XLII. Dopo il propio Capitano è Nostra Real Volontà che il Tenente sia in ogni Compagnia l' immediato secondo Superiore di essa; e perciò vogliamo che per tale appunto venga tenuto e riconosciuto così dal suo Alfiere, come da' suoi Bassi-Ufiziali, e Reali Volontarj, e da ogni altro suo Individuo.

§. XLIII. Conseguentemente diamo a' suddetti Tenenti la facultà non solo di far delle serie riprensioni a' Bassi-Ufiziali delle lor Compagnie, sempre che per rispetto alle cose del Nostro Real Servizio le stimino necessarie, ma di dar loro anche l' arresto nel Quartiere, o nel Corpo di Guardia del propio Picchetto, laddove paja ad essi precisamente convenevole e adeguato di darlo loro; coll' espressa obbligazione però di passar subito essi medesimi a darne parte a' propj Capitani, e a manifestar loro i giusti motivi, che ne abbiano avuti; e di farne al tempo medesimo dar parte pure per iscritto dal Sergente, o Sotto-Sergente della rispettiva Compagnia al Capo-Comandante della Guardia del propio Picchetto, e all'Ajutante di settimana.

§.XLIV. E' Nostra Real Volontà che i suddetti Tenenti si stimino positivamente obbligati di coadjuvare colla loro incessante applicazione e assistenza i lor Capitani nel buon governo, e mantenimento delle propie Compagnie. E perciò vogliamo ch' essi con particolare accuratezza attendano sopra tutto a discernere i fervorosi, o tiepidi modi, co' quali servano, ciascuno nella sua classe, gl' Individui delle lor

lor Compagnie, le buone, o cattive inclinazioni, la buona, o cattiva condotta, e la molta, o poca abilità, e attività di ognuno di essi, a fin di renderne di tempo in tempo con imparzial sincerità informati i propj Capitani, o anche il Comandante-Governadore, e'l Sergente-Maggiore, sempre che ne vengan così dall'uno, come dall'altro richiesti.

§. XLV. Perchè a niuna Compagnia manchi mai l'opportuno pronto accudimento di qualche suo Ufiziale, vogliamo che i suddetti Tenenti, alternandone co' rispettivi Alfieri, si stimino per una settimana sì, e per una no, obbligati di lasciarsi vedere una volta al giorno almeno, durante il suo corso, alle loro Compagnie (il che ottimo sopra tutto sarebbe che fosse da essi fatto all'ora o della Visita, o della Ritirata la sera), a fin di pigliar conto da' Bassi-Ufiziali di ogni qualunque novità in esse occorrente; perchè, essendo tale, che possano essi di per loro darvi provvidenza, il facciano prontamente, e in caso contrario passino a ragguagliarne i propj Capitani, perchè da essi si pensi a darvela.

§. XLVI. E vogliamo altresì che nel corso della stessa settimana non si scordino di visitare e rivedere attentamente, e più di una volta i Quartieri delle lor Compagnie, a fin di osservarne il preciso buono, o cattivo stato così per rispetto alla propietà e nettezza, come per rispetto alla conservazione de' letti, e di tutti gli altri necessarj usuali arnesi; e perchè servano anche le suddette visite a mante-

nervi

nervi in continua soggezione i giornalieri Quartiglieri, e i Bassi-Ufiziali, vogliamo che sieno esse fatte quando a un'ora, e quando a un'altra, e sempre all'improvviso.

§.XLVII. E' anche Nostra Real premura che tutti i Tenenti di settimana ogni Sabato al giorno visitino e riveggano diligentemente le armi, i fornimenti di corame, il vestiario, e tutte le altre robe, delle quali dee essere fornito ciascuno Individuo delle propie rispettive Compagnie, assistiti in tale atto da que' Bassi-Ufiziali, a' quali sia stato da' Capitani con particolarità addossato l'esecutivo economico e meccanico maneggio delle Compagnie; perchè in ogni caso possano essi incaricar loro tutto ciò, che l'attuale stato de' generi visitati esiga o di nuovo rimpiazzo, o di opportuno raccomodamento; coll' obbligazione nonpertanto di darne poi essi stessi Tenenti il debito distinto ragguaglio a' propj Capitani.

§.XLVIII. Una delle principali e più attente cure, ch'è Nostra Real Volontà che abbiano i Tenenti, o Alfieri di settimana, si è quella d'informarsi, e prendere spesso conto dell'esattezza e regolarità, colla qual venga da' Bassi-Ufiziali nominato e distribuito il servizio spettante agl' Individui della propia Compagnia, perchè niuno di essi ne rimanga mai o a torto aggravato, o parzialmente risparmiato; nè perciò alcuno spirito di dispetto e rancore arrivi mai a introdursi, e pigliar piè fra di loro.

§.XLIX. Ugual cura vogliamo che abbiano i medesimi

desimi Tenenti di settimana d'informarsi pure giorno per giorno della puntualità, colla qual vengano somministrate agl' Individui delle lor Compagnie le diarie razioni, e della soddisfazione, colla quale essi le ricevano per rispetto al loro peso, e misura, e alla qualità de' loro generi; perchè possano renderne intesi i propj Capitani per loro regola e governo.

§. L. Ci piace altresì di far sapere a tutti i Tenenti di questo Nostro Real Corpo che sarà sempre di Nostro sommo Real gradimento l' intendere che si ricordino spesso di visitare gl' Infermi delle lor Compagnie negli Spedali, ove trovinsi; non solo perchè ne rimangano essi consolati e inanimiti, ma perchè sopra tutto pure ne ricevan della continua soggezione i loro assistenti, e per conseguenza meglio, e più caritatevolmente adempiano inverso i suddetti Infermi le parti loro.

§. LI. Sempre che questo Nostro Real Corpo, tanto nella Capitale, quanto in qualunque de' Nostri Siti Reali, o da per tutt' altro debba mettersi sulle armi, sia per far gli Esercizj, o per qualsivoglia altra funzione di Parata, o di Guerra, vogliamo che i Tenenti si stimino indispensabilmente obbligati di trovarsi nel Quartiere molto tempo prima dell'arrivo de' propj Capitani, a fin che possano con tutto l' agio, e con tutta la debita minuta attenzione visitare e riveder le genti delle lor Compagnie, e abbiano in ogni caso il tempo di fare emendare, e ricomporre tutto ciò, che trovino in esse, sia nelle loro

loro armi, sia ne' loro fornimenti di corame, sia ne' loro vestiarj, bisognoso di qualche emenda, e ricomposizione. Nelle quali visite vogliamo ch' essi riconoscano e tengano i rispettivi Bassi-Ufiziali per mallevadori del buono stato delle suddette genti; così come successivamente vogliamo che ne sieno poi riconosciuti e tenuti per mallevadori essi stessi Tenenti da' lor Capitani.

§. LII. Formandosi indi il Corpo per mettersi in marcia, vogliamo che ognuno di essi Tenenti vi si alloghi nel suo corrispondente sito, e che non solo durante la marcia, che 'l suddetto Corpo debba fare per giugnere al terreno, ove abbia ad operare, ma pur, duranti tutte le sue azioni, e anche la sua ritirata, non se ne apparti mai, se non dopo discioltasene la formazione, e rientrate le genti ne' rispettivi Quartieri.

§. LIII. Finalmente, in quanto alle obbligazioni de' suddetti Tenenti, stimiamo affatto superfluo di troppo dilungarci nel raccomandar loro quella, che, in forza di ciò, ch' è stato da Noi dichiarato sulla fine del §. III. dell' antecedente Capitolo II., necessariamente essi hanno di applicarsi colla più indefessa immaginabile attenzione ad acquistare una perfetta cognizione e perizia di tutti i doveri, e tutte le funzioni del Sergente-Maggiore: basterà davanzo per questo che si ricordino solo il suo Impiego essere appunto quello, del qual debbono agognare di rendersi capaci, e di giugnere conseguentemente a parerne

rerne a Noi degni, ſubito che ſieno poi Capitani, ſecondo che giuſto n'è il Noſtro gran deſiderio.

§. LIV. I Tenenti di queſto Noſtro Real Corpo vogliamo che così nelle Piazze, come in Campagna, e da per tutt' altro facciano il lor ſervizio da Capitani vivi, coprendo i Poſti, che a tali Capitani ſi appartengono, ſempre però colle genti dello ſteſſo propio Corpo; e che ne' ſoli due ſeguenti caſi l'adempiano da Tenenti: il primo ſi è, allorchè doveſſe in qualche parte eſſo Noſtro Real Corpo dar la Guardia alla Noſtra Real Perſona, a cagion della preciſa obbligazione, in cui ſi trovan conſtituiti i Capitani di montarvela ſempre anch' eſſi alla teſta delle lor Compagnie; e 'l ſecondo ſi è, allorchè veniſſe taluna Compagnia di eſſo ſteſſo Real Corpo nominata a una qualche ſortita di onore, per la ſteſſa ragione appunto del neceſſario intervento del propio Capitano; nel qual ſecondo caſo ſi dee intendere compreſa pure la Guardia alla Trincea.

§. LV. Dopo il Capitano, e'l Tenente, è Noſtra Real Volontà che l'Alfiere ſia in ogni Compagnia l' immediato terzo Superiore di eſſa; e perciò vogliamo che per tale appunto venga tenuto e riconoſciuto da' ſuoi Baſſi-Ufiziali, e Reali Volontarj, e da ogni altro ſuo Individuo.

§. LVI. Conſeguentemente diamo a' ſuddetti Alfieri la ſteſſa facultà, che abbiamo data già a' Tenenti nel §. XLIII. di queſto Capitolo; e a un tempo medeſimo addoſſiamo anche loro la ſteſſa obbliga-

zione , che abbiam già pure addossata a' medesimi Tenenti nel successivo §. XLIV.

§. LVII. Siccom' è Nostra intenzione che ciascuno degli Alfieri di questo Real Corpo, pervenendo ad esservi Tenente , si trovi fin dal primo instante capace per la propia intelligenza , e attività di ottenervi per via di concorso l' Ajutanzìa-Maggiore, dandosene la vacanza; così, a fin che vi si vadano essi di buon' ora abilitando , ed abbian sufficiente tempo d' indicarsene a Noi meritevoli, vogliamo che a tutti que' tali Alfieri, i quali ne vengan faccendo instanza, s' intenda in forza di questa Nostra Reale Ordinanza conceduta la facultà di dragonare una settimana per uno da Ajutanti ; a tenore appunto di ciò, che meglio, e più distintamente ne rimarrà ne' susseguenti §§. di questo stesso Capitolo spiegato , e prescritto . N' eccettuiamo ad ogni modo il solo Alfiere de' Granatieri, a cagion de' frequenti casi, ne' quali per l' indole del suo Impiego si troverebbe egli obbligato d' interromperne la pratica.

§. LVIII. In conseguenza di quel , che sta detto nell' antecedente §. vogliamo che sien dispensati ed esclusi i riferiti Alfieri dal torno delle giornaliere Visite agli Spedali ; e che se ne intenda tutto per intero addossato il carico a' soli due Bandierati dello Stato-Maggiore, come a coloro, i quali, a niuna precisa Compagnia essendo obbligati di prestar la loro assistenza, possono assai meglio di ogni altro Ufiziale del Corpo adempierne i doveri.

§.LIX.

§. LIX. Non intendiamo ad ogni modo di dispensar poi i riferiti Alfieri dal concorrere insieme co' lor Tenenti alle visite e riviste delle armi, de' fornimenti di corame, de' vestiarj, e di tutte le altre robe degl'Individui delle propie rispettive Compagnie ogni Sabato al giorno, ancorchè non essi, ma i suddetti loro Tenenti sieno di settimana, secondo che ugualmente appunto nel §. XLVII. di questo Capitolo abbiamo anche a' medesimi Tenenti prescritto di fare; perocchè stimiamo troppo importante pel miglior mantenimento di questo Nostro Real Corpo l' osservanza di sì fatta doppia diligenza.

§. LX. Ogni volta, che questo Nostro Real Corpo così nella Capitale, come in qualunque de' Nostri Siti Reali, e da per tutt' altro debba mettersi sulle armi, sia per fare gli Esercizj, sia per qualsivoglia altra funzione di Parata, o di Guerra, vogliamo che i suddetti Alfieri si stimino immancabilmente obbligati di trovarsi sempre essi i primi nel Quartiere, perchè sieno pur sempre essi i primi ad attentamente visitare e riveder le genti delle lor Compagnie, e possano in ogni caso con bastante anticipazione praticar tutte quelle diligenze, delle quali sta dianzi detto nel §. LI. di questo Capitolo in risguardo a' Tenenti.

§. LXI. Allorchè poi si formi il Corpo per mettersi in marcia, è Nostra Real Volontà che, eccettuati i soli due Alfieri Bandierati (che dicemmo già

essere addetti al Ruolo dello Stato-Maggiore), i quali sono destinati a portar le due Bandiere di esso Real Corpo, e vi si debbono poi con esse situare al centro, tutti gli altri vi si alloghino fin da principio ne' loro corrispondenti posti; e che non mai più se ne appartino fino alla ritirata dello stesso Corpo, e al discioglimento della sua formazione, e ritorno delle genti a' rispettivi Quartieri.

§. LXII. Non ommettiamo finalmente di replicare anche a' suddetti Alfieri che sarà sempre di Nostro sommo Real gradimento il sapere ch' essi, ancorchè non ne abbiano l'obbligazione, pur si ricordino di tanto in tanto di visitar negli Spedali gl'Infermi delle loro Compagnie, a cagion de' buoni effetti, che da tali frequenti visite sono ragionevolmente da attendersi in pro e sollievo de' menzionati Infermi, secondo che già dicemmo nel §. L. di questo Capitolo.

§. LXIII. Dopo gli Ufiziali, è Nostra Real Volontà che i Sergenti, e Sotto-Sergenti sieno in tutte le Compagnie gl' immediati Bassi-Superiori di esse; e perciò vogliamo che per tali appunto vengan tenuti e riconosciuti da' loro Caporali, e Reali Volontarj, e da ogni altro loro Individuo: perocchè i Sotto-Sergenti non altramente vogliamo che facciano in tutte le funzioni il lor servizio, se non come tali Sergenti, e superiori di grado e carattere a' Caporali.

§. LXIV. Diamo in conseguenza a' suddetti Sergenti,

genti, e Sotto-Sergenti la facultà non solo di far delle serie riprensioni a' Caporali delle lor Compagnie, laddove per le cose del Nostro Real Servizio le giudichino essi necessarie, ma di dar loro anche l'arresto nel Quartiere, o nel Corpo di Guardia del propio Picchetto, sempre che ne abbiano preciso motivo; in nome però o dell'Ajutante, o dell'Ufiziale di settimana della propia Compagnia; e coll' obbligazione di passare immediatamente a darne parte al suddetto Ufiziale di settimana, e a significargliene la giusta occorrente ragione avutane; e di farne pure il corrispondente rapporto per iscritto al Capo-Comandante della Guardia del mentovato Picchetto, e all'Ajutante di settimana.

§. LXV. Siccom'è cosa pur troppo nota e sperimentata che non d'altronde principalmente dipenda il buono, o cattivo stato delle Compagnie di ogni qualunque Corpo di Truppa, se non dalla molta, o poca applicazione, e dalla più, o meno fervorosa e diligente assistenza de' lor Sergenti; così, essendone anche Noi davanzo persuasi, a' Sergenti, e Sotto-Sergenti appunto delle Compagnie di questo Nostro Real Corpo colla maggiore immaginabil severità incarichiamo l'immediata cura di esse.

§. LXVI. E perchè possano i suddetti Sergenti, e Sotto-Sergenti colla più facile regolarità accertare il disimpegno de' lor doveri, abbiamo già da più tempo disposto e ordinato che sia ciascuna Compagnia de' Fucilieri divisa e scompartita in due Squadre;

la

la prima delle quali, avendo alla sua testa il Sergente, e dopo di lui i tre ultimi Caporali, contenga venti Reali Volontarj, il Tamburo, e'l Piffero; e la seconda, avendo alla sua testa il Sotto-Sergente, e dopo di lui i due primi Caporali, contenga i restanti diciannove Reali Volontarj, il Piattino, e'l Sonatore della picciola Banda: e che quella de' Granatieri sia a proporzione divisa e scompartita in quattro Squadre; le due prime delle quali, oltre a un Sergente, abbiano pure ognuna dopo di lui tre Caporali alla testa, e contengano ventidue degli altri Individui; e le due ultime, oltre al Sergente, abbiano due Caporali ognuna alla testa, e contengano ventuno de' restanti Individui. E' intanto Nostra intenzione che i riferiti Sergenti, e Sotto-Sergenti non sol considerino quanto un tal discreto scompartimento sia per rendere inescusabile a' Nostri Reali Sguardi ogni qualunque loro ommessione, ma quanto giusto motivo dia anche loro di scambievolmente emularsi nell'applicazione e diligenza.

§. LXVII. Innanzi tutto vogliamo che ognuno de' citati Sergenti, e Sotto-Sergenti faccia di continuo attenzione a' particolari modi del servire, alla particolar condotta, e a' particolari andamenti e costumi di ciascun Individuo della sua Squadra, e di ciascun Caporale principalmente; e che non ommetta successivamente di renderne spesso con imparzial fedeltà informati gli Ufiziali della Compagnia, e anche di volta in volta il propio Capitano, ma più di

di ogni altro poi il Sergente-Maggiore.

§. LXVIII. Siccome però è Nostra premura che niuna occasione venga mai data agl' Individui di questo Nostro Real Corpo d' intiepidirsi nella fervorosa carriera del loro servire, e siccome intendiamo bene che la maggiore e più ordinaria di tutte n' è l' ingiusta distribuzione del servizio; così vogliamo, e rigorosamente comandiamo che i suddetti Sergenti, e Sotto-Sergenti, più che ad ogni altro, attentamente badino che non mai sieno ad alcuna sorta di servizio nominate le genti delle propie rispettive Squadre, se non secondo la precisa loro anzianità, e colla più esatta osservanza de' corrispondenti torni. E perciò vogliamo che ognuno di essi Sergenti, e Sotto-Sergenti porti immancabilmente sempre in tasca così il ruolo delle suddette anzianità, come la mappa de' suddetti torni: talchè, per quanto improvvisamente accada di doversi alcun servizio nominare, sempre vi sia la stessa regolarità inalterabilmente seguita. Alla qual cosa dovrà giovare anche il libro de' giornalieri Ordini, il qual senza scusa vogliamo che non sol tanto sia da ognun di loro serbato, ma sempre ben pulito, e corrente mantenuto.

§. LXIX. E così vogliamo ancora che tenga sempre ognuno di essi Sergenti, e Sotto-Sergenti un altro ruolo delle genti della propia Squadra per istatura; e, oltre a ciò, un ugual Piedelista di tutta la Compagnia; perchè si vaglian del primo per ben formare le loro Squadre tutte le volte, che debban farlo;

farlo ; e ſi vaglian del ſecondo così per ben formarne poi tutti di concerto l' intera Compagnia, come per ſaperne dare ad ogni qualunque iſtante eſatto conto a' loro Ufiziali, al Sergente-Maggiore, al Comandante-Governadore, o anche a Noi medeſimi, occorrendo.

§. LXX. Poichè niuno è tanto a portata, quanto i riferiti Sergenti, e Sotto-Sergenti di accorgerſi immediatamente giorno per giorno, e co' propj occhi accertarſi della buona, o cattiva qualità, e della giuſta, o mancante quantità delle diarie razioni, che vengon ſomminiſtrate agl' Individui di queſto Noſtro Real Corpo; perciò a eſſi appunto, più che ad ogni altro, con tutta ſeverità incarichiamo di zelarvi ſopra, a fine principalmente di non permettere mai che, riconoſcendoſi i generi delle ſuddette razioni di guaſta e alterata condizione, ne facciano i menzionati Individui alcun uſo, e ſe ne cibino, eſſendo certa e indubitata coſa che niente più naturalmente vaglia a corrompere la ſanità, e infievolir la robuſtezza di ogni uomo, ſe non la cattiva qualità del ſuo ordinario nutrimento. E perchè un sì nocevole diſordine non arrivi mai a pigliar piè in queſto Noſtro Real Corpo, e rimanga ſenz' alcuna tolleranza e dilazione convenevolmente rimediato, vogliamo che, dandoſene il caſo, i citati Sergenti, e Sotto-Sergenti ne informino ſubito prima di ogni altro il Sergente-Maggiore, e indi anche gli Ufiziali delle propie Compagnie, e gli ſteſſi Capitani.

§. LXXI.

§. LXXI. E' Nostra Real volontà che di tutto ciò, che accada la notte ne' Quartieri delle Compagnie dalla Ritirata in poi, ne venga ogni mattina con tutta distinzione dato conto da' propj Sergenti, e Sotto-Sergenti all' Ajutante di settimana, e indi anche a' rispettivi Ufiziali di settimana. E, sempre che vi accada qualche novità d' insolita importanza, e che perciò esiga de' provvedimenti, in tal caso vogliamo che, appena aggiornato, si portino essi Sergenti, e Sotto-Sergenti a fedelmente ragguagliarne prima di tutti il Sergente-Maggiore, e poi anche i propj Capitani.

§. LXXII. Perchè siavi sempre nel Quartiere di ogni Compagnia chi possa, a qualunque instante che ne occorra il bisogno, ricevere qualche ordine, che venga dato, e possa colla debita prontezza disporne nella parte, che le si appartenga, l' esecuzione, vogliamo che de' sette Bassi-Ufiziali di essa uno non manchi mai ogni dì di mantenervisi a tutte le ore presente, e di tutto punto vestito e apparecchiato; dovendo in questa pratica il Sergente, e Sotto-Sergente alternare indifferentemente co' cinque Caporali.

§. LXXIII. Non ostante ciò, che sta in questo antecedente §. disposto per l' immancabile giornaliera assistenza di uno de' sette Bassi-Ufiziali al propio Quartiere di ogni Compagnia, è Nostra Real volontà, e precisamente comandiamo che nè il Sergente, nè il Sotto-Sergente di essa se ne partano

mai la mattina, ſe non dopo vedutivi alzati, e ben raſſettati i letti delle propie Squadre, e dopo praticatevi intorno alle genti di eſſe, che entrino di ſervizio, tutte quelle tali diligenze da Noi preſcritte ne' §. VII. e VIII. del Capitolo II. del ſeguente II. Libro.

§. LXXIV. Di tutto ciò poi, che rimane a praticarſi per la cotidiana propietà e pulitezza del Quartiere di ogni Compagnia, ne incarichiamo in tutto e per tutto il Baſſo-Ufiziale, ch' è di giornata in eſſa. Dovrà dunque eſſere ſua cura che ſieno la mattina, prima di ogni altro, aperte tutte le fineſtre, e le porte del propio Quartiere, perchè ſe ne ſventoli, e rinnovi l' aria; che ſia indi bene ſcopato, e quinci raſſettatavi ogni coſa al ſuo debito luogo; che non vi manchi mai dell' acqua; e che finalmente vi ſieno la ſera acceſe le corriſpondenti lampade.

§. LXXV. Allo ſteſſo Baſſo-Ufiziale di giornata, ſe è il Sergente, o Sotto-Sergente, addoſſiamo altresì l' obbligazione di aſſiſtere coperto da un ſuo Caporale (armati l' uno e l' altro) al circolo dell' Ordine la ſera, per iſcrivere nel ſuo libro tutto ciò, che dall' Ajutante di ſettimana vi ſia dettato così per riſpetto al ſervizio del ſuſſeguente giorno, come per riſpetto ad ogni altra coſa, che o di Noſtro Real ordine, ſe è nella Capitale, o negli altri Noſtri Siti Reali, ove Noi ſiamo, o di ordine di quel Comandante della Piazza, in cui queſto Noſtro Real

Real Corpo forſe ſi trovi, o di ordine del Comandante-Governadore, o anche del Sergente-Maggiore coll'intelligenza del ſuddetto Comandante-Governadore vi venga diſpoſta e comandata; rimanendo a carico di eſſo ſteſſo Sergente, o Sotto-Sergente di comunicar poi il tutto all'altro ſuo compagno, perchè anch'egli ſel traſcriva ugualmente nel ſuo propio libro, e poſſa conſeguentemente farne indi la diſtribuzione alla ſua Squadra nella parte, che le ſi appartenga.

§. LXXVI. Coerentemente vogliamo che lo ſteſſo Sergente, o Sotto-Sergenre tenga pur l' obbligazione di portar la ſera egli medeſimo, ſeguitato dal ſuo corriſpondente Caporale, armati l' uno e l' altro, l' Ordine ſcritto e ſuggellato al ſuo Capitano, e di mandarlo poi pel ſuddetto Caporale, anche ſcritto e ſuggellato, agli altri Ufiziali della Compagnia.

§. LXXVII. Sempre che debba il Corpo metterſi ſulle armi, ovunque, e per qualunque fine ciò avvenga, vogliamo che i Sergenti, e Sotto-Sergenti, dopo aver già con anticipazione ſeveramente incaricato a' loro Caporali di approntar le genti delle riſpettive Squadre con tutta la maggior poſſibile propietà e pulitezza, ſieno poi di buon' ora eſſi i primi ad attentiſſimamente viſitarle e rivederle, perchè niente trovino nelle ſuddette genti da emendare gli Ufiziali, allorchè ſucceſſivamente vengono anch' eſſi a praticar la ſteſſa diligenza.

§. LXXVIII. Vogliamo che ciascun Sergente, e Sotto-Sergente visiti e rivegga impreteribilmente ogni volta le armi, e le munizioni degl' Individui delle propie rispettive Squadre, che smontano, o si ritirano da qualunque siesi servizio, perchè in ogni caso vi venga subito riparato tutto ciò, che sia da ripararvisi.

§.LXXIX. Ricordiamo a' riferiti Sergenti, e Sotto-Sergenti l'indispensabile obbligazione, che hanno di essere essi sempre i primi a trovarsi nel Quartiere alle ore delle Visite, e massimamente la sera, così perchè non ommettano mai di riveder le loro genti, e possano conseguentemente darne poi quell'esatto conto, che son tenuti di darne; come perchè sopra tutto serva il loro esempio di forte stimolo e soggezione agli altri per affrettarsi ad appresentarvisi, e non mancarvi giammai.

§.LXXX. In tutte quelle Compagnie, nelle quali, dopo passata la visita, non s'incontri alcuna novità, vogliamo che il solito Rapporto, che debbono esse mandarne al propio Picchetto, sia fatto da' rispettivi Sergenti, Sotto-Sergenti, o Caporali di giornata; ma che in quelle, nelle quali alcuna novità si trovi di essere accaduta, ne venga sempre fatto, e mandato al suddetto Picchetto il corrispondente Rapporto da quel tale Sergente, o Sotto-Sergente, nella cui Squadra sia appunto la novità accaduta; perchè rimanga egli constituito mallevadore della verità di ciò, che in esso espone.

§.LXXXI.

§. LXXXI. Facciamo sapere a' Sergenti, e Sotto-Sergenti di questo Nostro Real Corpo che sarà a Noi sommamente gradevole il sentire ch' essi s' intrattengano spesso ad erudire con paziente piacevolezza le nuove Reclute delle propie Squadre così intorno alle iniziali mosse del maneggio delle armi, e alla diversità de' passi Militari, come sopra tutto intorno a' principali doveri di un buon Soldato, e a' dilicati sentimenti di onore, e onestà, de' quali si conviene a lui di far professione, massimamente in un Corpo di tanta stima e distinzione, e che ha Noi medesimi propietariamente alla sua testa.

§. LXXXII. E così facciamo anche noto a' suddetti Sergenti, e Sotto-Sergenti che sarà sempre di altrettanto Nostro Real gradimento il sapere che si ricordino essi spesso di visitar negli Spedali i malati delle lor Compagnie, e con ispecial carità e attenzione que' delle propie rispettive Squadre.

§. LXXXIII. Siccome dopo i Sergenti, e Sotto-Sergenti i Caporali son quei, che formano in questo Nostro Real Corpo la seconda e ultima classe de' bassi Superiori della Compagnia; così vogliamo e rigorosamente comandiamo che per tali sieno essi riconosciuti e tenuti da' semplici Reali Volontarj, e da ogni qualunque altro Individuo delle suddette Compagnie.

§. LXXXIV. Conseguentemente concediamo a' suddetti Caporali non sol tanto la facultà di far delle serie riprensioni a' Reali Volontarj, a' Tamburi, a' Piffe-

Pifferi, e Piattini delle lor Compagnie, laddove stimino essi necessario pel Nostro miglior servizio di farle loro, ma quella pure di dar loro l'arresto così nel Quartiere, come nel Corpo di Guardia del propio Picchetto, sempre che ne abbian giusto e preciso motivo, in nome però dell'Ufiziale di settimana della propia Compagnia, e coll'obbligazione di renderne subito consapevole il Sergente, o Sotto-Sergente della rispettiva Squadra, perchè egli poi ne faccia il debito Rapporto per iscritto a coloro, a'quali si appartiene a lui di farlo, e ne informi con tutta distinzione in voce il Tenente, o Alfiere di settimana della propia Compagnia, e anche il Capitano, qualora il giudichi doveroso.

§.LXXXV. Poichè per la maggior dimestichezza, colla qual come di necessità si trovano obbligati i riferiti Caporali di trattar co' Reali Volontarj delle lor Compagnie, e specialmente con que' delle lor propie Squadre, debbono essi avere assai più frequenti e immediate occasioni, che non i Sergenti, e Sotto-Sergenti, di conoscere i buoni, o cattivi modi del servire, le buone, o cattive inclinazioni, la buona, o cattiva condotta, e la molta, o poca abilità di ognun di loro; perciò a essi Caporali appunto, più espressamente che ad ogni altro, incarichiamo Noi di bene attendervi e vegliarvi sopra, e di spesso poi con tutta veracità darne conto a' loro Sergenti, e Sotto-Sergenti; perchè, accertati costoro sempre meglio delle individuali buone, o

catti-

cattive circoſtanze de' ſuddetti Reali Volontarj, poſſano indi in forza de' loro ragguagli farne formare a' Superiori quel giuſto e adeguato concetto, che grandemente importa a Noi ch' eſſi pel Noſtro miglior ſervizio ſe ne formino.

§.LXXXVI. Per la ſteſſa Ragione con altrettanta premura incharichiamo pure a' medeſimi Caporali di badare attentamente giorno per giorno alla qualità, e quantità delle diarie razioni, che a' Reali Volontarj delle loro Squadre vengon ſomminiſtrate; perchè ſopra tutto non ſoffrano mai di vedergli cibarſi di generi guaſti e alterati, e perciò alla lor ſanità e robuſtezza nocevoli, ſecondo che già dianzi a' Sergenti, e Sotto-Sergenti anche incaricammo.

§. LXXXVII. Così del pari addoſſiamo pure a' citati Caporali per la parte, che ad eſſi ne ſpetta, tutte quelle ſteſſe obbligazioni, che ne' §§. LXIII. LXVII. LXVIII. LXIX. e LXXIII. addoſſammo già a' Sergenti, e Sotto-Sergenti per riſpetto alla giuſta e puntual diſtribuzione del ſervizio, al raſſetto, e alla pulizia de' Quartieri, e alla buona conſervazione delle armi, e munizioni; e tutte quelle altre ancora, che in riſguardo a' ſuddetti Sergenti, e Sotto-Sergenti preſcrivemmo, e ſpiegammo ne' §§. LXXII. e LXXIV. Se non che anzi ricordiamo eſpreſſamente a' medeſimi Caporali che debbono eſſi nell' oſſervanza di tutte quelle tali pratiche e diligenze prevenire ſempre i menzionati Sergenti, e Sotto-Sergenti, e non eſſervi mai da loro prevenuti.

§. LXXXVIII.

§.LXXXVIII. Vogliamo che ſappiano i Caporali di queſto Noſtro Real Corpo che la cura d'inſtruire le nuove Reclute, e d'inſtruirle più col propio eſempio, che colle parole, a eſſi, più che ad ogni altro, ſi appartiene. E perciò dichiariamo loro che riuſcirà ſempre di Noſtro ſommo Real gradimento il ſapere che di buon propoſito vi ſi applichino.

§. LXXXIX. E così pur vogliamo che ſieno eſſi certi e ſicuri che di altrettanto ſincero gradimento Ci riuſcirà ſempre l'intendere che ſi ricordino, il più ſovente che poſſono, di andare a vedèr negli Spedali gl'Infermi delle loro Squadre, e di fervoroſamente raccomandargli a que' Serventi, perchè faccian loro buona e caritatevole aſſiſtenza.

§. XC. Quantunque il Comando de' Legni, che corriſponde in mare al grado e carattere di Capitani di Vaſcelli, attribuito in forza della preſente Ordinanza a' Capitani di queſto Noſtro Corpo di Reali Volontarj di Marina, eſiga che'l ſuo Sergente-Maggiore, in quanto alla coordinazione delle claſſi degli Ufiziali, e alla regolarità de' loro aſcenſi, ſia conſiderato come uguale a' ſuddetti Capitani; pure ad ogni modo non poſſiamo Noi, in quanto all'eſercizio e diſimpegno de' ſuoi incarichi, non iſtimarlo come ſuperiore a' riferiti Capitani, e affatto da eſſi indipendente, così per le generali facultà neceſſariamente al ſuo Impiego anneſſe, ſuperiori alle particolari, che a' menzionati Capitani ſi trovano concedute, come ſopra tutto per l'importante Ufizio d'In-

d' Inſpettore, che la diſtinta e privilegiata condizione di eſſo Noſtro Real Corpo fa anche in lui ricadere. Ciò poſto dunque, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo che per tale venga eſſo Sergente-Maggiore da tutti ſtimato e reputato; cioè per uguale a' Capitani in quanto alla coordinazione delle claſſi degli Ufiziali, e alla regolarità de' loro aſcenſi; e per ſuperiore a' ſuddetti Capitani, e affatto da eſſi indipendente in quanto all' eſercizio e diſimpegno de' ſuoi incarichi. E perciò appunto vogliamo che, allorchè al tempo aſſegnatone il Comandante-Governadore viene a prendere da Noi l' Ordine, vi aſſiſta anch' egli; a fin che poſſa il ſuddetto Comandante-Governadore a lui in dirittura comunicarlo, ſubito dopo averlo da Noi ricevuto: e vogliamo ancora che abbia egli una diaria Ordinanza a caſa ſua, la qual vi ſia mandata per ſucceſſivo torno da tutte le Compagnie del Corpo.

§. XCI. Coerentemente a sì fatta Noſtra Real determinazione diamo al citato Sergente-Maggiore piena facultà di far comunicare a' Capitani tutte quelle diſpoſizioni, che ſecondo le diverſe urgenze, che ne occorrano, ſtimi egli di dare pel Noſtro miglior Servizio, e per la miglior conſervazione, diſciplina, e condotta delle Compagnie di queſto Noſtro Real Corpo; e conſeguentemente vogliamo che, giugnendone a' riferiti Capitani i ſuoi convenevoli avviſi, ſi ſtimino eſſi eſpreſſamente obbligati di eſeguirle,

come se da Noi medesimi, o dal Comandante-Governadore procedessero.

§.XCII. Così pure diamo allo stesso Sergente-Maggiore la facultà di fare delle ammonizioni a' Tenenti, e Alfieri del Corpo, quando le stimi necessarie; sempre però colla debita decenza e pulitezza, desiderando Noi ch' essi non solo benvolentieri le ascoltino e ricevano, ma gliene professino fino della obbligazione e gratitudine. E, qualora arrivasse a parere a esso Sergente-Maggiore cosa necessariamente giusta e prudente, e al Nostro miglior Servizio convenevole di dar loro l' arresto in casa, ben gliene concediamo Noi la corrispondente facultà; ma colla precisa obbligazione però di darne subito egli medesimo distinto conto e ragione al Comandante-Governadore, e non già per mezzo di altri.

§. XCIII. E' poi Nostra Real volontà che l' Ajutante-Maggiore si riconosca immediatamente subordinato a esso Sergente-Maggiore; e che del pari a lui immediatamente subordinato si riconosca pure, durante la sua settimana, quel tale Alfiere, che dragoni da Ajutante. E perciò non sol diamo allo stesso Sergente-Maggiore tutta la facultà di far loro delle serie riprensioni, sempre che le giudichi convenienti, ma di dar loro fino l' arresto in casa, o anche nel propio Picchetto, laddove gli paja precisamente giusto e doveroso di darlo loro; coll' obbligazione bensì di darne subito contezza al Coman-

man-

mandante-Governadore, e di manifestargliene l' occorrente motivo.

§. XCIV. Siccom' è in oltre regolare e costante che 'l Sergente-Maggiore sia in ogni Corpo l' immediato Superiore e diretto Comandante di tutti i Sergenti, così è regolarmente e costantemente pure annessa a tale suo carattere la facultà non solo di dar loro in dirittura i suoi ordini, e di far loro, meritandole, delle autorevoli riprensioni, ma d' imporre loro altresì l' arresto così nel Quartiere, come nel Corpo di Guardia del propio Picchetto, o anche nel Calabozzo, e di privargli fino dell' Esercizio del loro Impiego, senz' altra obbligazione in quanto a lui, se non con quella soltanto di darne dipoi parte al Comandante-Governadore. Perciò dunque vogliamo che tutti i Sergenti, e Sotto-Sergenti di questo Nostro Real Corpo per tale loro immediato Superiore, e diretto Comandante riconoscano e stimino il Sergente-Maggiore di esso Nostro Real Corpo; e che conseguentemente non solo prestino la più pronta immaginabile ubbidienza a' suoi ordini, ma che a lui pure, prima che ad ogni altro Superiore, dieno parte e rendano conto di tutto ciò, che nelle rispettive lor Compagnie accada toccante alle meccaniche del Servizio, e della pulizia, e alla disciplina, e condotta de' propj Individui.

§. XCV. Poichè uno de' principali incarichi del Sergente-Maggiore di questo Nostro Real Corpo dee esser quello di zelare instancabilmente su tutto ciò,

 che

che in qualunque modo conduca alla migliore e più decorosa conservazione di esso, e alla maggior soddisfazione di quella somma premura, che noi ne abbiamo; perciò, oltre all'annual facultà, che siccome sarà più appresso detto, egli ha di visitare e riveder tutti a uno a uno i registri e conteggi de' diversi fondi da Noi pel mantenimento di esso Nostro Real Corpo assegnati, diamo a lui pure la facultà, o anzi l'espressa obbligazione gl'imponghiamo non sol di cotidianamente badarvi, e di concorrere ogni volta in qualunque Giunta di Capitani, che innanzi o a Noi medesimi, o al Comandante-Governadore, toccante agli economici interessi dello stesso Corpo, si congreghi, ma di apporre sempre la sua intervenzione a qualsivoglia Mappa, Relazione, Risguardo, Documento, o altra Scrittura, che a tali interessi si appartenga.

§. XCVI. Siccome Ci sta troppo a cuore l'importantissimo avviso messo da Senofonte in bocca al Re Cambise ammaestrante il suo figliuolo Ciro intorno a' modi di reggere e condurre un Esercito, in forza del quale se egli avvertirgli quanto poco vaglia ogni altro pensiero, che di esso si prenda, laddove quello della conservazione della sua sanità e robustezza si trascuri; così vogliamo Noi, e col più serio immaginabil calore inculchiamo al Sergente-Maggiore di questo Nostro Real Corpo che di tutti gl'incarichi al suo dilicato ufizio addossati sempre stimi essere il principalissimo quello di zelare, il

più

più che si possa e sappia, in primo luogo sulla salubrità e pulizia de' Quartieri, e sulla buona qualità degli alimenti degl' Individui di esso Nostro Real Corpo; e in secondo luogo sull' attenta assistenza e applicazione del propio Medico, e propio Chirurgo, e sul buono e caritatevol trattamento de' rispettivi Spedali: delle quali cose le due prime sono quelle appunto, che senza dubbio, più di tutte le altre, conferir possono alla preservazione della sanità e robustezza di una Truppa; e le due seconde quelle, dalle quali rimane poi unicamente a sperarsi il risarcimento di ogni qualunque discapito, che vi si soffra.

§. XCVII. In forza dunque di tutto ciò, che sta detto, non sol vogliamo che 'l citato Sergente-Maggiore, ovunque si trovi questo Nostro Real Corpo di permanenza, visiti e rivegga egli medesimo, il più spesso che gli sia possibile, i suoi Quartieri, e che colla maggior premura ne ricordi e raccomandi di continuo agli Ufiziali la pulizia, e 'l rassetto, e col maggior rigore ne incarichi spezialmente gli Ajutanti, e molto più ancora i Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali; ma che non mai ne dissimuli loro qualunque più picciola trascuratezza, nè ne risparmj loro la debita mortificazione.

§. XCVIII. Coerentemente, sempre che per Nostra Sovrana disposizione dovesse questo Nostro Real Corpo passare a permaner per qualche tempo in alcuna Piazza, o alcuno Accantonamento, e gli venisse

nisse assegnato un Quartiere o niente affatto, o pochissimo battuto dal sole, e ventilato, o sotterraneo e umido, o di fresco fabbricato, o troppo prossimo a qualche palude, o ad altro immondo luogo e di malsane evaporazioni, ed esalazioni, vogliamo in tal caso che non solo abbia il suddetto Sergente-Maggiore la facultà, ma che si stimi anzi espressamente obbligato di rimostrar con tutta l'efficacia a chi vi comandi la sua giusta ripugnanza ad accettare un sì fatto Quartiere; sempre però coll'intelligenza del Comandante-Governadore, e coll'osservanza del rispetto proporzionatamente dovuto al carattere e grado di quel tale Superiore. E, laddove persistesse quegli a negargliene la sollecita commutazione, è Nostra Real volontà ch'esso Sergente-Maggiore ne passi subito alla Nostra Sovrana intelligenza per mezzo del riferito Comandante-Governadore il circostanziato avviso, perchè possiamo in virtù de' Nostri Supremi ordini apportarvi la convenevole provvidenza.

§. XCIX. Per la stessa ragione con altrettanta premura incarichiamo al suddetto Sergente-Maggiore di prendere giorno per giorno esatto conto de' modi, che tengano gl'Individui di questo Nostro Real Corpo per cotidianamente nudrirsi, e sopra tutto della qualità delle diarie razioni, che vengano loro somministrate; a fin che, laddove trovi egli o de' nocevoli abusi ne' riferiti modi, o delle pregiudiziali alterazioni nelle riferite razioni, vi apporti subito quel

quel rimedio, che sia per parergli più propio ed efficace, nè ne permetta mai in qualsivoglia Compagnia la più picciola tolleranza. Per la qual cosa concediamo anche a lui piena facultà di visitare, sempre che gli paja conveniente, la conserva, o sia dispensa de' generi, onde le soprammentovate diarie razioni vengono a' suddetti Individui somministrate, perchè niuno mai ve ne sia di guasta, o malsana condizione.

§. C. Così vogliamo ancora che 'l medesimo Sergente-Maggiore prenda spesso conto dal Medico, e Chirurgo dello stato di salute degl' Individui del Corpo; e de' più frequenti mali, che in essi si sperimentino; e delle cagioni, dalle quali i riferiti Professori credano di potere esser prodotti; e de' buoni spedienti, a' quali giudichino di doversi aver ricorso per proccurarne la preservazione; a fin che di fatto sieno tali spedienti subito colla debita prudenza disposti, e con ogni diligenza praticati. E sopra tutto vogliamo che con particolare accuratezza s'informi egli di coloro, i quali vadano alcun cronico e incurabil male contraendo; perchè possa con tutta distinzione annotarsene e conservarne per sua regola le notizie. E perciò gli concediamo in oltre pure così la facultà di visitare, sempre che gli piaccia, e lo stimi a proposito, gli Spedali, ove trovinsi degl' Infermi del propio Corpo, come quella altresì d'interrogar tanto gli stessi Infermi, quanto i loro Assistenti intorno alla qualità de' mali, ch' essi soffrano,

e alla

e alla cura, che se ne faccia. E siccome intendiamo che in tali sue visite prenda egli anche distinto conto della molta o poca carità, e del buono o cattivo trattamento, che venga a' suddetti Infermi usato; così raccomandiamo a lui di far le menzionate sue visite il più spesso, che gli riesca possibile; a fin che i Professori, e Serventi degli stessi Spedali, ricevendone della continua suggezione, con maggior diligenza adempiano le parti loro co' riferiti Infermi.

§. CI. In seguito del qual suo dilicatissimo incarico vogliamo ch' esso Sergente-Maggiore non sol faccia sempre impreteribilmente bruciar tutto ciò (di qualunque genere pur siesi), di che abbia fatto ordinario uso un qualche Individuo, il qual venga a morire di grave male attaccaticcio, ma che 'l faccia bruciare ogni volta alla sua propia presenza, e al cospetto anche di tutti gli altri della stessa Compagnia del defunto, perchè ne rimanga loro tolto ogni sospetto e apprensione.

§. CII. Perchè alla somma premura, che abbiamo di conservar la sanità e robustezza degl' Individui di questo Nostro Real Corpo, segue in Noi quella di confermare, e anche sempre più promovere in essi il volonteroso attacco loro all' osservanza de' propj doveri; e perchè niuna cosa ha mostrato la sperienza che tanto vaglia a intiepidirlo e viziarlo, quanto l' ingiusta e indiscreta distribuzione del servizio; perciò vogliamo ch' esso Sergente-Maggiore stimi essere altresì una delle principali sue obbligazioni quel-

la

la di attentissimamente zelarvi sopra, così col prenderne giorno per giorno esatto conto dall' Ajutante di settimana, e anche di volta in volta improvvisamente da' propj Sergenti, e Sotto-Sergenti delle Compagnie, e fino da' Caporali delle rispettive Squadre, come col visitare, e riscontrare egli medesimo i corrispondenti torni, ch' essi ne conservano.

§. CIII. E poichè per la propietaria qualità di Supremo Capo e Colonnello di questo Real Corpo, che Ci siam degnati di attribuirci, tocca anche a Noi di essere giorno per giorno informati della occorrente distribuzione del suo servizio; perciò vogliamo che stia a carico di esso Sergente-Maggiore di rassegnarcene egli medesimo ogni mattina una succinta relazione da lui soscritta, alla qual sia messo in testa il Santo, e Contrassegno della giornata, e soggiunto in piè il ristretto ragguaglio di quelle tali novità, che sien meritevoli di essere alla Nostra Reale intelligenza sommesse. La qual cotidiana pratica non può, siccome ne siam sicuri, non convincere sempre più lo stesso Sergente-Maggiore dell' importanza del suo continuo zelare sulla retta ed equa distribuzione del suddetto servizio; perocchè egli è senz' altro colui, il quale in forza della citata diaria relazione viene a constituirsene immediato mallevadore appresso di Noi.

§. CIV. E così è in oltre Nostra Real volontà ch' esso Sergente-Maggiore si stimi obbligato pure di visitare e rivedere due volte almeno in ogni mese

tutti i fornimenti di corame, tutte le armi, e munizioni, e tutti i generi del Vestiario, e le altre robe de' Caporali, de' Reali Volontarj, e de' Tamburi, Pifferi, e Piattini delle Compagnie: ciocchè potrà egli fare in due Sabati, che sono appunto i giorni da Noi già dianzi ordinariamente assegnati per tali visite ne' §§. XLVII. e LIX.; perocchè a lui, più che ad ogni altro, dee premurosamente importare l' ottima conservazione di tutte le suddette cose, donde si può dire che'l Nostro miglior servizio, e'l maggior decoro del Corpo quasi interamente dipenda.

§. CV. Appartenendosi di sua natura all'ufizio di esso Sergente-Maggiore il carico di formare il ruolo degl' Individui del propio Corpo, e di esserne egli medesimo il conservatore, è Nostra Real volontà che sien da lui tenuti altrettanti libri in foglio, quante sono le Compagnie del medesimo Corpo; in ognuno de' quali vengan rispettivamente descritte e registrate, una per ogni carta, le Filiazioni degl' Individui di ciascuna di esse Compagnie: le quali Filiazioni, ancorchè possano in tutto il resto esser concepute e distese nella stessa ordinaria forma, in cui si trovano concepute e distese quelle di tutti gli altri Corpi del Nostro Esercito, in ciò solamente ne le vogliamo sempre differenti, che nell' annotazione del giorno, in cui cominci l'Individuo a servire, in vece di dirvisi, come in quelle si dice, vi si dica anzi così - *Supplicò per essere ammesso a servire*

vire in questo Real Corpo, *e ne ottenne da S. M. la grazia a' .... del Mese di ...... dell'Anno ....* - conciossiachè questa sia appunto l' espressione, la qual dirittamente corrisponde alla natural constituzione di esso Nostro Real Corpo.

§. CVI. Perchè ogn' Individuo, il quale ottenga da Noi la grazia di essere ammesso a servire in questo Nostro Real Corpo, rimanga in seguito della volonterosa supplica da lui rassegnatacene legittimamente obbligato fin dal primo instante alla puntuale osservanza de' suoi nuovi Militari doveri, vogliamo che 'l Sergente-Maggiore, innanzi di registrar la sua Filiazione, egli medesimo gliene faccia con tutta chiarezza a parte a parte la spiegazione; e che, dopo ciò, gli faccia anche in sua presenza leggere dal Segretario del Corpo a voce bastantemente alta, e ben distinta tutte le pene, che nel Terzo Libro di questa Nostra Reale Ordinanza vengono rispettivamente prescritte a ciascuna trasgressione di sì fatti doveri; nè ommetta in fine di dimandargli se ne sia rimasto bene, e fuor di ogni equivoco instruito, a fin che, laddove sia necessario, gliene soggiugna ancora una migliore, e più minuta dilucidazione.

§. CVII. Sarà poi cura di esso stesso Sergente-Maggiore di far che i novelli ammessi dieno il debito solenne giuramento di fedeltà alla prima occasione, in cui debba per qualunque siesi motivo tutto il Corpo mettersi sulle armi. Il qual atto sarà nella

seguente pratica maniera adempiuto: Arrivate che sieno le Bandiere al centro del Battaglione, l'Ajutante-Maggiore, avendo la sua spada alla mano, condurrà appresso di se i suddetti novelli ammessi fino innanzi alle citate Bandiere, e, faccendogli quivi rimaner piantati colle facce inverso di esse rivolte, si fermerà anch' egli alla loro diritta; allora il Sergente-Maggiore (presane prima da Noi, se vi saremo presenti, o dal Comandante-Governadore, essendone Noi assenti, la corrispondente permissione), fermandosi alla diritta della Bandiera Colonnella, anch' egli colla faccia inverso di essa rivolta, ch' è quanto dir proffilato sulla sinistra, e avendo al suo fianco il primo Cappellano del Corpo, leverà la sua spada in alto, e indi orizzontalmente incrocicchiandola colla suddetta Bandiera, dirà con voce chiara e distinta, e in tuono d' interrogazione a coloro - *Giurate a Dio, e promettete al Re di seguitar costantemente le sue Bandiere, e di difenderle fino all' ultima goccia del vostro sangue; e di non abbandonar mai chi in qualunque azione, o disposizione di Guerra vi stia comandando?* - : alla quale interrogazione dovranno i menzionati novelli ammessi rispondere - *Così giuriamo, e promettiamo* - : dopo di che immediatamente soggiugnerà con voce bastantemente alta il mentovato Cappellano - *In adempimento del mio Ministèro prego Iddio che dia il suo santo ajuto ad ognuno, se osserverà fedelmente il giuramento ora dato, e la promessa fatta; e che, se no, gliene domandi stretto conto:*

E, ciò

E, ciò eseguito, si avanzerà ciascuno de' riferiti novelli ammessi a baciar la croce formata, siccome sta detto, dalla spada del Sergente-Maggiore colla Bandiera Colonnella; e quindi, disfilando tutti essi per dinanzi alla stessa Bandiera, a fin di tornarsene alle propie Compagnie, l'Alfiere, che la tiene, inchinandola alquanto, la farà frattanto sventolar per di sopra alle loro teste, come in segno di accoglimento e protezione.

§. CVIII. Quantunque poi sia Nostra ferma Real volontà che i novelli ammessi in questo Nostro Real Corpo non vengan subito nominati, nè posti immediatamente, e ancora inesperti a fare il lor servizio; con tutto ciò non istimiamo di prefiggere il positivo tempo di tale indugio, ma ne rimettiamo in tutto e per tutto al prudente discernimento del Sergente-Maggiore la disposizione; perchè allora ne permetta loro l'incominciamento, quando si sia di per se medesimo abbastanza accertato della lòro idoneità a farlo: al qual conoscimento dee egli pervenire a forza di spessi esami, che ne vada loro faccendo, e di frequenti saggi, che ne venga da essi prendendo.

§. CIX. Sarà indi sempre cosa molto propia del zelo, e dell' applicazione di esso Sergente-Maggiore di porre attentamente occhio così su i primi, come su i successivi andamenti di ciascuno novello ammesso, e d' interrogarne sovente i Bassi-Ufiziali delle rispettive Compagnie, e di esigerne spezial conto sopra

ſopra tutto dal Sergente, o Sotto-Sergente, e da' Caporali della ſteſſa Squadra, in cui ſia ſtato quegli arrolato; perchè poſſa tra non molto pervenire egli a formarne quel concetto, in cui ſia giuſto di averlo in quanto all'indole, e a' coſtumi, e a ſcoprire a un tempo medeſimo pure la ſua abilità, e attività nelle funzioni del ſervizio. E ſiccome dee eſſo Sergente-Maggiore fare anche ſempre con uguale oculatezza lo ſteſſo ſtudio su tutti gli altri Individui del Corpo, e principalmente su i Sergenti, e Sotto-Sergenti, e Caporali; così vogliamo Noi che, ſubito che arrivi egli ad aſſicurarſi con baſtante certezza di qualche particolare circoſtanza, che concorra in alcuno di loro, ſia per riſpetto alla ſua abilità, e attività, ſia per riſpetto alla ſua condotta, e a' ſuoi coſtumi, non ommetta di farne fedel notamento nel libro delle Filiazioni, e al margine propiamente della Filiazione di quel tale Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale, o anche ſemplice Real Volontario, a cui ſi appartenga.

§. CX. Vogliamo ch' eſſo Sergente-Maggiore non ommetta mai di portare in taſca due Stati, o ſien Piedíliſta generali di tutte le Compagnie del Corpo, l'uno diſpoſto ſecondo la propia anzianità de' loro Individui, e l'altro ſecondo la riſpettiva ſtatura di eſſi; a fin che in forza del primo poſſa egli prontamente ſomminiſtrare a Noi, o al Comandante-Governadore tutte quelle tali notizie, che in ogni caſo per riſpetto alla riferita anzianità Ci occorra di diman-

mandargliene; e gli serva il secondo per regolare e rettificar sempre meglio la formazione di esso Corpo ogni volta, che debba esso mettersi sulle armi, qualunque ne sia l'occasione.

§. CXI. E così vogliamo che nè pure ommetta egli mai di rassegnare ogni settimana di fresco a fresco al Comandante-Governadore una ristretta, ma abbastanza distinta Relazione, o sia Mappa della rispettiva attual forza di ciascuna Compagnia, e di ritenerne anch'egli presso di se, e portarne in tasca una consimile; perchè, a qualunque di essi due piaccia a Noi in qualsivoglia instante di chiederne conto, possiamo immediatamente rimanerne soddisfatti.

§. CXII. Tutte le volte, che questo Nostro Real Corpo, ovunque sia che si trovi, e per qualunque siesi occasione debba mettersi sulle armi, sarà cosa molto propia, e perciò a Noi accettissima ch' esso Sergente-Maggiore si trovi di buon'ora nel Quartiere, così perchè, scorrendo egli per tutte le Compagnie, possa primamente osservare se da' rispettivi Ufiziali vengan loro fatte le debite diligenti visite, come perchè abbia poi sempre il tempo di riscontrar posatamente la particolar formazione di ciascuna di esse Compagnie, e di emendarne in ogni caso qualunque difetto, che vi riconosca, molto prima del Nostro arrivo, e di quello del Comandante-Governadore.

§. CXIII. Allorchè poi si ponga il Corpo in marcia, sia per andare a far gli Esercizj in altro terreno,

reno, sia per qualsivoglia altra funzione, vogliamo ch'esso Sergente-Maggiore, essendoci Noi medesimi alla testa, marci a piè colla sua spada alla mano qualche passo addietro della Nostra sinistra, perchè sia sempre a portata di ricevere i Nostri ordini, e, non essendoci Noi, marci a cavallo, e, precedendo a' Granatieri, ne conduca e guidi egli la marcia. E così del pari vogliamo che, laddove piaccia indi a Noi di comandar di Nostra propia bocca i suddetti Esercizj, assista egli alla diritta del Battaglione, non altramente che alla sinistra di esso l'Ajutante-Maggiore.

§. CXIV. Sempre che, non essendo Noi presenti, debba egli il riferito Sergente-Maggiore comandar gli Esercizj, ne prenderà l'ordine, o sia la permissione dal Comandante-Governadore così per dar loro cominciamento, come per dar poi loro fine. Nell' intelligenza però che rimane da Noi in tal caso onninamente vietato al suddetto Sergente-Maggiore d'innovare, o alterare qualunque siesi picciolissima cosa tanto nelle due parti del Maneggio delle armi, quanto nel sistema delle diverse Marce, e nel metodo delle Evoluzioni, e de' Fuochi, oltre a ciò, ch'è stato da Noi medesimi insegnato, e fatto praticare a questo Nostro Real Corpo.

§. CXV. Ancorchè in tutti gli altri Corpi delle Nostre Truppe l'incarico di compilare i Processi informativi, e di sostener poi le parti di Fiscale ne' Consigli di Guerra sia ordinariamente addossato a' loro

loro Sergenti-Maggiori, pur Noi ad ogni modo ne dispensiamo in forza della presente Ordinanza il Sergente-Maggiore di questo Nostro Real Corpo di Reali Volontarj di Marina, in conformità di ciò, che se ne pratica negli altri Corpi di Nostra Casa Reale, e l'addossiamo in dirittura all'Ajutante-Maggiore di esso. Vogliamo sì bene però che sia cura del suddetto Sergente-Maggiore di perfettamente instruire il riferito Ajutante-Maggiore intorno a' modi di regolarmente adempiere l'uno, e l'altro di tali due ufizj; e che sia cura di lui altresì di rivedere ogni Processo, che dal citato Ajutante-Maggiore venga compilato, prima di procedersi alla celebrazione del Consiglio di Guerra; perchè, essendovi alcun difetto trascorso, possa egli purgarnelo, e conseguentemente rettificarlo.

§. CXVI. Poichè, siccome già dianzi accennammo, la distinta e privilegiata condizione di questo Nostro Real Corpo fa nel suo Sergente-Maggiore ricadere eziandio l'importante ufizio d'Inspettore; perciò in forza di questa presente Nostra Reale Ordinanza concediamo al suddetto Sergente-Maggiore la facultà di passare ordinariamente una volta in ogni anno la sua Rivista d'Inspezione a esso Nostro Real Corpo; vogliamo bensì che gli sia questa da lui passata sempre in uno de' mesi d'Inverno, cioè in uno di que' mesi, duranti i quali i suoi Individui fanno tutti unitamente il lor servizio in terra, e

 non

non già nel tempo del lor servizio in mare.

§. CXVII. Allorchè dunque stimi egli a proposito di passar sì fatta Rivista, ne farà in dirittura a Noi medesimi la sua instanza; e, ottenutane da Noi la corrispondente permissione, ne darà poi subito parte al Comandante-Governadore, perchè, colla Nostra Reale intelligenza, di suo ordine ne sia fatto dall' Ajutante-Maggiore comunicar l'avviso in primo luogo a' Capitani, e successivamente a tutti gli altri Ufiziali, a' Cappellani, al Medico, e al Chirurgo del Corpo.

§. CXVIII. Ricevuto che avranno un tale avviso i suddetti Capitani, si applicherà subito ognun di loro ad approntare una Relazione, o sia Piedilista di tutti gl' Individui della sua Compagnia, in cui vi sien da principio notati il Tenente, e l'Alfiere, in seguito poi il Sergente, i tre Caporali, e, dopo di essi, tutti gli altri Individui della prima Squadra; e così indi pure il Sotto-Sergente, i due Caporali, e tutti i restanti Individui dell' altra Squadra: e lo stesso farà anche il Capitano de' Granatieri per rispetto alla sua Compagnia, scompartita non già in due, ma in quattro Squadre. E in sì fatto Piedilista annoterà ogni Capitano, dopo il nome e cognome di ciascun Sergente, Sotto-Sergente, Caporale, Reale Volontario, Tamburo, Piffero, e Piattino, la sua Patria, la sua età, la sua statura, e'l giorno, in cui fu ammesso a servire nel Corpo; se non che in oltre,

oltre, per rispetto a' Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali, vi aggiugnerà anche l'anzianità de' loro Impieghi, e dall' altra banda, cioè al margine sinistro vi apporrà egli quelle tali note, che alla sanità, all' abilità, alla condotta, e a' costumi di ognuno de' menzionati Sergenti, Sotto-Sergenti, Caporali, Reali Volontarj, Tamburi, Pifferi, e Piattini stimi essere, secondo la cognizione e sperienza acquistatane, corrispondenti.

§.CXIX. E così nel tempo medesimo si applicherà pure ogni Capitano ad approntare un' altra Relazione, in forma però di Mappa, in cui sotto altrettante distinte caselle sieno annotati tutti i generi componenti gli armamenti, i corami, le munizioni, i vestiarj, i letti, e gli altri necessarj usuali arnesi, ch' esistono nella sua Compagnia, con al piè le rispettive somme de' completi, e le specificazioni de' mancanti, e con una nota all' ultimo, nella qual venga con ogni chiarezza indicato l' attuale buono, mediocre, o cattivo stato di essi.

§. CXX. Sarà, dopo ciò, cura de' medesimi Capitani di rendere avvertiti con bastante anticipazione per mezzo de' propj Sergenti, e Sotto-Sergenti tutti gl' Individui delle lor Compagnie della suddetta prossima Rivista d' Inspezione; perchè, laddove creda qualcun di loro di aver giusto e adeguato motivo di sottomettere all' esame del riferito Sergente-Maggiore qualche sua petizione, degna di ottenere il corrispondente regolar corso in tale congiuntura, tenga

ga tutto il tempo e l'agio di farlo.

§. CXXI. Colui poi de' Capitani, il qual si trovi allora ad esser Cassiere, oltre a tutte le già enunziate diligenze risguardanti la sua propia Compagnia, dovrà anche con tutta accuratezza applicarsi subito a formare altrettante Relazioni, o sien Mappe, quanti sono i diversi fondi, de' quali la Cassa di questo Nostro Real Corpo è stata da Noi dotata; in ognuna delle quali Mappe si vegga con tutta distinzione espressato tanto ogni qualunque introito, quanto ogni qualunque esito del rispettivo propio fondo, con una Nota al piè, nella qual poi colla più chiara desiderabil precisione venga dimostrato così il suo aggiusto, come il suo occorrente avanzo, o difetto.

§. CXXII. L' avviso di tal prossima Rivista d' Inspezione servirà anche a' Cappellani, perchè, parendo a essi propio, in discarico de' loro Sacri doveri, di sottomettere in tale occasione all' esame del Sergente-Maggiore qualche lor pensiero o risguardante il promovimento, e l' introduzione di qualche buona pratica pel miglior servizio, e la maggior gloria di Dio, o risguardante l' estirpazione di qualche disordine, e scandalo, per essere indi per mezzo suo passato alla Nostra Reale Intelligenza, abbiano il tempo e l' agio di approntarne la debita sposizione: e in ogni caso servirà loro il suddetto avviso, perchè si tengano essi apparecchiati di rendere conto al citato Sergente-Maggiore di tutte quelle cose spettanti al loro Pastorale usizio, intorno alle quali sia per essere

essere loro fatta da lui alcuna inchiesta.

§. CXXIII. E così del pari servirà lo stesso avviso al Medico, e al Chirurgo, perchè si applichino subito a formare ognun di loro colla maggior possibile chiarezza e distinzione un fedele annotamento di tutti gl' Individui del Corpo, Compagnia per Compagnia, i quali o abbian contratto alcun cronico acciacco, che gli renda poco già, o niente abili a sostenere i disagi, e le fatiche così del servizio di terra, come quello di mare; o stieno soffrendo alcuno incomodo, che tenda a rendergli tali; o si trovino infetti di alcun male attaccaticcio, soggiugnendovi al piè il propio lor sentimento.

§. CXXIV. Allorchè poi esso Sergente-Maggiore stimi di aver già tutti avuto bastante tempo per l'ammannimento di sì fatte cose, Ci dimanderà la permissione di avvisare il Comandante-Governadore, perchè disponga che o la mattina immediata vegnente, o l' altra susseguente sia messo e formato sulle armi tutto il Corpo; e si ricorderà pure di ordinare all'Ajutante-Maggiore che 'l giorno innanzi di tal funzione raccolga da' Capitani, e si faccia dare da' Cappellani, dal Medico, e dal Chirurgo le rispettive sopraccitate Relazioni, a fin che, formatone come un plico, possa poi la mattina presentargliele al suo primo arrivo al Quartiere.

§. CXXV. Venutane intanto l' ora, vogliamo che da esso Sergente-Maggiore sia formato il Corpo colle righe aperte a quella stessa distanza, colla qual suole

ſuole far la ſeconda parte del Maneggio delle armi; e che, rimanendoſi i Caporali, e i Reali Volontarj colle armi in iſpalla, e i Tenenti, gli Alfieri, i Sergenti, e Sotto-Sergenti colle loro aſſicurate, e le Bandiere ne' lor propj luoghi, e i Tamburi, i Piſſeri, i Piattini, e la picciola Banda, e anche la grande colle loro caſſe pendenti, e i loro ſtrumenti alla mano, ſenza però batterle, nè ſonargli, faccia il Comandante-Governadore cenno a' Capitani di diſpenſargli dal rimanerſi anch' eſſi colle loro ſpade aſſicurate ne' propj poſti; in forza del qual cenno sarà lor permeſſo di appartarſene, ſenza che nonpertanto alcun di eſſi perda mai di viſta la ſua Compagnia. Allora il citato Sergente-Maggiore ſi avanzerà verſo il Comandante-Governadore, e, riſpettoſamente ſalutatolo, il pregherà di permettergli che adempia il ſuo ufizio; e, ciò fatto, ſi metterà a ſcorrere per le righe, a fin di oſſervare attentamente l' attitudine, e l'aria, con cui vi ſi tengan piantate le genti, e la propietà e pulizia, colla qual vi ſi trovino veſtite e armate, avendo intanto ſempre alla ſua ſiniſtra l' Ajutante-Maggiore, e al ſuo ſeguito il Segretario del Corpo; perchè poſſa immediatamente ingiugnere al primo tutti quegli ordini, che gli occorra forſe d' ingiugnergli, e poſſa conſegnare al ſecondo tutte quelle carte, che gli vengan forſe eſibite. Situatoſi indi ove più acconcio gli ſembri, farà che, chiamati per Piediliſta a uno a uno dall' Ajutante-Maggiore tutti gl' Individui di ogni Compa-

pa-

pagnia, cominciando dalla Granatiera, gli disfilino per davanti, perchè possa ciascuno in tale atto o esporgli in voce, o appresentargli in iscritto quella tale Supplica, la quale intenda che sia a Noi per mezzo suo rassegnata: e, poichè può facilmente avvenire che quel, che taluno allora gli esponga, risguardi lo stato della sua sanità, vogliamo perciò che in tal tempo ritenga egli accosto a lui il Medico, e 'l Chirurgo del Corpo, a fin di poterne subito ascoltare il lor parere; bene inteso però che ogni qualunque Real Volontario, al quale occorra di ciò fare, non mai altramente il faccia, se non tenendo la sua arme presentata, siccome appunto si conviene a chi espone preghiere, che a Noi sono dirette. E perchè, dopo finito di disfilare per davanti al Sergente-Maggiore, tornandosi ogni Compagnia a formare come stava, verrà anche in ultimo tutto il Corpo a trovarsi di nuovo come prima formato; perciò comanderà esso Sergente-Maggiore all'Ajutante-Maggiore che 'l faccia nuovamente per metà di Compagnie disfilar tutto verso la fronte, acciocchè, venendo in fine di tal movimento a trovarsi ogni Compagnia scompartita in due righe, l'una di faccia all' altra, possa egli, disarmate che avranno e messe a terra, e aperte le mocciglie, e ripigliate, e sporte al fronte le armi, passar la sua Visita e Rivista così alle suddette armi, come alle robe, e scontrare anche, volendo, i libretti de' rispettivi particolari aggiusti. Tutto ciò compito, e rimesso il Corpo

po

po nella sua prima formazione, farà lo stesso Sergente-Maggiore che dall' Ajutante-Maggiore sieno chiamati a unirsi sulla fronte del centro alla distanza di diece, o dodici passi tutti i Sergenti e Sotto-Sergenti, e che quivi secondo l' ordine delle rispettive Compagnie si formino in cerchio; ed eseguito che ciò sia, entrerà esso Sergente-Maggiore nel suddetto cerchio; e, dopo avere attentamente osservata ed esaminata la decenza e pulizia di tutti essi, dimanderà loro se occorra ad alcuno di esporgli qualche cosa, o di dargli qualche Supplica per essere a Noi rassegnata. E, ciò fatto, li licenzierà, perchè se ne ritornino a' loro propj posti.

§. CXXVI. Così pure esso Sergente-Maggiore ordinerà poi al riferito Ajutante-Maggiore che chiami e faccia avanzare su quello stesso sito, e formarvisi parimente in cerchio tutti i Tamburi, i Pifferi, i Piattini, e la picciola e grande Banda; ed eseguito che ciò sia, comanderà esso Sergente-Maggiore in primo luogo che la grande Banda soni di per se sola tutti i punti di Ordinanza, che dee ella saper sonare; comanderà poi in secondo luogo che i Tamburi, i Pifferi, i Piattini, e la picciola Banda li tocchino, e sonino essi ancora; e finalmente comanderà che tutti unitamente, grande Banda, Tamburi, Pifferi, Piattini, e picciola Banda anche eseguano lo stesso, a fin di attentamente osservare con qual perfezione gli uni, e l' altra di per loro il facciano, e con quale tutti insieme. Adempiuta che abbia

quest'

quest' ultima diligenza, tornerà esso Sergente-Maggiore dal Comandante-Governadore, e gli dirà che dipende da' suoi ordini di far ritirare il Corpo: perocchè, quanto al riveder gli Esercizj, e 'l saluto degli Ufiziali, siccome sono cose, che Noi medesimi abbiamo insegnate, e che sotto i Nostri propj Reali Ordini frequentemente facciamo ripraticare, così in tutto e per tutto ne dispensiamo il riferito Sergente-Maggiore.

§. CXXVII. E poichè, disciolto che siesi il Corpo dalla sua formazione, e ridotta la Gente a' propj Quartieri, dovrà l'Ajutante-Maggiore immediatamente portarsi dal Sergente-Maggiore, allora gli dirà egli quando voglia che vadano da lui i Cappellani, e 'l Medico, e 'l Chirurgo, perchè possa esso Ajutante-Maggiore farne loro comunicare l'avviso, riserbandosi di abboccarsi egli medesimo col Comandante-Governadore per appuntar con lui il giorno, l' ora, e 'l luogo, quando, e dove farsi la visita, e numerazione della Cassa.

§. CXXVIII. Co' Cappellani conferirà esso Sergente-Maggiore intorno a tutto ciò, su di che possa occorrergli di conferir con essoloro, e massimamente se nel plico delle Relazioni ve ne abbia egli trovata qualcuna da essi formata. Col Medico poi, e col Chirurgo discuterà egli con somma accuratezza a parte a parte le rispettive Relazioni loro, non senza però averle prima di per se confrontate colle notizie già da lui medesimo di tempo in tempo raccol-

colte, e distintamente annotate (siccome fu dianzi avvertito nel §.C. di questo stesso Capitolo), perchè ne rimanga nel suo concetto, il più esattamente che sia possibile, accertata la verità.

§ CXXIX. Quanto alla visita e numerazione della Cassa, è Nostra Real volontà che non altramente sia essa dal Sergente-Maggiore praticata, se non tutta alla presenza, e coll' intervento così del Comandante-Governadore, come del Capitan Cassiere. E poichè il principal fine, a cui sì fatta visita e numerazione dee essere indiritta, si è quello di comprovare che l' attual reale stato di ciascun fondo di essa Cassa sia precisamente tale, qual trovasi appunto nelle Relazioni, o sien Mappe del Capitan Cassiere espressato, perciò vogliamo che siccome venga di mano in mano ogni fondo visitato, e numerato, così vada pure il Sergente-Maggiore o cifrando per la sua memoria (posto che sia rinvenuto giusto) quella propia Relazione, o sia Mappa, che gli corrisponde, o apponendovi quelle note, che gli si appartengano, in caso che tal non sia rinvenuto.

§. CXXX. Finalmente, terminate che abbia esso Sergente-Maggiore tutte le suddette esattissime diligenze, ed esaminata anche a parte a parte la giustizia, che assiste a ciascun di coloro, che gli abbian date delle Suppliche per essere a Noi rassegnate, si applicherà a formare la general Relazione, che dee alla Nostra Sovrana- intelligenza sommettere di risulta di sì fatta sua Rivista d' Inspezione, soggiu-

giugnendo a ogni capo di essa il suo sentimento, secondo che rispettivamente gli sembri che meglio al Nostro Real Servizio, e alle giuste e clementi intenzioni Nostre si convenga e conferisca; a fin che possiam Noi poi colla più accertata desiderabil soddisfazione del Nostro Real Animo pronunziar le corrispondenti supreme determinazioni Nostre su ciascuna cosa; e, soscritta che l'abbia, egli medesimo a Noi in dirittura la presenterà, unendo al tempo stesso a quella pure tutte le soprammentovate Suppliche da lui raccolte.

§.CXXXI. In conseguenza del riferito ufizio d'Inspettore, che, siccome sta detto, la distinta e privilegiata condizione di questo Nostro Real Corpo in esso Sergente-Maggiore fa ricadere, è Nostra Sovrana volontà che da lui sieno spedite, soscritte, e contrassegnate tutte le Licenze, che paja, e piaccia a Noi di concedere, o decretare agl'Individui di esso Nostro Real Corpo, senza che a niun altro s' intenda mai tal facultà legittimamente conferita.

§. CXXXII. Al Sergente-Maggiore sussegue nel ruolo dello Stato-Maggiore l'Ajutante-Maggiore; Impiego, ch'è stato instituito appunto in tutti i Corpi delle Nostre Truppe così per valere di sussidio colla sua assistenza e attività al suddetto Sergente-Maggiore nell'adempimento delle sue disposizioni, come per supplirne interinamente le veci tutte le volte, che o venga a trovarsi quegli legittimamente impe-

dito di esercitar le sue funzioni, o venga a trovarsene vacante il propio Impiego. Se non che tanto più è stato esso da Noi considerato necessario in questo Nostro Real Corpo, quanto che, essendo tali le cure, e le incumbenze al Sergente-Maggiore addossate, che ben debbono mantenerlo tutti i dì bastantemente occupato, è forza che'l suddetto Ajutante-Maggiore più spesso di quel, che accade negli altri Corpi delle Nostre Truppe, abbia a trovarsi nel caso di doverne disimpegnar le veci, quando in una, e quando in un' altra delle sue ordinarie funzioni; e quanto che per lo stesso risguardo appunto il medesimo Sergente-Maggiore più preciso bisogno ha di tenere immediatamente dopo di lui un Ufiziale intelligente e perito, a cui potere in ogni occorrenza confidar l'esecuzione de' suoi provvedimenti.

§. CXXXIII. Coerentemente a ciò, che sta detto, vogliamo ch'esso Ajutante-Maggiore riconosca in tutto e per tutto per suo immediato Superiore il mentovato Sergente-Maggiore; e che perciò tutta quella frequente assistenza gli faccia, e con tutta quella pronta attività l'adempimento delle disposizioni di lui proccuri, che al carattere del suo Impiego espressamente si appartiene.

§. CXXXIV. Vogliamo bensì ch' egli in ciascun caso supplisca, siccome indicammo, le veci del suddetto Sergente-Maggiore nell' esercizio delle sue ordinarie funzioni, così allorchè se ne trovi quegli legit-

legittimamente impedito, come allorchè se ne trovi vacante il propio Impiego : Bene inteso ad ogni modo che non dee giammai stimarsi compresa fra le riferite ordinarie funzioni di esso Sergente-Maggiore qualunque di quelle, che all'usizio d'Inspettore abbiano alcun rapporto ; le quali è Nostra precisa Real volontà che solo da esso propio Sergente-Maggiore sieno sempre esercitate.

§.CXXXV. Tutte le volte, che debbano i novelli ammessi dare il loro giuramento, si apparterrà a esso Ajutante-Maggiore di adempiervi quelle parti, che con sì chiara e minuta distinzione sono state già da Noi per rispetto a esso spiegate nel §.CVII. di questo stesso Capitolo, delle quali perciò stimiamo superfluo di far quì nuovamente menzione.

§.CXXXVI. Lo stesso diciamo ancora in risguardo a tutto ciò, che al medesimo Ajutante-Maggiore si aspetta di fare al tempo delle Riviste d'Inspezione, rimettendocene ugualmente a' §§. CXXV., CXXVI., e CXXVII. dello stesso presente Capitolo.

§.CXXXVII. Quel nonpertanto, che con particolar premura al suddetto Ajutante-Maggiore intendiamo d'incaricare, si è di applicarsi il più diligentemente, che gli sia possibile, a rilevare e discernere la buona, o cattiva indole, la molta, o poca applicazione, e il più, o meno di abilità, e attività di ciascun Basso-Ufiziale, perchè possa di tempo in tempo renderne con tutta imparzialità informato il Sergente-Maggiore, al qual tanto a Noi preme che sien

ſien sì fatte loro circoſtanze fedelmente rapportate, e fatte note.

§.CXXXVIII. A eſſo Ajutante-Maggiore ſi apparterrà ſempre l' incarico di compilare i Proceſſi Informativi, laddove avvenga il caſo di doverſene alcuno compilare contra qualche Individuo di queſto Noſtro Real Corpo; e a lui ugualmente ſi apparterrà per conſeguenza di ſoſtener poi le parti di Fiſcale nel corriſpondente Conſiglio di Guerra da celebrarſene. Se non che è Noſtra Real volontà ch' egli ſommetta ogni volta alla conſiderazione del Sergente-Maggiore il Proceſſo, che avrà compilato, innanzi di far la dimanda della convocazione del Conſiglio di Guerra; perchè, eſſendovi qualunque ſieſi picciola irregolarità traſcorſa, poſſa quegli avvertirnelo, e ſuggerirgliene la debita rettificazione, ſecondo che già prevenimmo nel §.CXV. di queſto preſente Capitolo.

§. CXXXIX. Quanto poi all' eſercizio, o ſia al pratico diſimpegno delle ſue giornaliere funzioni, alternerà eſſo Ajutante-Maggiore con que' tali Alfieri delle Compagnie Fuciliere, a' quali, ſiccome già dicemmo, ſarà ſtato da Noi conceduto di dragonar da Ajutanti. La qual coſa però vogliamo che ſia regolata in guiſa che a ogni ſettimana di eſſo Ajutante-Maggiore ſuſſeguano tutte quelle de' ſuddetti Alfieri; perchè a queſto modo torni ordinariamente ciaſcuno ogni tante ſettimane a far la ſua.

§.CXL. Ciò dunque preſuppoſto, prima di ogni altro

altro è Nostra Real volontà che quel tale Alfiere, il qual viene a trovarsi dragonando da Ajutante, cioè faccendo la sua settimana da Ajutante, si riconosca in tutto e per tutto, siccome appunto del soprammentovato Ajutante-Maggiore sta detto, subordinato immediatamente al Sergente-Maggiore, come a colui, dal qual dee egli diariamente ricevere tutti gli ordini, che o da Noi, o dal Comandante-Governadore vengan dati, e dalla cui direzione dee egli dipendere.

§.CXLI. Siccome il preciso incarico dell'Ajutante di Settimana è quello d'invigilare sulla disciplina, la propietà, e gli andamenti degl'Individui del Corpo, e sulla distribuzione del Servizio, e la sua osservanza, e sulla meccanica e pulizia de' Quartieri; così vogliamo che si stimi egli indispensabilmente obbligato di trovarsi ogni mattina di bonissima ora al Corpo di Guardia del propio Picchetto, innanzi al quale, fattivi venire i Sergenti, e Sotto-Sergenti delle Compagnie (che coll' intelligenza del Capo-Comandante di tal Guardia farà egli avvisare dal Caporale, o Spezzato della medesima Guardia), raccoglierà da essi tutte le novità rispettivamente occorse nelle suddette Compagnie durante il corso della notte, cioè dalla Ritirata in poi; perchè possa o immediatamente (se ce ne ha qualcuna, che ciò esiga), portarsi a darne parte al Sergente-Maggiore, e anche dopo di lui al Comandante-Governadore, bisognando, o farlo dopo aver vedute e visitate le genti,

genti, che debbono entrar di servizio, e veduti e visitati pure i Quartieri di tutte le Compagnie, secondo che più appresso sarà spiegato.

§. CXLII. Adempiuta questa prima diligenza, sempre che non gli occorra di andare, siccome sta detto, nè dal Sergente-Maggiore, nè dal Comandante-Governadore, si applicherà il citato Ajutante di Settimana immediatamente, o (occorrendogli di andarvi) al suo ritorno, a visitare e osservar con tutta accuratezza gl' Individui del prossimo entrante servizio, perchè niuno ve ne sia, il qual si trovi o non decentemente pettinato, o impropiamente vestito e calzato, o co' suoi fornimenti di corame mal conci, nè ben nettati, o colle sue armi mal pulite, e non correnti, o senza le corrispondenti munizioni nella sua cartoccera: e, laddove ne scorga qualcuno in qualunque di sì fatte cose difettuoso, è Nostra Real volontà che ne attribuisca egli tutta la colpa a quel tale Sergente, o Sotto-Sergente, della cui Squadra quegli sia, e che conseguentemente gliene imponga l' adeguata mortificazione, faccendo sempre intanto o emendar subito il riconosciuto difetto, se è emendabile all' istante, o cambiar l' uomo, sul quale ricade, se non n'è facile e momentaneo il ricomponimento.

§. CXLIII. Dopo ciò, se sarà a lui riuscito di sbrigarsi in breve da sì fatta diligente visita e osservazione, e stimerà di averne il tempo, passerà egli a visitare e vedere a uno a uno i Quartieri delle Com-

Compagnie, a fin di riconoſcere in primo luogo ſe, dopo levati di letto tutti i riſpettivi Individui, ne ſieno ſtate aperte le fineſtre e porte, ſecondo che n'è ſtata nel §. LXXIV. di queſto Capitolo addoſſata la cura a' Sergenti, o Sotto-Sergenti di giornata; e ſe poi ſieno ſtati eſſi ſcopati, e ne ſieno ſtati raſſettati colla debita decenza i letti, e meſſe a' loro propj ſiti tutte le altre coſe; e ſe ſien provveduti di acqua, e niente vi manchi. Che, ſe mai parrà a lui di eſſerſi troppo intrattenuto nella viſita delle genti dell' entrante ſervizio, e di eſſere perciò già proſſima la ſpedizione della Parata delle ſuddette genti a' loro deſtini, ne atterderà egli prima il tempo, e ſi riſerberà di far poi, dopo la coſtoro marcia, la riferita viſita de' Quartieri.

§. CXLIV. Non iſtimiamo di aggiugnere quì altro intorno a' regolari modi di eſeguir la ſpedizione della ſuddetta Parata, eſſendone davanzo trita e riſaputa l' ordinaria pratica. Se non che Ci ſembra ſol neceſſario di avvertire che, laddove ſieno più di uno i Poſti, a' quali vengan deſtinate di Guardia le genti di queſto Noſtro Real Corpo, e che ſien di claſſi uguali i Capi-Comandanti de' loro contingenti, è Noſtra Real volontà in tal caſo che non altramente rimanga a ognun di loro aſſegnato il ſuo deſtino, ſe non per via di ſorteggio; e che a tal ſorteggio aſſiſta ſempre pure eſſo Ajutante di ſettimana; il qual vogliamo in oltre che, ſeguito il ſuddetto ſorteggio, non traſcuri mai di annotarſi nel

ſuo libro degli Ordini quale degli Ufiziali montanti (ſe ce ne ha), e quale de' Sergenti, o Sotto-Sergenti, e de' Caporali vada di Guardia a ciaſcun Poſto: a fin che, biſognandone in ogni futuro tempo la notizia, poſſa egli prontamente, e con tutta preciſione ſomminiſtrarla.

§. CXLV. Se, dopo ſpedita l' enunziata Parata, avrà egli lo ſteſſo Ajutante di ſettimana, per la diſtanza de' Poſti, baſtante tempo per portarſi dal Sergente-Maggiore, il farà egli allora, e ritornerà poi al Quartiere; in caſo contrario, vi attenderà prima il ritorno delle genti ſmontanti, e indi adempirà un tal dovere. E' Noſtra Real volontà ad ogni modo ch' egli ſi trovi ſempre nel Quartiere al ritorno de' riferiti Individui ſmontanti, a fin di vedere ſe vi ritornino tutti ſenz' eſſerſene affatto sbandato alcuno, e ſe vi ritornino colla debita regolarità, e colle armi e munizioni nello ſteſſo buono ſtato, in cui già le portarono al loro entrar di ſervizio.

§. CXLVI. O prima dunque, o dopo del ritorno delle menzionate genti, dovrà ogni mattina indiſpenſabilmente eſſo Ajutante di ſettimana portarſi dal Sergente-Maggiore a dargli parte di tutto ciò, di che gli occorra di ragguagliarlo intorno alle funzioni già da lui fino a quel punto adempiute, ſenz' ommettere di riferirgli ogni qualunque novità, che vi ſia forſe intervenuta.

§. CXLVII. In tutti poi i dì Feſtivi, dopo il ritorno al Quartiere de' ſoprammentovati Individui ſmon-

ſmontanti, faccendo egli, coll' intelligenza del Capo-Comandante del propio Picchetto, toccar da' Tamburi, e dalla picciola Banda i debiti ſegni per la Meſſa, l'uno dopo l'altro, a quell'ora, e con quell' intervallo, che gli ſarà ſtato dal Sergente-Maggiore ordinato, diſporrà che ſien tutte le Compagnie formate come in Battaglia, ancorchè ſenz'armi, e fatto quindi dar loro un quarto di converſione per metà di Compagnie, e ridottele conſeguentemente in Colonna, e meſſoſene egli alla teſta, preceduto dalla grande Banda, e da' Tamburi, e dalla picciola, le condurrà con tutto il buon ordine ad aſcoltar la Santa Meſſa. La qual pratica Ci ſta tanto a cuore che ſia con immancabil puntualità in ogni dì Feſtivo eſeguita, che non ſol vogliamo che in tali mattine a niuno affatto ſia permeſſo di uſcir dal Quartiere prima di eſſere ſtata eſſa eſeguita, ma vogliamo ancora che, dopo formate, ſiccome ſta detto, le genti in Battaglia, faccia eſſo Ajutante di ſettimana alla ſua preſenza chiamarle tutte per Piedi-liſta da' riſpettivi loro Sergenti, o Sotto-Sergenti, a fin di accertarſi di ogni qualunque mancanza occorrente forſe nel loro numero.

§.CXLVIII. Ancorchè l'ordinaria maniera tenuta da tutti gli altri Corpi delle Noſtre Truppe, e sì rigoroſamente a eſſi inculcata per riſpetto al loro cotidiano deſinare non Ci ſia paruta affatto accomodabile nè alla multiplicità di que' ſervizj, a' quali tenghiamo deſtinato queſto Noſtro Real Corpo, nè

 al

al sistema delle sovvenzioni da Noi a' suoi Individui constituite, pure ad ogni modo, premendoci al sommo ch' essi nè lascino mai d' immancabilmente nudrirsi ogni giorno, e di cibi sani e giovevoli, nè il facciano con isconcezza, e senz'alcuna regolarità, è Nostro Real volere che 'l suddetto Ajutante di settimana non sol pigli dì per dì da' Sergenti, e Caporali esatto conto de' modi, che in ciò tengano i Reali Volontarj delle loro rispettive Compagnie, e Squadre, ma che sovente pure di per se stesso cerchi di accertarsene. E così è pure al tempo medesimo Nostro Real volere ch' egli con altrettanta attenzione vegga ed esamini ogni giorno impreteribilmente la qualità delle diarie razioni, che vengano a essi somministrate, e anche la quantità del loro peso, e della loro misura.

§. CXLIX. Siccome il Sergente-Maggiore è colui, al quale viene immediatamente dal Comandante-Governadore comunicato il giornaliero Santo e Contrassegno, ch' egli da Noi riceve, e sono immediatamente passati e ingiunti tutti gli ordini, che Noi a lui diamo; così dee l' Ajutante di settimana essere colui, che immediatamente poi dal suddetto Sergente-Maggiore gli ascolti e riceva, accompagnati anche da tutti quegli altri, che 'l soprammentovato Comandante-Governadore, o lo stesso Sergente-Maggiore, per la migliore intelligenza, e più facile e pronta esecuzione di essi, stimino di aggiugnervi, a fin che ne sia indi fatta la debita successiva distribuzione

ne a coloro, a' quali se ne appartenga l'adempimento. Perciò dunque vogliamo che 'l riferito Ajutante di settimana si stimi inescusabilmente obbligato di assistere a tal fine al menzionato Sergente-Maggiore in quell'ora, che dal medesimo Sergente-Maggiore per comune miglior comodo gliene venga precisamente assegnata.

§. CL. Qualora poi questo Nostro Real Corpo si trovasse per Nostra Sovrana disposizione a guarnire una qualche Piazza, in cui Noi non fossimo, sicchè dovesse l'Ajutante di settimana andare ogni dì a prendere l'Ordine dal Generale, che ne fosse il Comandante, in tal caso dovrà sempre esso Ajutante di settimana, alquanto prima dell'ora a lui assegnata per andarvi, portarsi dal Sergente-Maggiore, e dopo di lui anche dal Comandante-Governadore, a fin di sentire se tanto all'uno, quanto all'altro occorra di far fare presente per mezzo suo alcuna cosa al riferito Comandante della Piazza. E così dovrà del pari, dopo preso il citato Ordine, ritornar subito dallo stesso Sergente-Maggiore per comunicarglielo in voce, e quindi ricevere da lui que' tali altri particolari ordini, che dal Comandante-Governadore gli fossero stati dati, o che egli medesimo stimasse di aggiugnervi, per farne poi quella debita successiva distribuzione, che dianzi fu detta.

§. CLI. La pratica maniera intanto, la qual dee esso Ajutante di settimana tenere per far l'enunziata distribuzione degli ordini ricevuti, vogliamo

che

che ſia la ſeguente : Si porterà egli al Corpo di Guardia del propio Picchetto , e, faccendo (avuta che ne avrà il Sergente , o Caporale di Guardia la debita permiſſione del Capo-Comandante di eſſa) battere l'*Ordine* dal Tamburo della ſteſſa Guardia, aſpetterà che vi ſi raccolgano tutti i Sergenti , o Sotto-Sergenti di giornata co' loro riſpettivi Caporali, e con eſſi anche il Tamburo-Maggiore; e, allorchè niuno più debba aſpettarne, comanderà loro che forminſi accoſto a lui in cerchio innanzi al ſuddetto Corpo di Guardia , in guiſa però che 'l Sergente di Brigata venga a ſtare immediatamente alla ſua diritta , dopo di eſſo quel de' Granatieri, dopo di queſto quel della Compagnia Colonnella,e così ſucceſſivamente poi tutti gli altri delle ſette rimanenti Compagnie,e che per ultimo venga a trovarſi immediatamente alla ſua ſiniſtra quel, ch'è di Guardia allo ſteſſo Picchetto,e che alla diſtanza di due paſſi ſi fermi alle ſue ſpalle il Tamburo-Maggiore: debbono coſtoro tener tutti le loro armi co' calci a terra , e colle cime appoggiate alle braccia ſiniſtre ; e tener tutti pure colle loro mani ſiniſtre i riſpettivi libri,e calamaj, e colle deſtre le penne, e i lor cappelli ſotto le braccia ; ed eſſere ciaſcuno coperto alle ſpalle , alla diſtanza di due paſſi, dal propio Caporale colla ſua arme aſſicurata , e 'l ſuo cappello baſſo: e ſiccome tocca al riferito Sergente di Guardia non ſol di portarvi anch' egli il ſuo Caporale , ma di prendere in oltre pure altri quat-

quattro armati Fazionarj del suo contingente, e distribuirgli come altrettante Sentinelle all'esterior contorno del descritto cerchio, così vi debbono star questi piantati colle facce verso il di fuori, e colle loro armi in ispalla, a fin che niuno possa tanto accostarsi al suddetto cerchio, che sia a portata di ascoltare quel, che vi si dice. Tutto ciò disposto, e verificata da esso Ajutante di settimana l' assistenza di tutti i suddetti Sergenti, o Sotto-Sergenti, comincerà egli a nominare prima di ogni altro gli Ufiziali, ed enunziar il numero de' Sergenti, Caporali, e Reali Volontarj, che debbano la mattina seguente entrar di servizio; e comanderà in seguito al Sergente di Brigata che dichiari il preciso contingente di Sergenti, Caporali, e Reali Volontarj, che debba ciascuna Compagnia somministrare per compiere il totale del riferito vegnente servizio, secondo ch' è stato da esso Ajutante di settimana enunziato; e, dopo ciò, si porrà a dettare a' citati Sergenti, o Sotto-Sergenti tutti quegli altri ordini, che gli occorra di dettar loro: e, finita tal dettatura, e scontratone il contesto col far da uno degli assistenti Sergenti rileggere tutto lo scritto, darà egli la voce *all'Ordine*; servirà questa, perchè i Caporali copransi all' instante de' lor cappelli, e indi facciano un mezzo giro a diritta, per dare anch' essi le facce verso il di fuori, e presentino in fine le armi di concerto colle quattro Sentinelle: Subito che sieno già tanto gli uni, quanto le altre in sì fatta posizione, esso Aju-

Ajutante di Settimana, scoprendosi, darà il Santo e'l Contrassegno all'orecchio del Sergente di Brigata, e, appena datigli, farà che quegli anche all'orecchio glieli renda, per accertarsi se gli abbia bene e dirittamente intesi; e quindi, copertosi del suo cappello, attenderà che, passando essi dall'orecchio dell'uno a quello dell'altro Sergente, vengano di nuovo al suo orecchio dal Sergente del Picchetto renduti; allora, se gli riceve egli giusti e puntuali, tali quali gli ha comunicati, darà a'Caporali, e alle Sentinelle la voce *assicurate le armi*, e, disciolto il cerchio, licenzierà tutti; se poi gli riceve guasti ed equivocati, non darà già tale voce, ma prima si accosterà egli medesimo a ognuno de' Sergenti, o Sotto-Sergenti, e se gli farà rendere all'orecchio, per conoscere qual di essi abbia errato, e per far che di nuovo dallo stesso Sergente in poi passino esatti, e rettificati di ogni abbaglio.

§. CLII. Adempiuto quest'ufizio, ha l'obbligazione esso Ajutante di settimana di portarsi a comunicare al Sergente-Maggiore tutta la nominata distribuzione del Servizio, perchè possa egli annotarsela per formarne poi la Relazione, che dee a Noi la mattina seguente rassegnarne; e di passar di là a recar per iscritto e suggellato al Comandante-Governadore tutto ciò, che ha egli medesimo dettato al cerchio de' Sergenti, e tutta pure la stessa nominata distribuzione del Servizio con in testa il Santo, e'l Contrassegno.

§. CLIII.

§. CLIII. E' Nostra Real volontà che l'Ajutante di settimana assista immancabilmente sempre alla visita della sera ; durante la quale dee egli scorrere per ogni Compagnia, e in primo luogo osservare se tutti i Reali Volontarj vi si sieno presentati colle scarpe ben pulite e ingrassate, e co' lor codini disfatti, perchè trovinsi la mattina nella necessità di pettinarsi, e rifargli ; in secondo luogo raccogliere da' Sergenti, e Sotto-Sergenti le notizie così de' mancanti, se ce ne ha, come di ogni altra occorrente novità, a fin di poterne poi ragguagliare il Sergente-Maggiore, o anche il Comandante-Governadore, bisognando ; e finalmente badare se, dopo terminata la visita, i Sergenti, e Sotto-Sergenti nominino tutti il servizio nelle loro Squadre, senza che alcuno si riserbi di farlo poi dentro al Quartiere della Compagnia, volendo Noi che tutti i suddetti Sergenti, e Sotto-Sergenti adempiano questa parte mentre è ancora presente esso Ajutante di settimana, e può all'instante ascoltare i ricorsi di chiunque se ne senta forse indoverosamente aggravato. E perciò appunto vogliamo ch' esso Ajutante di settimana non sol tenga di continuo con seco tutti i torni de' servizj spettanti agli Ufiziali, e che secondo la loro regolarità sempre gli nomini ; ma che tenga pure tutti quei de' servizj spettanti a' Sergenti, a' Caporali, e a' Reali Volontarj, perchè con essi alla mano possa, occorrendo, verificar subito la giustizia, o l'ingiustizia di ogni qualunque ricorso in questa parte.

M §.CLIV.

§.CLIV. Oltre all'assistere alla suddetta visita, sarà sempre cosa molto propia dell'attento e oculato zelo dell'Ajutante di settimana di affacciarsi talvolta anche a' Quartieri delle Compagnie dopo la Ritirata, a fin di osservare se in tutti vi regni la debita tranquillità e quiete, e se vi si trovino tutte accese le lampade loro assegnate.

§.CLV. Una delle più importanti cure, che dee aver l' Ajutante di settimana, si è quella di badare se'l Medico, e'l Chirurgo facciano colla debita immancabile puntualità le loro visite ogni dì a tutti i Quartieri delle Compagnie, e la necessaria attenta assistenza a coloro, che (particolarmente ne' Nostri Siti Reali) se ne trovino, a cagion di qualche estemporaneo incomodo, in attuale bisogno.

§.CLVI. Non dee ommettere l'Ajutante di settimana di comunicare, il più presto che gli sia possibile, al Sergente-Maggiore tutti i Rapporti, che gli vengan dati da' Sergenti, Sotto-Sergenti, o Caporali delle Compagnie, risguardanti gli arresti, che gli Ufiziali di esse abbiano forse dati a' loro Bassi-Ufiziali, e Reali Volontarj; perchè sia sempre egli, siccome si conviene, uno de' primi a risapergli, e possa anche poi distintamente ragguagliarne il Comandante-Governadore.

§. CLVII. Siccome dee l' Ajutante di settimana assistere anch'egli il Sabato alle visite delle armi, e delle robe, che i Tenenti, e gli Alfieri unitamente han l' obbligazione di fare a tutti gl' Individui delle

delle rispettive Compagnie ; così vogliamo che sia poi sua cura di far formare impreteribilmente, dopò terminate tali visite, ciascuna Compagnia in cerchio, e di farvi da uno de' Sergenti, o Sotto-Sergenti leggere a voce bastantemente alta, e ben chiara e distinta que' tali Capitoli, e Paragrafi di questa Nostra Reale Ordinanza, che ne sono stati espressamente di Nostro Sovrano Ordine a tal fine estratti: perocchè non solo è Nostra premura che niuno Individuo affatto di questo Nostro Real Corpo ne rimanga ignorante, se non che tutti anzi se ne mostrino e confessino molto bene intesi, e appieno ammaestrati.

§. CLVIII. Tutte le volte, che questo Nostro Real Corpo debba mettersi sulle armi, sia per far gli Esercizj, sia per qualunque si voglia altra cagione, l'Ajutante di settimana sarà sempre quegli, a cui si apparterrà d' invigilare che ne sieno a' debiti tempi battuti, e sonati da' Tamburi, e dalle Bande i consueti segni, o sien tocchi di prevenzione, secondo che ne abbia egli dal Sergente-Maggiore avuti gli ordini.

§. CLIX. Poichè la Nostra somma premura di vedere ottimamente in questo Nostro Real Corpo dirette e adempiute fino le più minute diligenze attenenti così alle cose del Servizio, come alle interne meccaniche della sua pulizia, ed economìa, Ci ha fatto stimar propio d' instituire, oltre a tutti i Bassi-Ufiziali addetti alle rispettive Compagnie, un Sergente

gente di più, e di aggregarlo al ruolo, o sia alla pianta dello Stato-Maggiore; perchè, libero di ogni particolare attacco ad alcuna Compagnia, e di ogni altra spezial cura, possa tutto interamente applicarsi a disimpegnare il zeloso ufizio di Sergente di Brigata; perciò vogliamo che, dopo l'Ajutante-Maggiore, e i vicendevoli Ajutanti di Settimana, il suddetto Sergente di Brigata porti immediatamente l'esecutivo incarico tanto della nomina e distribuzione del Servizio spettante a' Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali di ciascuna Compagnia; quanto di tutte pure le giornaliere meccaniche, o sien pratiche risguardanti l'interna pulizia, ed economìa del propio Corpo. E, ciò posto, è conseguentemente Nostra volontà che per tale Sergente di Brigata il tengano e riconoscano tutti gli altri Sergenti, Sotto-Sergenti, Caporali, Reali Volontarj, e ogni altro qualunque Individuo dello stesso Corpo; e si stimino al tempo medesimo obbligati di prontamente e compiutamente eseguire tutto ciò, che da lui venga lor prevenuto così per rispetto alla nomina e distribuzione del sopraccitato Servizio, come per rispetto all' osservanza delle riferite meccaniche, o sien pratiche, e di ogni altra cosa spettante o al Nostro miglior servizio, o al maggior comodo, e decoro de' propj Individui. E, perchè appunto esiga egli quel decente rispetto, che al suo ufizio si compete, nè abbia mai luogo fra esso e gli altri Sergenti di questo Nostro Real Corpo alcuna equivoca altercazione,

ne , concediamo , e conferiamo a lui in forza di questa presente Nostra Reale Ordinanza il Grado di Alfiere ne' Nostri Eserciti , tenendoci altronde ben sicuri che non possa sì fatta decorazione , se non servire a lui di forte stimolo ognora per darci le più chiare desiderabili pruove della sua instancabile applicazione, e onoratezza nell'adempimento de' propj doveri.

§. CLX. In seguito di ciò, che sta detto, diamo al citato Sergente di Brigata così la facultà di fare delle discrete ammonizioni a tutti gli altri Sergenti, e Sotto-Sergenti , sempre che per l' esatto adempimento del suo ufizio vi si senta astretto , come la facultà in oltre di dare l' arresto , sia nel Quartiere, sia nel Picchetto, e fino anche nel Calabozzo a tutti i Caporali, e Reali Volontarj di qualunque Compagnia , in nome nonpertanto dell' Ajutante di settimana , e coll' obbligazione di darne sempre parte immediatamente così all' Ajutante di settimana, come all' Ufiziale pure di settimana della rispettiva Compagnia ; e , qualora sia per qualche più grave mancanza, anche al Sergente-Maggiore.

§. CLXI. Siccome, per quel che ne fu già dianzi indicato nel §.CLI., dee esso Sergente di Brigata essere sempre il primo ad assistere al circolo dell'Ordine ogni qualunque volta, che vi sieno i Sergenti delle Compagnie chiamati; così vogliamo che si stimi egli obbligato di ritenere a tutte le ore presso di se tanto la scala, o sia relazione di tutti i Bassi-

Ufi-

Ufiziali, secondo la rispettiva anzianità loro, quanto le note, o sien mappe di tutti i torni de' servizj (sia per la testa, sia per la coda) loro spettanti; a fin che qualsivoglia disposizione, che occorra di darsi per rispetto a' suddetti servizj nell' espressato circolo dell' Ordine, possa subito venir da esso per la parte, che a lui ne tocca, adempiuta; a fin che, vale a dire, possan subito esservi da esso nominati que' tali de' riferiti Bassi-Ufiziali, a' quali di giustizia si appartenga di esservi nominati. La qual nomina per altro dee esser sempre da esso pronunziata nello stesso citato circolo dell' Ordine alla presenza dell' Ajutante di settimana (o del propio Sergente-Maggiore, se sia egli, che abbia convocato il circolo dell' Ordine), e non mai altrove, o di per se solo.

§. CLXII. Coerentemente a ciò, che sta detto nell' antecedente §., vogliamo in oltre pure ch' esso Sergente di Brigata tenga per sua precisa obbligazione il carico di accuratamente informarsi giorno per giorno se da' rispettivi Bassi-Ufiziali delle Compagnie venga poi colla debita regolarità e giustizia fatta la nomina e distribuzione degli occorrenti servizj fra i propj Individui di esse, e di renderne successivamente esatto conto all' Ajutante di Settimana, e anche al Sergente-Maggiore, laddove il giudichi convenevole.

§. CLXIII. In conseguenza altresì del suo ufizio dee esso Sergente di Brigata essere il primo appunto a riconoscere, e verificar sempre i rispettivi contin-

tin-

tingenti di ciascun Servizio entrante, perchè trovi poi al suo arrivo già fatta tal necessaria diligenza l'Ajutante di settimana, e già pronte, e registrate le genti, che dee egli visitare, e rivedere.

§. CLXIV. Allo stesso Sergente di Brigata intendiamo di addossare espressamente anche il zeloso incarico di scorrere spesso spesso pe' Quartieri delle Compagnie, a fin di osservare se tutto ciò, che vi dée esistere, di fatto vi esista, e se vi sia ben tenuto, e conservato, acciocchè niuna ommissione, e trascuraggine vi prenda mai piè. E perciò vogliamo che tenga esso Sergente di Brigata presso di se altrettante Relazioni, quante sono le Compagnie di questo Nostro Real Corpo, nelle quali sia annotata, e inventariata ciascuna di tutte quelle cose, che rispettivamente esistono ne' loro Quartieri, colla distinta spiegazione al margine del preciso stato, in cui esse furono alle suddette Compagnie consegnate, e 'l preciso tempo, in cui tal consegna fu loro fatta. E, perchè non possa affatto dubitarsi dell'esattezza, e autenticità delle citate Relazioni, vogliamo che sia ognuna di esse soscritta da' Sergenti, e Sotto-Sergenti, che sono alla testa delle rispettive Squadre di ciascuna Compagnia.

§. CLXV. Oltre alle suddette Relazioni, e separatamente da esse, vogliamo pure che allo stesso Sergente di Brigata sien date da' riferiti Bassi-Ufiziali ogni mese, cioè ogni volta, che se ne fa la muta, altrettante soscritte Ricevute delle biancherie

da

da letto, che vengan loro consegnate, non dovendo tal consegna esser mai loro altramente fatta da coloro, che le imbiancano, se non coll'assistenza, e intervenzione di esso Sergente di Brigata.

§. CLXVI. Altrettante consimili Ricevute vogliamo ch' egli riscuota ancora da' medesimi Bassi-Ufiziali ogni volta, che venga alle Compagnie consegnata la nuova paglia pe' loro pagliacci, coll'espressa dichiarazione del preciso peso, che rispettivamente ne sia loro consegnato.

§. CLXVII. Dee essere eziandio cura dello stesso Sergente di Brigata che venga ogni dì distribuita a ciascuna Compagnia la rispettiva quantità d'olio, che alle lampade del suo, o de' suoi Quartieri, sia d'Inverno, sia di State, corrisponda; ed essere ugualmente sua cura poi che le suddette lampade vengano effettivamente tutte accese la sera, siccome appunto al maggior comodo de' propj Individui, e alla miglior decenza de' propj Quartieri in tempo di notte si conviene.

§. CLXVIII. Uno poi de' principali incarichi, che intendiamo di assegnare al suddetto Sergente di Brigata, si è quello di rivedere, e visitare il più attentamente e minutamente, che sia possibile, tutti a uno a uno i Quartieri delle Compagnie ogni volta, che questo Nostro Real Corpo o sloggi dalla Capitale per passare a qualcuno de' Nostri Siti Reali, o dall' uno di essi per passare all'altro, o da qualunque di essi per ritornare alla Capitale, a fin di riconoscere se

se qualche sorta di danno, o deterioramento vi sia stato da' rispettivi Individui cagionato, perchè, rimanendone subito da lui fedelmente avvertito o per mezzo dell'Ajutante di Settimana, o in dirittura il Sergente-Maggiore, possa non sol per le sue disposizioni venirne opportunamente ristorato il discapito seguitovi, ma possan venirne anche condegnamente mortificati i corrispondenti Bassi-Ufiziali, come coloro, che debbono sempre esserne tenuti mallevadori.

§. CLXIX. Dee essere anche pensiero di esso Sergente di Brigata, ogni volta che tali passaggi avvengono, di riscuotere anticipatamente da' riferiti Bassi-Ufiziali delle Compagnie le notizie delle minori, e maggiori vetture, che rispettivamente loro bisognino, e di formarne in seguito, e presentarne al Sergente-Maggiore una ben distinta relazione, perchè possa da esso esserne disposto il necessario provvedimento. La qual diligenza dovrà essere ancora dallo stesso Sergente di Brigata praticata in ogni qualunque altra occasione, in cui si convenga a questo Nostro Real Corpo d'imprendere, secondo le Nostre Reali determinazioni, alcuna marcia per terra.

§. CLXX. Ancorchè questi, de' quali sta fin quà detto, sieno i più precisi incarichi dell'espressato Sergente di Brigata, non dee egli ad ogni modo stimarsi meno obbligato di zelar pure colla maggior possibile attenzione su tutte quelle altre cose appartenenti alla disciplina, al buon ordine, e all' interna pulizia, ed economia del Corpo, sulle quali è stato

 da

da Noi già dianzi sì premurosamente incaricato all' Ajutante-Maggiore, e a' vicendevoli Ajutanti di Settimana di zelare; giacchè il principal fine appunto, per cui Ci è piaciuto d' instituire esso Sergente di Brigata, e di sì distintamente sopra gli altri decorarlo, si è stato quello di stabilire in esso un immediato perenne sussidio all' ufizio de' suddetti Ajutanti.

§. CLXXI. Perciò fra le altre cose ogni volta, che occorra che questo Nostro Real Corpo abbia, ovunque, e per qualunque motivo sia, a mettersi sulle armi, è Nostra Real volontà ch' esso Sergente di Brigata pratichi sempre con bastante anticipazione quelle stesse diligenze, che a' riferiti Ufiziali s' appartiene di praticare, perchè possano essi poi trovar tutte le cose in istato da non aver bisogno di molte emende, e riordinazioni, e più speditamente per conseguenza adempiere le parti loro.

§. CLXXII. Messo che indi siesi in marcia il Corpo, siccome niun fisso, e determinato luogo sta a esso Sergente di Brigata nelle sue righe assegnato, così dovrà egli, per tutta la lunghezza della Colonna indifferentemente scorrendo, badare in primo luogo che le righe di essa si mantengan bene coperte di petto a schiena, e ben diritte, e unite di spalla a spalla; e in secondo luogo che serbino esse sempre la debita distanza tra l' una e l' altra, se marciano aperte, o che l' una Compagnia, o mezza Compagnia la serbi per rispetto all' altra, se la marcia

cia è a righe ferrate; e che finalmente marcino tutti i Reali Volontarj a tempo co' tocchi delle casse, e col dicevole brio, e portamento. E così dovrà egli ugualmente poi badare che sien da' riferiti Reali Volontarj eseguite colla debita esatta regolarità tutte le mosse, e azioni, che secondo i comandi, che ne vengan loro dati, imprenderanno a fare, allorchè, formato il Corpo in Battaglia, comincerà ad operare quel, che operar dee, mantenendosi a tal fine alla coda sempre della suddetta formazione.

§. CLXXIII. Essendoci paruta non sol convenevole, e decorosa, ma anche importante cosa di aver sempre in questo Nostro Real Corpo un ottimo assortimento di Tamburi, Pifferi, e Piattini, perchè, aggiunta loro la picciola Banda, ne risultasse tutt' insieme il più perfetto, e meglio accordato concerto, che desiderar si potesse nell' espressione de' tocchi di Guerra, abbiamo perciò stimato tanto più necessario di stabilire alla lor testa, a somiglianza degli altri Corpi delle Nostre Truppe, un Tamburo-Maggiore, quanto che la multiplice diversità de' menzionati strumenti se n' è mostrata a' Nostri Reali Squardi più bisognosa. Ciò posto, siccome a esso Tamburo-Maggiore addossiamo il carico di dirigere, ammaestrare, ed esercitare il riferito Corpo de' Tamburi, Pifferi, Piattini, e picciola Banda, così vogliamo, e rigorosamente comandiamo che tutti i suddetti Individui per tale loro Capo, e Maestro uniformemente il tengano, e riconoscano; e che per

conſeguenza prontamente, e ſenza replica gli ubbidiſcano in tutto ciò, che da eſso venga loro ordinato così per riſpetto a' ſervizj, che ſi appartenga loro di fare, come per riſpetto alla ſcuola, e all' eſercizio, che debbon coltivare, e ad ogni qualunque altra coſa al Noſtro miglior ſervizio tendente.

§. CLXXIV. In ſeguito di ciò, che ſta detto, concediamo a eſſo Tamburo-Maggiore la facultà non ſolo di far delle ſerie ammonizioni, ſempre che ſien neceſſarie, a ciaſcuno de' ſuddetti Individui a lui ſubordinati, ma di dar loro anche l'arreſto nel propio Picchetto, e fino nel Calabozzo, laddove il giudichi giuſto, e al Noſtro miglior ſervizio convenevole, in nome però dell' Ajutante di Settimana, e coll'obbligazione di renderne ſubito inteſo, e diſtintamente informato così il Sergente, o Sotto-Sergente della Compagnia, e Squadra, a cui l' Arreſtato ſia addetto, come l' Ajutante di Settimana altresì pure.

§. CLXXV. Stante il carico, ch'è al riferito Tamburo-Maggiore addoſſato, della nomina, e diſtribuzione de' ſervizj al Corpo de' Tamburi, Piſferi, Piattini, e picciola Banda ſpettanti, vogliamo ch' eſſo Tamburo-Maggiore aſſiſta ogni volta al circolo dell' Ordine alla diſtanza di tre, o quattro paſſi dalle ſpalle dell'Ajutante di Settimana, o del propio Sergente-Maggiore, ſe egli medeſimo vi ſi trovi alla teſta, perchè ſia a portata di riceverne tutti quegli ordini, o avviſi, de' quali al ſuo uſizio ſi appar-

partenga poi di disporne l'esecuzione.

§. CLXXVI. Conseguentemente imponghiamo allo stesso Tamburo-Maggiore l' obbligazione di serbar sempre presso di se così la Relazione, o sia scala delle anzianità de' menzionati Individui a lui sommessi, come la Mappa ancora de' torni de' loro servizj, perchè niuno aggravio venga mai in qualunque occasione ad alcuno di essi fatto nella nomina, e distribuzione de' suddetti servizj.

§. CLXXVII. Siccome poi la principale, e più stretta obbligazione di esso Tamburo-Maggiore si è quella di ammaestrare, e mantenere esercitati i riferiti Individui nella pratica delle lor funzioni, donde interamente dipende il conseguimento di un ottimo Corpo di Tamburi, Pifferi, Piattini, e picciola Banda, così vogliamo e rigorosamente comandiamo che una volta al giorno almeno ne sia da lui fatta loro la debita scuola; la qual non consista soltanto nel mostrare, e insegnar loro i migliori modi da fare uso de' rispettivi strumenti, ma nel fargli ancora effettivamente esercitar loro; perchè tutti ugualmente quella franca, e briosa perizia arrivino ad acquistarne, che Noi desideriamo: la durata della suddetta diaria scuola, ed esercitazione vogliamo che sia di due ore, o di una e mezzo almeno: e per rispetto al luogo, ove farsi, e all'ora, in cui farsi così nella Capitale, come in ogni altro de' Nostri Siti Reali, ne attenderà esso Tamburo-Maggiore la determinazione dal Sergente-Maggiore.

§.CLXXVIII.

§. CLXXVIII. Sopra tutto incarichiamo al citato Tamburo-Maggiore di badare attentamente alla particolare abilità di ciascuno Tamburo, e Piffero, perchè possa con ispecial diligenza applicarsi a condurre all' ultima possibil perfezione que' tali di essi, che meglio disposti, e più capaci riconosca per riuscire ottimi Tamburi, e Pifferi di Ordine; a fin che non arrivi mai ad esservene scarsezza al tempo, che o da Noi medesimi, o dal Sergente-Maggiore si abbiano a comandar gli Esercizj.

§. CLXXIX. Essendo esso Tamburo-Maggiore quegli, ch' è destinato a presedere, e soprantendere al Corpo de' Tamburi, Pifferi, Piattini, e picciola Banda, dee perciò essere a suo carico la cura di diligentemente visitare, e rivedere ogni volta tutti que' tali Individui del suddetto Corpo, a' quali spetti di entrar di servizio, a fin che non solo vi rechino essi in ottimo stato i rispettivi strumenti, e fornimenti loro, ma vi si appresentino pure con tutta la maggior desiderabile propietà, e pulizia armati, e vestiti: del che dichiariamo doverne esso Tamburo-Maggiore esser tenuto poi mallevadore dall'Ajutante di Settimana. Nè con minor diligenza vogliamo ch' egli visiti, e rivegga anche ogni volta gli strumenti, e le armi di coloro, che smontino di servizio, perchè non avvenga mai che rimanga presso di essi in cattivo, e sconcio stato o alcuno de' suddetti strumenti, e fornimenti loro, o alcuna delle loro armi.

§.CLXXX.

§. CLXXX. Molto più eſatta, e minuta per conſeguenza dee eſſere la ſua accuratezza nel praticar colla debita anticipazione la ſteſſa viſita, e riviſta su ciaſcuno de' citati Individui ogni volta, che debba tutto queſto Noſtro Real Corpo metterſi ſulle armi, qualunque ne ſia mai il fine, o l'occaſione: perocchè è certo ſenz' altro che non picciola parte di ſplendore, e decoro in tali congiunture a tutto eſſo Noſtro Real Corpo deriva dall' ottimo ſtato di sì fatta claſſe d' Individui.

§. CLXXXI. Non iſtiamo quì a dir coſa alcuna nè intorno al luogo, che dee eſſo Tamburo-Maggiore occupare, nè intorno allo ſcompartimento, che dee egli fare de' Tamburi, Piſferi, e Piattini, e picciola Banda così quando tutto queſto Noſtro Real Corpo ſi mette in marcia, come quando giugne in ſeguito a formarſi, ſia per far gli Eſercizj, ſia per qualunque ſi voglia altra funzione; perocchè ſi appartiene queſto a quella ſcuola, che sì frequentemente è ſtata, e tuttavia è da Noi medeſimi fatta a queſto Noſtro Real Corpo, e nella pratica de' cui inſegnamenti viene eſſo sì di continuo eſercitato.

§. CLXXXII. Quanto poi alla grande Banda, ſiccome ſarà Noſtra Real cura di averla ſempre compoſta tutta di ottimi Sonatori, così Ci diſpenſiamo facilmente d' imporre loro l' obbligazione di quella ſteſſa diaria ſcuola, della qual per riſpetto al Corpo de' Tamburi, Piſferi, Piattini, e picciola Banda è ſtato

ſtato dianzi da Noi parlato ; ma non per queſto però vogliamo che traſcurino eſſi di unirſi inſieme due volte almeno in ogni ſettimana per eſercitarſi a riandar tutti unitamente quelle tali ſonate, che a' tocchi di Guerra da Noi ſtabiliti ſono corriſpondenti , perchè ſempre più perfetto ne pervenga a riuſcire il concerto. E perciò appunto è ch' è ſtato da Noi nominato , e deſtinato uno di eſſi per Capo, e direttore di tutti gli altri, e abbiamo data a lui la facultà di comunicar loro tutti quegli ordini, e avviſi, che tocca a eſſi di eſeguire.

§.CLXXXIII. Vogliamo dunque che a eſſo Capo-Banda ſi appartenga il penſiero di ordinare le ſuddette doppie ſettimanali unioni , ſenza che poſſa affatto così in queſta, come in ogni altra coſa al Noſtro miglior ſervizio tendente diſubbidirgli alcuno de' riferiti Sonatori ; i quali anzi eſpreſſamente vogliamo che per tale Capo-Banda , e loro immediato Superiore il tengano, e riconoſcano. Quanto poi al luogo , e all' ora , ove , e quando ſi abbiano le citate unioni ad eſeguire così nella Capitale , come in ogni altro de' Noſtri Siti Reali, ne dipenderà eſſo Capo-Banda dal Sergente-Maggiore.

§.CLXXXIV. Poichè gli ſtrumenti ſonati da coloro, che formano la picciola Banda, non ſono, in quanto a' propj modi di uſarne , della perizia del Tamburo-Maggiore , ma di quella sì bene di eſſo Capo-Banda ; perciò imponghiamo a lui l' obbligazione di ſpeſſo ſpeſſo rinnovarne loro le debite inſtru-

ſtruzioni, e farne in ſua preſenza ripetere la pratica, a fin che niuna difficultà trovi poi il menzionato Tamburo-Maggiore nell' eſercitare unitamente con eſſi il Corpo de' ſuoi Tamburi, Pifferi, e Piattini, e poſſa ſempre più raſſodarſene il deſiderato ottimo concerto.

§. CLXXXV. Vogliamo ch' eſſo Capo-Banda abbia anche la cura di deſtinare per torno ſettimanale uno de' riferiti Sonatori, perchè durante la ſua ſettimana aſſiſta ogni dì al circolo dell' Ordine, così come il Tamburo-Maggiore pur vi aſſiſte; ed abbia poi l' obbligazione di recare a lui l' avviſo di qualunque novità, che per riſpetto alla grande Banda poſſa occorrervi, e che debba in ſeguito eſſo Capo-Banda a' ſuoi Individui comunicare.

§. CLXXXVI. Finalmente a eſſo Capo-Banda addoſſiamo il zeloſo incarico di badare inceſſantemente all' ottima conſervazione così di tutti gli ſtrumenti di uſo della grande Banda, come del ricco, e giornaliero veſtiario de' ſuoi Individui: perocchè è Noſtra Real volontà ch' egli ne ſia tenuto mallevadore, e maſſimamente in tutte le occaſioni di Eſercizj, di Parate, o di qualunque altre pubbliche funzioni di queſto Noſtro Real Corpo.

§. CLXXXVII. E perchè rimanga ſempre più accertato l' adempimento de' doveri del ſuddetto Capo-Banda, e conſeguentemente il Noſtro miglior ſervizio in queſta parte, concediamo a lui la facultà non ſolo di fare delle ſerie ammonizioni agl' Individui

della riferita grande Banda, e a quei della picciola, sempre che pel suo ufizio gli paja necessario di farle loro, ma di dare anche loro l'arresto nel propio Picchetto, laddove lo stimi giusto e convenevole, in nome bensì dell' Ajutante di Settimana, e coll'obbligazione di renderne subito fedelmente informato il suddetto Ajutante di Settimana, e anche poi il Sergente-Maggiore.

§. CLXXXVIII. Poichè siam Noi intimamente persuasi che non possa mai essere Nostro buono, e valente Soldato chi non è buono, e ortodosso Cristiano; perocchè, non sapendo egli adempiere fedelmente i suoi doveri inverso Iddio, non è possibile al certo che sappia fedelmente adempiergli poi inverso il suo Sovrano, e la sua Patria; la qual seconda obbligazione non d' altronde appunto deriva, e la sua forza prende, se non da quella prima; perciò, premendoci infinitamente che tali sien tutti gl'Individui di questo Nostro Real Corpo, abbiamo avuta special cura di somministrar loro soprabbondantemente quegli ajuti, i quàli Ci son sembrati i più conducenti a sì buono, e importante fine: ecco perchè fra le prime cose, alle quali abbiam Noi messa la Nostra attenzione, si è stata quella di provvedere il suddetto Nostro Real Corpo di tre PP. Cappellani, a fin che, così faccendo esso il suo servizio in mare, come faccendolo in terra, non glie ne venga a mancar mai l'opportuna assistenza.

§. CLXXXIX. In conseguenza dunque di ciò, che sta

sta detto, è Nostra Real volontà che in tutti i mesi, ne' quali non istà questo Nostro Real Corpo imbarcato, ma fa il suo servizio in terra, non manchi mai ogni dì uno de' suddetti suoi Cappellani di assistere a' Quartieri così per la celebrazione della Santa Messa la mattina, come per tutto ciò, che possa poi occorrervi in tutto il resto della giornata. Quale alternativa assistenza potrà da' riferiti Cappellani prestarsi per torno o diario, o settimanale, secondo che meglio, coll' intelligenza del Sergente-Maggiore, piacerà loro di concordemente determinarlo.

§. CXC. Siccome la ragionevol fiducia, che Noi prendiamo nel sacro zelo di essi PP. Cappellani, Ci fa stimar dispensati di ricordar loro cosa alcuna intorno a ciò, che si conviene a essi di fare per disporre alla propia stagione gl' Individui di questo Nostro Real Corpo all' adempimento del Precetto Pasquale, oltre a' Santi Esercizj Spirituali, che a tal fine appunto sono stati da Noi per quel tempo ordinati; così Ci piace altronde di far saper loro essere Nostra pia intenzione che con altrettanta pastoral premura proccurino essi di far lo stesso ne' dì prossimi alla Natività di Nostro Signore, alla Purificazione della Beatissima Vergine, titolo della Chiesa da Noi eretta ne' Quartieri del Nostro Real Sito di Caserta, e alla Festa del glorioso San Gennaro, principal Protettore delle Nostre armi, e de' Nostri dilettissimi popoli; perchè tutti, se è possibile, o la maggior parte almeno, ricorrendo le suddette Festi-

vità, sien vogliosi di ugualmente confessarsi, e comunicarsi.

§. CXCI. La più stretta ad ogni modo, e più precisa obbligazione, che intendiamo Noi di addossare a' citati PP. Cappellani, si è quella d' instruire incessantemente con facile, e caritatevol maniera nella Dogmatica, e Morale Cattolica dottrina così gli adulti Individui di esso Nostro Real Corpo, come i giovinetti figliuoli, e le altre genti delle famiglie di coloro, che si trovan fra essi di Nostro Real consentimento ammogliati: la quale obbligazione vogliamo Noi ch' essi immancabilmente adempiano in tutti i dì Festivi, la mattina con gli adulti dopo la celebrazione della Santa Messa, e 'l giorno poi con gli altri, de' quali sta fatta menzione; ma più frequentemente allorchè stieno per approssimarsi i soprammentovati tempi delle generali Comunioni.

§. CXCII. Ci piace in oltre di ricordare a essi PP. Cappellani che al loro propio ufizio si appartiene di proccurar sempre con prudente, e caritativo zelo il congruo riparo a qualunque siesi o scandaloso inconveniente, o licenzioso libertinaggio, che possa forse introdursi fra gl' Individui di questo Nostro Real Corpo, senz' ommettere per altro di averne riserbato ricorso a' Superiori, e fin anche a Noi medesimi, stimandolo necessario.

§. CXCIII. E che così pure allo stesso loro propio ufizio si appartiene di proccurar sempre, il più solleci-

lecitamente che alla lor pastorale efficacia sia possibile, l'amichevole riconciliazione di coloro, a' quali accada forse di contrarre qualche scambievole rancore, o di cadere in aperta inimicizia; perchè niuna mai ne sia durevole in questo Nostro Real Corpo, nel quale abbiam Noi somma premura che regni sempre la più perfetta desiderabil concordia, e tranquillità; a cui serva anzi di conferma e rassodamento quel virtuoso spirito di emulazione, che è Nostra Real volontà che vi sia da tutti fervorosamente coltivato.

§.CXCIV. Quanto poi alle parti, che a essi PP. Cappellani si spetta di adempiere così all'occasione delle Riviste d' Inspezione, come all' occasione del Giuramento de' novelli ammessi, senz'altro quì ripeterne, Ce ne rimettiamo interamente a' §§. CVII., CXXII., e CXXVIII. di questo stesso Capitolo, ne' quali tanto dell' una, quanto dell' altra è stata già da Noi fatta chiara e distinta menzione.

§. CXCV. Perchè Ci sta sommamente a cuore che in questo Nostro Real Corpo sia tutto fatto con istabile regolarità e ordinamento, Ci è perciò piaciuto d' instituirvi, oltre a tutti gli altri impieghi, anche quello di Segretario, del cui carico sia lo scrivere, e registrare tutto ciò, che per la buona e metodica condotta delle cose dello stesso Corpo occorra di porsi per iscritto, o serbarsi registrato: talchè, in conseguenza di sì provvida speciale instituzione, è Nostra Real volontà che l' essere qualunque

que ſcrittura, o regiſtro di eſſo Corpo di propio carattere del ſuddetto Segretario ſia appunto il primo, e più ordinario argomento, e contraſſegno della ſua autenticità, e legittimazione.

§. CXCVI. Ciò poſto, per conſeguire effettivamente quel, che di tutto propoſito abbiam Noi inteſo di conſeguire in forza di sì fatta ſpeciale inſtituzione, cioè che primamente niente in queſta parte venga traſcurato, e che ſecondamente il tutto vi ſia anzi nella miglior poſſibile maniera, e colla maggior deſiderabile fedeltà praticato, conoſciamo aſſai chiaro quanto debba importarci di conferir ſempre coteſto impiego a un Soggetto non ſolo inclinato all' applicazione, e di attiva, e diligente indole, e di adeguata capacità, e intelligenza, ma di conoſciuta probità e rettitudine ancora. Perciò appunto è che, quantunque abbiam Noi penſato di preſceglierlo ogni volta, potendo, dalla claſſe de' Sergenti dello ſteſſo propio Corpo, pure, attendendo alle rammentate ſtimabili circoſtanze, che debbono in lui ricadere, e alla ſua ſcelta determinarci, abbiamo ſtabilito, ſiccome in virtù di queſta Noſtra preſente Reale Ordinanza ſtabiliamo di attribuirgli ſempre il grado di Alfiere d' Infanteria de' Noſtri Eſerciti. Per tale Alfiere dunque vogliamo che ſia da tutti ſtimato e riſguardato, e che di tutte quelle preminenze, e diſtinzioni interamente goda, che a sì fatto grado, e carattere ne' ſuddetti Noſtri Eſerciti corriſponde.

§. CXCVII. La prima intanto delle ordinarie obbli-

bligazioni, che debbono intendersi a esso Segretario addossate, vogliamo che sia quella di trascrivere, e registrare giorno per giorno in un libro in foglio, (che da esso Segretario sarà conservato in quella stanza, la qual dal Sergente-Maggiore gli sarà nella sua propia casa a tal fine assegnata) ogni qualunque Ordine, che o da Noi medesimi sia al Comandante-Governadore ingiunto, perchè sia fatto poi da esso agli altri distribuire e comunicare, o che sia da esso stesso Comandante-Governadore in luogo, donde Noi fossimo assenti, di per se disposto; e così di trascrivervi, e registrarvi pure ogni qualunque disposizione, la qual venga colla Nostra Reale intelligenza, e approvazione, o con quella del citato Comandante-Governadore, data dal Sergente-Maggiore in quanto alle cose del suo incarico; coll' avvertenza di annotarvi sempre in testa il dì della sua distribuzione, e'l Santo, e Contrassegno in esso corrente, e di farvi apporre sempre pure in piè dal Comandante-Governadore la sua propia cifra, perchè in forza di essa ne rimanga in ogni futuro tempo comprovata la verità, e sussistenza.

§. CXCVIII. Conseguentemente sarà altresì obbligazione dello stesso Segretario di presentarsi ogni mattina al Comandante-Governadore a quell' ora, che gli verrà da lui indicata, perchè, occorrendogli di valersi di lui per qualunque cosa, la qual per affare e pendenza del Corpo debba porsi per iscritto, possa subito farlo, nè gli accada mai di dover-

vi

vi alcuna dilazione frapporre.

§. CXCIX. Del resto, siccome il Sergente-Maggiore è colui, il quale dee senz' altro per la natura del suo Impiego aver più frequente bisogno di esso Segretario, così a lui presterà egli la sua più assidua giornaliera assistenza, perchè non avvenga mai il caso, che per sua mancanza si trovi astretto il citato Sergente-Maggiore a differir la spedizione di tutto ciò, che in quanto a scritture gli faccia uopo pel Nostro miglior servizio di spedire.

§. CC. Sarà specialmente obbligato esso Segretario di trovarsi sempre presso il suddetto Sergente-Maggiore, allorchè gli venga appresentata qualche nuova Recluta, perchè così possa prima in presenza dello stesso Sergente-Maggiore leggerle a voce bastantemente alta, chiara, e distinta il III. Libro di questa Nostra Reale Ordinanza, secondo che sta disposto nel §. CVI. di questo Capitolo, come perchè possa poi distenderne, e registrarne la corrispondente Filiazione nel libro, che dal propio suddetto Sergente-Maggiore se ne conserva, secondo che altresì sta spiegato nel §. CV. dello stesso presente Capitolo.

§. CCI. Quanto poi a tutto ciò, che dee essere messo per iscritto, e a' modi, e al metodo, come dee esservi messo toccante a' diversi economici rami degl' interessi di questo Nostro Real Corpo, ce ne rimettiamo interamente a quel, che n' è stato da Noi con tutta la più minuta chiarezza e distinzione ordina-

dinato nel separato IV. Libro di questa stessa presente Nostra Reale Ordinanza; e perciò niente affatto C' intrattenghiamo quì a dirne.

§. CCII. Siccome da quel tanto, che già dianzi più di una volta Ci è occorso d' indicarne, si è potuto bastantemente argomentare di quale importanza Noi giudichiamo il buon servizio, che dovrà essere prestato a questo Nostro Real Corpo dal Medico, e dal Chirurgo, de' quali il tenghiamo, e il terremo sempre provveduto; così per Nostra maggior soddisfazione Ci è paruto necessario di prescrivere, e spiegare ne' seguenti §§. le principali almeno, e più precise obbligazioni, che intendiamo di addossar loro, e 'l cui perfetto adempimento Ci sta grandemente a cuore di esigere dalla lor valente perizia non solo, ma dal lor sincero, e onorato zelo sopra tutto.

§. CCIII. Primamente dunque è Nostra ferma Real Volontà che tutti e due essi sempre colà permangano, ove il suddetto Nostro Real Corpo permane, senza che mai per tutto un intero giorno, e molto meno per tutta un' intera notte punto se ne appartino; e che quivi sieno anche sempre o nello stesso recinto de' suoi propj Quartieri alloggiati, o il più prossimo a essi, che sia possibile; perchè non avvenga mai il caso di sperimentarsi alcuna mancanza della loro assistenza.

§. CCIV. Conseguentemente è Nostra ferma Real Volontà altresì che niuno di essi due o anticipi mai,

o pofponga nè meno di un folo tranfito la fua marcia tutte le volte, che a quefto Noftro Real Corpo convenga d'imprenderne qualcuna, fia per trasferirfi di Noftro Sovrano ordine a qualunque delle Noftre Piazze, fia per ufcire in Campagna, o femplicemente fin anche per paffare dall'uno all'altro de' Noftri Siti Reali, ma che marcino tutti e due fempre unitamente, e di pari paffo con effo, effendo quello appunto il tempo, in cui più facilmente può effervi bifogno della loro affiftenza.

§. CCV. Intanto, ovunque effo Noftro Real Corpo fi trovi, farà ordinaria obbligazione così del fuddetto Medico, come del fuddetto Chirurgo di lafciarfi vedere impreteribilmente ogni dì da ciafcuna delle nove Compagnie, perchè, effendovi qualche novità alle loro profeffioni attenente, poffa effere fubito loro manifeftata, e ricevere da effi all'inftante quel miglior provvedimento, che le fia convenevole; e fopra tutto perchè non fia mai differito il trafporto allo Spedale di que' tali Individui, che ne abbiano forfe bifogno. E, a fin che quefta importante diligenza venga da effi più opportunamente praticata, vogliamo che la pratichino alla propia ora della vifita della fera, fenza che nonpertanto ommettano mai di lafciarfi anche vedere ne' Quartieri di mattina per tutto ciò, che foffe potuto accadervi di nuovo nel corfo della notte.

§. CCVI. Sarà poi precifo lor dovere di vifitare attentamente, e riconofcere ogni nuova Recluta, innanzi

nanzi di esserne registrata la corrispondente Filiazione, a fine di accertarsi della bontà, e robustezza del suo complesso, e dell' interezza delle sue membra, e sopra tutto della valida sanità delle sue gambe, e della perfetta libertà delle sue articolazioni, volendo Noi che non ne sia mai dal Sergente-Maggiore registrata la suddetta Filiazione, se non dopo aver da essi riscossa una formal Certificazione per iscritto delle citate buone circostanze in essa concorrenti.

§. CCVII. Siccom' è prudente cosa il prevedere che, faccendo questo Nostro Real Corpo gli Esercizj a fuoco, possa talvolta alcun disgraziato accidente avvenirvi, così vogliamo che, quando esso li faccia, vi assista sempre immancabilmente il suo Chirurgo, perchè in ogni caso sia egli subito a portata di accorrere ove faccia di bisogno.

§. CCVIII. Sopra ogni altro è Nostra Real premura che tanto l' uno, quanto l' altro di essi due Professori non trascurino mai di rendere esattamente informato il Sergente-Maggiore di ogni qualunque cronico male, che da taluno Individuo venga forse contratto, subito che siensene essi abbastanza accertati, e che con molta più attenta vigilanza questo tal dovere adempiano per rispetto a' mali attaccaticci, perchè in forza de' suoi opportuni provvedimenti non arrivi mai questo Nostro Real Corpo a sperimentarne le triste conseguenze. E perciò a un tempo medesimo vogliamo che i suddetti Professori

non ommettano mai in sì fatte occasioni di suggerirgli pure tutti que' tali spedienti, che, secondo la loro arte e sperienza, stimino propj a praticarsi per estirparne gli efficienti motivi, e così proccurarne la general preservazione.

§. CCIX. Quanto finalmente alle Relazioni, che si appartiene loro di fare al tempo delle Riviste d'Inspezione, e quanto a' principali capi, e alle precise circostanze, che debbono esse contenere, Ce ne rimettiamo interamente al §. CXXIII. di questo stesso presente Capitolo, ove con tutta la più minuta e distinta chiarezza n' è stato da Noi ragionato. Se non che Ci piace quì di ricordare a' suddetti Professori colla debita rigorosa serietà l' imparziale esattezza, colla qual dovranno essi in sì fatto tempo apporre alle citate Relazioni i lor pareri per rispetto a que' tali Individui, che pensino di dichiarare o già divenuti, o molto prossimi a divenire inabili alla continuazione de' lor servizj, perchè poi non accada mai a Noi di accordare in seguito de' menzionati loro pareri i Nostri clementi risguardi, se non a coloro unicamente, che ne sien davvero, e con tutta giustizia meritevoli.

§. CCX. Poichè pe' prudenti motivi, che più appresso se ne troveranno indicati nel V. Capitolo di questo I. Libro, è stato da Noi giudicato utile, e confacentissimo partito quello di continuare anche in terra agl' Individui di questo Nostro Real Corpo la somministrazione de' loro averi parte in denaro con-

contante, e parte in altrettante diarie razioni di certi più importanti, e usuali capi di viveri, abbiamo perciò stimato precisamente necessario di ritener fisso e permanente in esso l' Impiego di Mastro di Razioni, il cui unico e particolare usizio sia quello di portare l' esecutivo economico maneggio di sì fatte Razioni così per rispetto all' introduzione de' loro generi, come per rispetto poi alla loro distribuzione.

§.CCXI. Prima di ogni altro dunque, è Nostra ferma Real volontà ch' esso Mastro di Razioni ponga tutta la maggiore possibile attenzione a riconoscere, ed esaminare a parte a parte ciascun capo de' suddetti generi al tempo, che dall' Assentista ne viene esibita la provvisione, perchè non mai ne ammetta alcuno, il qual non sia di quell' ottima qualità, che si conviene, e che da Noi si desidera. Ciocchè Ci sta tanto a cuore, e di tanta importanza Ci pare, che ne constituiamo esso Mastro di Razioni immediatamente mallevadore appresso di Noi.

§. CCXII. Coerentemente vogliamo che ogni volta, ch' egli abbia ammessa, e introdotta la provvisione di alcun genere di viveri, ne avvisi, e renda subito distintamente informato il Sergente-Maggiore, perchè posa, se vuole, portarsi anch' egli a riconoscerlo, e visitarlo, e farne fare que' saggi, che meglio stimi.

§. CCXIII. Siccome a eso Mastro di Razioni si appartiene di fare i biglietti, o sien le cartelle indi-

di-

dicanti al Dispensiere la precisa sorta, e quantità di viveri, che dee agli esibitori di esse consegnare, e, siccom' è stato da Noi per giusti e provvidi fini disposto che gl' Individui di questo Nostro Real Corpo non già ognuno di per se solo godano di tal somministrazione di viveri, ma a comitiva a comitiva, perchè appunto più vantaggioso rispettivamente ne riesca loro il godimento; così vogliamo che non altramente ne formi, e distribuisca esso Mastro di Razioni al propio tempo le corrispondenti cartelle, se non sempre in conformità di ciò, che glie ne venga prescritto dal Sergente-Maggiore, al qual si spetta di far lo scompartimento, o sia l' assegnazione delle suddette comitive. Solo bensì vogliamo che da sì fatta legge di accomunamento sieno esenti gl' Individui ammogliati, attesa l' obbligazione, ch' essi hanno di assistere alle propie famiglie. In seguito di ciò, che sta detto, proibiamo rigorosamente al suddetto Mastro di Razioni qualunque siesi anticipazione di tali cartelle, essendo Nostra costante Real volontà che la lor consegnazione venga da esso fatta al suo preciso corrispondente tempo, perchè niuna comitiva possa farne mai alcun abuso, ma valersene sempre per la propia sussistenza.

§. CCXIV. Vogliamo che in fine di ogni mese non altramente esso Mastro di Razioni esiga l' intero importo delle cartelle in tutto il mese distribuite, se non confrontando in primo luogo il total numero delle suddette cartelle collo scompartimento, o sia

sia assegnazione fattane dal Sergente-Maggiore; e riassumendo in secondo luogo a parte a parte le rispettive quantità de' viveri in esse espressi, perchè possa con tutta la debita distinzione esigerne i corrispondenti importi a tenore del partito convenutosene coll'Assentista.

§. CCXV. Poichè, per rendere più chiaro, facile, e regolare il conteggio, e pagamento delle citate cartelle alla fine di ogni mese, è stato da Noi disposto che 'l riferito Mastro di Razioni n' esiga per intero l' importo; perciò vogliamo che rimanga a carico di esso stesso Mastro di Razioni il detrarre da ciascuna cartella, e ritener presso di se le quantità diarie delle razioni spettanti a coloro, i quali siensi entro il corso del mese trovati nello Spedale, a fin di bonificarne, e restituirne poi il rispettivo importo alla Cassa del Corpo in fine di ciascun semestre, al tempo appunto, in cui, secondo i Nostri Reali Ordini, se ne formano, e chiudono gli Aggiusti: per questa guisa nè la mensuale esazione di esso Mastro di Razioni riuscirà punto intrigata, nè il semestrale Aggiusto delle Spedalità punto ritardato, o scoperto.

§. CCXVI. Da tutto quel tanto, ch' è stato da Noi ne' precedenti §§. disposto, e spiegato per rispetto all' Impiego del riferito Mastro di Razioni, si vede bene quanto provvida e opportuna cosa sia stata quella d' instituire anche in questo Nostro Real Corpo, siccome abbiamo fatto, l' Impiego di Dispen-

siere,

ſiere, perchè ſievi ſempre chi, niun' altra occupazione avendo, poſſa unicamente eſſere tutto addetto così alla buona cuſtodia e conſervazione, come all' eſecutiva occorrente diſtribuzione de' ſoprammentovati capi di viveri.

§. CCXVII. Prima di ogni altro dunque, ponendo Noi a carico di eſſo Diſpenſiere il ricettamento, e la cuſtodia di tutti i viveri componenti le razioni da Noi aſſegnate agl' Individui di queſto Noſtro Real Corpo, lui dichiariamo interamente mallevadore della cautela, e ſicurezza, colla qual ſi conviene che ſieno eſſi ſempre, e da per tutto guardati nella Conſerva, o ſia Diſpenſa, che glie ne ſarà a tal fine aſſegnata.

§. CCXVIII. Con altrettanta, o anche maggiore ſeverità imponghiamo allo ſteſſo Diſpenſiere l'obbligazione di bene e diligentemente governarne la conſervazione, perchè niun dannevole alteramento accada mai nella lor qualità, nè pervengan mai in qualunque modo a diſcapitar di condizione.

§. CCXIX. E perchè ſomma è la Noſtra Real premura per la più ſana e perfetta conſervazione de' riferiti viveri; perciò vogliamo ch' eſſo Diſpenſiere, ſenza alcuna riſerba, o eccezione, non ſolamente apra, moſtri, ed eſponga ogni qualunque capo di tali viveri al Sergente-Maggiore tutte le volte, che piaccia a lui di portarſi alla citata Diſpenſa a viſitargli e riconoſcerli; ma che prontamente anche faccia alla ſua preſenza tutti que' ſaggi, e ſcandagli, che a eſſo

esso Sergente-Maggiore paja bene di vederne co' suoi propj occhi praticare.

§.CCXX. Dichiariamo poi proibita affatto, e tolta ogni facultà a esso Dispensiere di estrarre, o distribuire altramente qualunque siesi quantità di sì fatti viveri, se non solo a tenore, e in conformità delle cartelle formatene dal Mastro di Razioni, che gliene vengano da' rispettivi interessati legittimamente, e al tempo debito esibite. Così che rimane a lui conseguentemente proibita, e tolta anche ogni facultà di anticipare, o accreditare a chicchessia qualsivoglia picciolissima quantità degli stessi viveri in conto di alcuna cartella, per farne poi in appresso la compensativa ritenzione; perocchè è Nostra ferma Real volontà che non ne sia mai da esso Dispensiere estratta, e consegnata porzione alcuna, se non solo al propio corrispondente tempo, e in forza della rispettiva cartella del mentovato Mastro di Razioni.

§. CCXXI. E, a fin che la distribuzione delle suddette razioni si faccia sempre con tutto il buon ordine, vogliamo che le vengano assegnate due ore in ogni mattina, e altrettante in ogni dopo pranzo, e quelle giustamente, che dal Comandante-Governadore saranno stimate più propie; e che al tempo di tali distribuzioni vi assista un Sergente immancabilmente, da esservi nominato o diariamente, o settimanalmente, la cui incumbenza sia di allontanarne ogni disordine, e confusione: pel qual fine diamo a

lui la facultà, sempre che accada di essercene giusto bisogno, di dare l'arresto in nome dell'Ajutante di Settimana a qualunque degl' Individui, che vi concorrono, e fino allo stesso Dispensiere; coll' obbligazione però di darne immediatamente distinto conto all'Ajutante di Settimana, e al Sergente-Maggiore.

CAPITOLO IV.

Vestiario, ed Armamento del Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

§. I. QUelle giuste e prudenti ragioni, che, siccome già indicammo, han fatto parere a Noi molto propia e util cosa il destinare questi Nostri Reali Volontarj a più specie di servizj, quelle stesse appunto Ci hanno anche determinati a stabilire, e assegnar loro più specie di vestiarj, e fornimenti, perchè ciascuna sorta di tali servizj sia da essi sempre adempiuta con quella maggior decenza, e facilità, che rispettivamente le si conviene.

§. II. Rimettendoci dunque in quanto a' vestiarj, e fornimenti loro assegnati per le altre sorte di servizj a quel, che ne viene da Noi disposto e ordinato nelle particolari Nostre Reali Instruzioni loro spettanti, Ci ristringiamo quì a prescrivere e ordinar solo il vestiario, i fornimenti, e l' armamento, de' quali è Nostra Real volontà che sieno essi Reali Volon-

lontarj provveduti, come Soldati di Fanteria; cioè sempre che prestano il lor servizio da tali, sia nella Capitale, o negli altri Nostri Siti Reali, sia in qualunque delle Nostre Piazze, sia in qualcuno de' Nostri Eserciti in Campagna. Ciò posto, vogliamo che i generi componenti questo tal loro vestiario, sieno una casacca, o sia giamberga di panno verde colle rivoltine, e picciolo collaretto dritto, e fodera di color rosso, e orlata tutta di picciolo cordoncino anche rosso; una sottovesta, e un pajo di calzoni anche di panno verde, l'una, e gli altri ugualmente dello stesso picciolo cordoncino orlati, con bottoni di metallo a color di oro, con sopra un'ancora di picciolo rilievo; due cappelli, cioè uno con bordo di lana dello stesso color di oro, guernito di coccarda nera, e di laccetti, e rosette de' colori dell' uniforme, e un altro senza il suddetto bordo per ogni dì, ma pure co' descritti laccetti, e rosette; due camice co' loro pettini; due cravattini di crini neri, e la loro fibbia; due paja di calzette di cottone bianco; due paja di scarpe di vacchetta con un pajo di fibbie di metallo a color di oro; un pajo di stivaletti di pelle nera; e una mocciglia: che i generi componenti i loro fornimenti sieno una padroncina di sola nera lustrata, con entro la sua cartoccera, e sostenuta da una larga coreggia di dante biancata colla sua corrispondente fibbia; e un cinturone dello stesso dante con piastra innanzi di metallo a color di oro per affibbiarsi, con sopra le tre

lettere R. B. M. di picciolo rilievo: e che i generi componenti il loro armamento ſieno un fucile con bacchetta di ferro cilindrica , e la ſua coreggia di dante; e una bajonetta.

§. III. I Granatieri poi vogliamo che, oltre al ſolo cappello di ogni dì, abbiano pure i loro berrettoni guerniti ſecondo che piacque a Noi fin da prima di ſtabilirgli; e così alla parte anteriore della coreggia di dante delle loro padrone una larga piaſtra di metallo a color di oro colla ſua guardamiccia, come alla parte poſteriore della ſteſſa coreggia i cappietti del medeſimo dante con entro la picciola accetta coverta della ſua borſa , ch' è ſolito darſi a' Granatieri; e che, oltre alle bajonette, abbiano anche le loro ſciable co' corriſpondenti coreggiuoli e fiocchetti di dante biancato (ciocchè vogliamo che s' intenda pure di tutti i Caporali de' Fucilieri) . E del pari vogliamo che tanto a' ſei Guaſtatori, quanto al lor Caporale ſien dati tutti i fornimenti , e ordigni loro corriſpondenti, ſecondo che ſono ſtati da Noi approvati pe' Corpi della Noſtra Fanteria.

§. IV. I Sergenti , e Sotto-Sergenti vogliamo che abbiano ſulle rivoltine delle loro caſacche un bordo di oro, baſtantemente largo i primi, e alquanto più ſtretto i ſecondi ; e che un ſimil bordo vi abbiano pure i Caporali, ma di ſeta a color di oro, e anche più ſtretto di quello de' Sotto-Sergenti: e che i medeſimi Sergenti, e Sotto-Sergenti abbiano così, oltre a' cappelli di ogni dì, i cappelli bordati di oro, come

come le loro padroncine di velluto nero con gallone di oro, e la sua cifra ricamata, e la rispettiva coreggia di dante anche di gallone di oro orlata; e, oltre ciò, i cordoni e fiocchi di seta e oro alle loro spade; e que' de' Granatieri lo scarlatto de' loro berrettoni similmente guernito di galloni di oro; e che non solo tutti i generi componenti il vestiario di essi Sergenti, e Sotto-Sergenti sieno di miglior qualità di quello degli altri restanti Individui, ma che abbiano ognuno in oltre, per conto di vestiario, due camice di tela fina co' loro corrispondenti manichetti e pettini, e, oltre alle due paja di calzette di cottone, un altro pajo di seta bianca.

§. V. Il Tamburo-Maggiore, i Tamburi, i Pifferi, i Piattini, e la grande, e picciola Banda vogliamo che, oltre a' giornalieri vestiti verdi loro assegnati, abbiano pure que' di Parata, le cui casacche sieno di color rosso, tutte riccamente guernite; cioè quelle del Tamburo-Maggiore, della grande, e picciola Banda di galloni di oro; e quelle de' Tamburi, Pifferi, e Piattini di trine di seta de' colori dell' uniforme.

§. VI. E finalmente vogliamo che gli Ufiziali abbiano due uniformi, l' uno per ogni dì, e l' altro pe' dì di parata, e di funzioni. L' uno tutto verde colle sole rivoltine e picciolo collaretto di scarlatto, e l' altro colla sottovesta, e i calzoni di scarlatto; ma senz' altra guernitura il primo, se non con un picciolo, e semplice orlo di ricamo sulle rivoltine,

e l' a-

e l'apertura delle maniche della loro caſacca, e con tre picciole ancore di fila di oro ſulle ſteſſe rivoltine, e due ſul collaretto; e l'altro poi orlato tutto di un ricamo di oro di quella grandezza, e quel diſegno, ch'è ſtato da Noi approvato; e i cappelli bordati di oro co' laccetti, e le roſette di oro e ſeta de' colori dell' uniforme; e di ſcarlatto, e gallonati di oro i cinturoni, e di ſeta e oro i cordoni, e i fiocchi delle loro ſpade (che ſono appunto le armi, che Noi vogliamo che uſino tutti gli Ufiziali di queſto Noſtro Real Corpo).

§. VII. Quanto alla limitazione del tempo, in cui è Noſtra Real volontà che ſieno i ſuddetti generi del veſtiario, de' fornimenti, e dell' armamento somminiſtrati agl' Individui di queſto Noſtro Real Corpo, Ci rimettiamo a quel, che n'è ſtato da Noi diſpoſto e determinato nel Libro IV. di queſta Noſtra Reale Ordinanza, ove appunto de' Conteggi, e Aggiuſti di tutti i ſuoi averi da Noi ſi tratta.

CAPI-

CAPITOLO V.

Differente varietà degli Averi degl' Individui del Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

§.I. SIccome una delle speciali Nostre cure è stata quella di proporzionare agl' Individui di questo Nostro Real Corpo quell'assistenza, o sia sovvenzione, di cui era giusto che fosse da Noi stimata meritevole ciascuna loro classe; così piace a Noi ora di partitamente spiegarne quì le Nostre Reali determinazioni, perchè possa ognuno degl'Individui di ciascuna classe tenerne quel conto, che a lui se ne appartiene.

§. II. Quel, che dunque tenghiamo assegnato a ciascuno de' quattro Sergenti de' Granatieri, è per conto di soldo mensuale ducati sette e grana cinquanta, e una cartella di Razioni pel valore di ducati due e grana trentacinque; e, oltre ciò, carlini due al giorno per conto di mensiglia, durante tutto il soggiorno di questo Nostro Real Corpo nel Sito Reale di Caserta: a ciascun Caporale de' suddetti Granatieri per conto di soldo mensuale ducati due e grana quaranta, e una cartella di Razioni dello stesso valore di ducati due e grana trentacinque, e, oltre ciò, un carlino al giorno per conto di mensiglia nel Nostro Sito Reale di Caserta: e questa stessa assistenza appunto tenghiamo assegnata a ciascuno de' sei Guastatori, col solo aumento di carlini quattro di

più

più al mese al loro Caporale per conto del suo soldo: a ciascun Granatiere, e a ciascuno de' loro Tamburi, Pifferi, e Piattini ducati due per conto di soldo mensuale, e una cartella di Razioni dello stesso sopraddetto valore di ducati due e grana trentacinque, e, oltre ciò, un carlino al giorno per conto di mensiglia nel Sito Reale di Caserta: a' primi quattro Sergenti de' Fucilieri, cioè a que' quattro, a' quali è poi assegnato in mare l'ufizio di Piloti, ducati nove e grana cinquanta per conto di soldo mensuale, e una cartella di Razioni dello stesso valore delle anzidette, e, oltre ciò, carlini due al giorno per conto di mensiglia nel Nostro Sito Reale di Caserta: a' quattro secondi Sergenti de' Fucilieri, cioè a que' quattro, a' quali è poi assegnato in mare l'ufizio di Nostromi, ducati sette e grana cinquanta per conto di soldo mensuale, e una stessa cartella di Razioni, e, oltre ciò, anche gli stessi carlini due al giorno per conto di mensiglia nel Nostro Sito Reale di Caserta: a' primi quattro Sotto-Sergenti de' suddetti Fucilieri, cioè a que' quattro, a' quali viene poi assegnato in mare l' ufizio di Artiglieri, ducati sei e grana sedici per conto di soldo mensuale, e una cartella di Razioni del solito valore, e, oltre ciò, grana quindici al giorno per conto di mensiglia nel Nostro Sito Reale di Caserta: a' secondi quattro Sotto-Sergenti, cioè a que' quattro, a' quali viene poi assegnato in mare l' ufizio di Timonieri, ducati cinque per conto di soldo mensuale, e una stessa cartella

tella di Razioni, e, oltre ciò, le ſteſſe grana quindici al giorno per conto di menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta: a ciaſcuno de' Caporali de' medeſimi Fucilieri ducati due e grana quaranta per conto di ſoldo menſuale, e una delle ſolite cartelle di Razioni, e, oltre ciò, un carlino al giorno per conto di menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta: a ciaſcuno de' Tamburi, Piſferi, e Piattini di eſſi Fucilieri (che ſono poi in Mare conſiderati come Mozzi) ducati uno per conto di ſoldo menſuale, e una ſolita cartella di Razioni, e, oltre ciò, grana ſette e mezzo al giorno per conto di menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta: a ciaſcuno Real Volontario Fuciliere ducati due per conto di ſoldo menſuale, e una conſueta cartella di Razioni, e, oltre ciò, un carlino al giorno per conto di menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta: a quel tale Real Volontario, che ſerve da Perrucchiere alla Compagnia de' Granatieri, e a quel tale de' Fucilieri, che, oltre al ſervir da Perrucchiere, ſerva anche da Cavaſangue, ducati ſei per conto di ſoldo menſuale, e la cartella di Razioni, e la gratificazione di menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta uguali a quelle di tutti gli altri Reali Volontarj; e agli altri reſtanti ſette lo ſteſſo ſoldo di ducati ſei, e la ſteſſa gratificazione di menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta, ſenza però cartelle di Razioni: al Sergente di Brigata poi ducati dodici e grana cinquanta per conto di ſoldo menſuale, e una ſolita cartella di Razioni, e,

R oltre

oltre ciò, carlini due al giorno per conto di mensiglia nel Nostro Sito Reale di Caserta, e anche altri ducati tre e grana cinquanta ogni mese, perchè possa egli pagarne la pigione della sua casa nella Capitale: al Tamburo-Maggiore, e a ciascun Sonatore della Banda ducati sei per conto di soldo mensuale, e un' ordinaria cartella di Razioni, e, oltre ciò, grana quindeci al giorno per conto di mensiglia nel Nostro Sito Reale di Caserta: a ciascuno de' PP. Cappellani ducati dodici per conto di soldo mensuale, e una solita cartella di Razioni, e, oltre ciò, altri ducati sei al mese per conto di elemosina per la celebrazione, e applicazione delle sue Messe; e anche altri ducati tre e grana cinquanta ogni mese, perchè possa pagarne la pigione della sua casa nella Capitale: al Segretario ducati dodici per conto di soldo mensuale, e una consueta cartella di Razioni, e, oltre ciò, carlini due al giorno per conto di mensiglia nel Nostro Sito Reale di Caserta: al Medico ducati sei per conto di soldo mensuale, e una solita cartella di Razioni, e, oltre ciò, altri mensuali ducati nove per conto di gratificazione, e anche altri ducati quattro e grana sedici e due terzi ogni mese per la pigione della sua casa nella Capitale: al Chirurgo ducati ventiquattro per conto di soldo mensuale, e una solita cartella di Razioni, e, oltre ciò, la stessa mensual gratificazione di ducati nove, e gli stessi altri ducati quattro e grana sedici e due terzi per la pigione della sua casa nella Capitale: al Mastro

ſtro di Razioni ducati nove per conto di ſoldo menſuale, e un'ordinaria cartella di Razioni; e, oltre ciò, altri ducati quattro e grana ſettantacinque ogni meſe per conto di gratificazione: e finalmente al Diſpenſiere ducati due e grana quaranta per conto di ſoldo menſuale, e una ſolita cartella di Razioni, e, oltre ciò, un carlino al giorno per conto di menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta.

§. III. E perchè è a Noi ſempre piaciuto, e ſembrato giuſto e convenevole di onorare con qualche parzial beneficenza tutti coloro, che e per la lunghezza, e per la bontà, e aſſiduità del loro ſervire ſe ne ſieno a' Noſtri Reali ſguardi renduti degni; perciò è che tra' ſuddetti Noſtri ſemplici Reali Volontarj ne tenghiamo parecchi aſſiſtiti di un migliore ſovvenimento di quello, ch' è ordinariamente a tutti gli altri aſſegnato; cioè al preſente Centoventuno con ducati tre per conto di ſoldo, oltre l'ordinaria cartella di Razioni, e menſiglia nel Noſtro Sito Reale di Caſerta. Talchè, laddove continui a parere a Noi tuttavia ſuſſiſtente in appreſſo il motivo di sì fatta equa, e benefica conſiderazione, non Ci ſarà mai grave di far ſempre di mano in mano ſubentrare degli altri in que' luoghi de' ſuddetti Centoventuno beneficati, che veniſſero vacando.

§. IV. Quanto poi agli Ufiziali di queſto Noſtro Real Corpo, ſiccome la lor diſtinta condizione e qualità, e l' interno Palatino ſervizio, che Ci ſtanno rendendo, Ci ha fatti abbaſtanza ſicuri del ſincero,

e fedelissimo attacco loro alla Nostra Real Persona, e del forte zelo, col quale agognano di distinguersi nell' adempimento de' loro rispettivi Impieghi; così Ci siam Noi trattenuti finora dallo stabilire, e assegnar loro alcun preciso sovvenimento, riserbandocene a miglior tempo la determinazione.

CAPITOLO VI.

Destino del Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

§. I. POichè la propia specie di servizio, per cui si trovi instituita una Truppa, è quella, che determina sempre le sue destinazioni; perciò appunto le multiplici, e diverse specie di servizj, pe' quali, secondo che fin da prima spiegammo, è stato da Noi instituito questo Nostro Real Corpo, anche multiplici, e diversi ne determina i destini. Conseguentemente dunque, siccom' è stato esso da Noi instituito per servirci non solo in mare, ma anche doppiamente in terra; così dee esso esser considerato come variamente destinabile in mare, e variamente in terra.

§. II. Or quanto al mare, ancorchè l'ordinario, e preciso destino, che gli tenghiamo Noi assegnato, sia quello di servirci ogni anno per tutti i mesi della buona stagione così di equipaggio, come di guarnigione nella Nostra particolare Reale Squadra di Galeotte, pure ad ogni modo vogliamo che si reputi

ti esso obbligato di servirci ugualmente su i legni di qualunque Nostra Armata Navale, laddove sia per parere a Noi propio in qualche occasione di destinarvelo, salve sempre nonpertanto le sue distinte e privilegiate prerogative.

§. III. Allorchè dunque esso Nostro Real Corpo stia prestandoci il suo servizio in mare, è Nostra Real volontà che osservi rigorosamente in tutto e per tutto quelle tali Nostre Reali Instruzioni, che particolarmente tenghiamo riserbate pel suddetto suo servizio in mare.

§. IV. E quanto poi alla terra, ugualmente dichiariamo che per tutto quel, che si appartenga al servizio, che dee esso prestarci nelle Nostre Cacce, al quale fin da principio dicemmo Noi di tenerlo anche destinato, vogliamo che osservi con pari esattezza in tutto e per tutto quelle altre tali Nostre Reali Instruzioni, che pur particolarmente tenghiamo riserbate pel suddetto suo servizio nelle Cacce.

§. V. Per ciò poi, che si appartiene al suo servizio in qualità di Corpo di Fanteria, ancorchè l'ordinario, e preciso destino, che gli tenghiamo Noi assegnato, sia quello di far parte della Guarnigione della Nostra Capitale, e de' Nostri Siti Reali, secondo che vi accada la Nostra permanenza, pure ad ogni modo vogliamo che si stimi esso obbligato di servirci ugualmente così in qualunque altra delle Nostre Piazze, come in qualunque de' Nostri Eserciti in Campagna, laddove sia a Noi per parer conve-

ne-

nevole di destinarvelo, sempre nonpertanto col pieno godimento di tutte quelle distinte, e privilegiate prerogative da Noi attribuitegli.

§. VI. Allorchè dunque esso Nostro Real Corpo stia prestandoci, ovunque si sia, il suo servizio da tal Corpo di Fanteria, è Nostra Real volontà che rigorosamente osservi esso in tutto e per tutto quel, che gli vien da Noi prescritto in questa presente Nostra Reale Ordinanza, la quale a tal fine appunto è stata da Noi scritta, e promulgata.

LI-

LIBRO SECONDO.

Nel qual si prescrive la gradata Subordinazione, che dee essere osservata dagl' Individui del Corpo de' Reali Volontarj di Marina, così ne' modi del lor servire, come in que' del lor convivere; e 'l pratico modo di bene adempiere i principali rispettivi loro doveri nelle funzioni del lor Servizio in Terra.

CAPITOLO PRIMO.

Gradata Subordinazione, che dee essere osservata dagl' Individui del Corpo de' Reali Volontarj di Marina, così ne' modi del lor servire, come in que' del lor convivere.

§. I. Omechè per la sperienza già fincra toltane abbiam Noi bastante ragione di supporre tutti gl' Individui di questo Nostro Real Corpo sommamente vogliosi di sempre più confermarci in quel vantaggioso concetto, in cui Ci siam dichiarati di tenergli; pure ad ogni modo, per accertar vie maggiormente all' avvenire l' effettiva felice riuscita loro così ne' modi del servire, come in que' del propio convivere, abbiam giu-

giudicato buona, e necessaria cosa di prescriverne distintamente loro nel presente Capitolo di queste Nostre Reali Ordinanze i più essenziali, e doverosi articoli.

§. II. Or non derivando d'altronde quell'unità, o sia riunione e conformità di azioni, che fa la vera forza del servizio di una Truppa, se non dalla ben ordinata rispettiva subordinazione de' suoi Individui, è perciò in primo luogo Nostra costante Real volontà che i semplici Reali Volontarj ne sieno colla più perfetta esattezza osservanti, nè solo inverso i propj Superiori e Ufiziali, ma inverso pure i Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali; nè col solo ubbidir loro ciecamente, allorchè stanno nelle attuali funzioni del Nostro Real servizio, ma col mostrarsi anche in ogni altro tempo, luogo, e incontro sempre inverso di essi decentemente attenti e rispettosi. Quindi è che, siccome dee saper molto bene ogni semplice Real Volontario essere sua precisa obbligazione di piantarsi, e scoprirsi, e tenersi col cappello basso, allorchè s' incontri con qualcuno de' suddetti Superiori e Ufiziali, finattantochè non sia quegli passato oltre; così dee saper pure esser sua precisa obbligazione di scoprirsi, e anticipare il saluto, allorchè s'incontri con qualcuno de' riferiti Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali.

§. III. E così del pari vogliamo che si comporti ogni Caporale inverso i Sergenti, e Sotto-Sergenti; e molto più poi ogni Sergente, e Sotto-Sergente inverso gli Ufiziali.

§. IV.

§. IV. E perchè tutti gli altri Corpi delle Nostre Truppe non fanno in sostanza, che un solo armonico tutto, vogliamo perciò pure che la stessa rispettosa osservanza i suddetti Nostri Reali Volontarj di Marina mantengano inversò gli Ufiziali de' citati altri Corpi, e la stessa convenienza e attenzione usino co' loro Sergenti, e Caporali; e che altrettanto gradatamente adempiano anche i mentovati Caporali, Sotto-Sergenti, e Sergenti dello stesso Real Corpo.

§. V. In conseguenza di quel, ch' è rimasto prescritto ne' due antecedenti §§. II. e III. debbono molto più mostrarsi attenti e rispettosi i mentovati semplici Reali Volontarj inverso i propj Caporali; i Caporali inverso i Sotto-Sergenti, e Sergenti; e costoro inverso gli Ufiziali in tutte quelle occasioni, le quali abbiano alcun rapporto al Nostro Real servizio. E perciò ogni qualunque volta, che, trovandosi qualcuno di essi semplici Reali Volontarj senz' armi, gli venga da qualcuno de' Caporali, de' Sotto-Sergenti, o Sergenti comunicato e ingiunto qualche ordine appartenente al Nostro Real servizio, dovrà egli ascoltarlo scoperto, e tenendosi col cappello basso; e, trovandosi armato, col cappello in testa sì, ma rimanendosi fermo, ben piantato, e colla sua arme in ispalla: e la stessa rispettosa maniera dovranno osservar gradatamente pure in tali occasioni i Caporali co' Sotto-Sergenti, e Sergenti, e molto più questi ultimi con gli Ufiziali; colla sola differenza che, anche trovandosi armati, vi si terranno scoperti,

ti, e col cappello basso, non dovendo già tener l'arme in ispalla, ma assicurata.

§. VI. Tanto maggiormente debbono poi in sì fatte occasioni tutti i suddetti semplici Reali Volontarj, Caporali, Sotto-Sergenti, e Sergenti usare gli uni rispettivamente per gradi inverso gli altri il più compiuto ed esatto rispetto ne' modi del lor parlare: e perciò rimane loro in primo luogo assolutamente vietato di replicare, o mostrar qualunque siesi più picciol segno di risentimento, allorchè venga loro comunicato e ingiunto qualche ordine spettante al Nostro Real servizio; e solo, avendo de' veri, giusti, e permessi motivi di scusarsene, potranno colla più riverente e sommessa maniera spiegargli, ma senza mai reiteratamente insistervi, o ostinarvisi. Con altrettanta severità rimane loro in secondo luogo anche vietato di dar qualunque siesi più picciolo indizio d'intolleranza, o alterazione, allorchè venga agli uni rispettivamente dagli altri fatta qualche riprensione; ma dovranno sempre ascoltarla, e accoglierla colla debita mansuetudine e rassegnazione.

§. VII. Ma d'altra parte vogliamo pure ugualmente che sappiano, e intendano molto bene in primo luogo gli Ufiziali, e assai più in secondo luogo i Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali che rimane loro in tutto e per tutto proibito di usare delle impropie, sconce, e ingiuriose parole così nel comunicare e ingiugnere gli uni rispettivamente agli altri qualche ordine appartenente al Nostro Real servizio,

vizio, come nel far qualche riprensione, dovendo sì bene in tali occorrenze serbare quel serio, e decente contegno, che si conviene, ma senza mai trascorrere in qualunque siesi offendente impropietà, e asprezza : perocchè sopra tutto le riprensioni debbono sempre esser fatte pel solo buon fine di veder corretto ed emendato il ripreso, e non già avvilito.

§. VIII. Ancorchè la pronta, e volonterosa maniera, colla qual ciascuno Individuo di questo Nostro Real Corpo si fa premura di ben servirci, non Ci dia (siccome già dianzi accennammo) alcun ragionevole motivo di dubitar punto del loro fedele e appassionato attacco al Nostro Real servizio, pur vogliamo ad ogni modo ch' essi capiscano, e tengan per fermo che non mai più gravemente si manca di subordinazione, e se ne offendono le leggi, se non allora appunto, quando si prorompe in mormorazioni, e lagnanze o contra i propj Superiori e Ufiziali, o contra i rigori, e gl' incomodi del servizio, o contra il creduto ritardo degli avanzamenti, o contra la supposta mala distribuzione de' premj, e delle pene, o contra in somma qualsivoglia altro immaginato inconveniente, al qual si pensi di soggiacere; perocchè niente è, che tanto discioglia, e distrugga quel ben riunito e concatenato consenso di volontà (tutto a un sol fine tendente), ch' è la grande opera giusto della ben intesa subordinazione, quanto sì fatti velenosi discorsi. Quindi è che rimane da Noi in forza della presente Nostra

Reale Ordinanza ſeveramente proibito a tutti gl'Individui di queſto Real Corpo, di qualſivoglia claſſe pur ſienſi, così di fare, o promuovere, come di aſcoltare, o ſoffrire in qualunque tempo, luogo, e occaſione ſimili ragionamenti.

§. IX. Con ugual ſeverità poi, o anche maggiore intendiamo di proibire a tutti generalmente gl'Individui di queſto Noſtro Real Corpo, e a ciaſcuno in particolare di replicare, lagnarſi, riſentirſi, o moſtrare in qualunque modo del diſguſto e rincreſcimento nell'eſſer nominati di ſervizio, ancorchè per abbaglio, equivoco, o pure eſpreſſa malizia di chi ne fa la diſtribuzione venga loro fatto alcun vero, e manifeſto torto: perocchè ſolo in tal caſo potranno o con placida, e decente maniera eſporre a quel tale medeſimo la loro ragione, o farne poi riſpettoſo ricorſo al corriſpondente immediato Superiore: ben inteſo però che queſt' ultima pratica allora potranno unicamente farla, quando tra l' eſſere nominati di ſervizio, e l'adempimento dello ſteſſo ſervizio vi debba paſſare del baſtante tempo; e che, qualora queſto non vi ſia, dovranno ſempre prima inalterabilmente ubbidire, e adempiere con tutta eſattezza le funzioni del ſervizio, a cui ſieno ſtati nominati, e poi far la ſuddetta pratica, ſe pur vogliono.

§. X. Ma ſopra tutto vogliamo che ſappiano, e ſcrupoloſamente ſi ricordino gl' Individui di queſto Noſtro Real Corpo che eſtremamente cieca, pronta,

ta, e volonterosa dee essere l'ubbidienza, ch'essi prestar debbono, in quanto all'adempimento de' loro doveri, a tutti coloro, sotto gli ordini de' quali si trovino attualmente impiegati in alcun servizio; perocchè, durante un tal tempo, ogni più picciola mancanza in questa parte sarebbe sempre gravissima, e inescusabile.

§. XI. Ancorchè l'ordinaria permanenza di questo Nostro Real Corpo sia per essere o nella Capitale, quando Noi vi risediamo, o negli altri Nostri Siti Reali, secondo che Noi pur vi passiamo, e sia allora Nostra volontà che tutti gli ordini a esso spettanti gli vengano in dirittura da Noi medesimi pel canale del suo Comandante-Governadore comunicati e ingiunti; pure ad ogni modo dichiariamo che, qualora per la grande confidanza appunto, che in esso abbiamo, stimassimo di destinarlo o in tutto, o in parte a guarnire per qualche tempo alcuna delle Nostre Piazze, a fin di meglio assicurarne la conservazione, o in occasione di guerra la difesa, e Noi non Ci trovassimo nella stessa Piazza, debba esso allora stare agli ordini del Comandante di quella tale Piazza, faccendovi però sempre il suo servizio con tutte quelle preminenze, e privilegiate distinzioni da Noi, come a Corpo di Nostra Casa Reale, concedutegli: perocchè in tal caso il Comandante della Piazza è giustamente quegli, che s'intende di far le Nostre veci in essa.

§. XII. Così parimente dichiariamo che, qualora giu-

giudicassimo convenire al Nostro miglior servizio di fare o in tutto, o in parte imbarcare il suddetto Nostro Real Corpo ne' legni maggiori di alcuna Squadra della Nostra Armata Navale, e non Ci trovassimo Noi medesimi in essa imbarcati per comandarla, nè se ne trovasse tampoco da Noi conferito il comando ad alcun Ufiziale Superiore dello stesso Corpo, ma o il propio Comandante-Generale delle Nostre Forze Marittime, o qualche altro Ufizial Generale dello stesso Dipartimento l'andasse comandando, debbano allora gl' Individui del riferito Nostro Real Corpo stare a' suoi ordini, così come a' Nostri propj starebbero; perocchè in tal caso colui appunto, a cui se ne troverà da Noi conferito il comando, si dovrà intendere di farvi le Nostre veci. Ben inteso però ch' essi vi dovranno far sempre il lor servizio, siccome nell'antecedente §. pur si è detto, con tutte quelle preminenze, e privilegiate distinzioni da Noi accordategli.

§. XIII. E così del pari in terzo luogo dichiariamo che, qualora in tempo di Guerra esso Nostro Real Corpo o in tutto, o in parte uscisse con qualcuno de' Nostri Eserciti in Campagna, e non Ci trovassimo Noi di Persona a comandarlo, debba allora stare agli ordini di quel tale Ufizial-Generale, che ne avesse da Noi ottenuto il Supremo comando; perocchè in tal caso quegli giusto si dovrà intendere di sostenervi le Nostre veci: sarà però sempre esso Nostro Real Corpo in tutte le occorrenti funzioni mantenu-

tenuto inviolabilmente nelle preminenze, e privilegiate distinzioni da Noi attribuitegli.

§. XIV. Una delle più importanti cose, che a proposito della subordinazione Ci resta di dichiarare, si è ch' è Nostrà precisa Sovrana volontà che niuno Individuo delle rispettive classi di questo Nostro Real Corpo ardisca mai di produrre altramente qualunque suo ricorso, se non pel gradato canale de' suoi corrispondenti immediati Superiori, e non già per salti: alla quale osservanza vogliamo che attentamente badino sopra tutto gli Ufiziali Superiori di esso Real Corpo, e più d' ogni altro il Comandante-Governadore, col non accoglierne, nè ascoltarne mai alcuno, nè farlo a Noi presente, se non solo quando gli arrivi nelle forme quì da Noi ora prescritte.

§. XV. Finalmente vogliamo che sappiano e intendano essi Nostri Reali Volontarj di Marina che all' assunto della subordinazione pur si appartiene quel socievole, e ufizioso comportamento, che a vicenda osservar debbono fra di loro anche gli uguali. Perciò dunque rigorosamente proibiamo loro di usar mai gli uni inverso gli altri, sia negli atti, sia nelle parole, qualunque siesi indecenza e scostumatezza, e massime allorchè accada loro di familiarmente disputare e contendere intorno a qualche cosa, sia ne' propj Quartieri, sia ne' Corpi di Guardia, o in qualsivoglia altro luogo, e sopra tutto nelle pubbliche strade.

CA-

CAPITOLO II.

Pratico modo di bene adempierſi dagl' Individui del Corpo de' Reali Volontarj di Marina i principali riſpettivi doveri nelle funzioni del loro Servizio Militare in Terra.

§. I. SIccome il ſervizio Militare, che dovrà preſtare queſto Noſtro Real Corpo in terra, o dovrà preſtarlo nella Capitale, e negli altri Noſtri Siti Reali, ſecondo che anche Noi vi riſederemo, o in alcuna delle Noſtre Piazze, o in qualche Noſtro Eſercito in Campagna; così abbiam giudicato opportuna e convenientiſſima coſa di dichiarar diſtintamente ne' §§. del preſente Capitolo di queſta Noſtra Reale Ordinanza il pratico modo, col quale è Noſtra Real volontà che i ſuoi Individui ſi ſtimino obbligati di adempierne i principali riſpettivi doveri in ognuno de' ſuddetti caſi. Ma poichè generalmente per riſpetto al ſervizio ci ha di certi punti di sì preciſa, e coſtante oſſervanza, che, ovunque ſia ch' eſſo da una ben ordinata e diſciplinata Truppa ſi faccia, ſono ſempre ugualmente indiſpenſabili, Ci è perciò ſembrato propio di cominciare, innanzi tutto, a ragionar di queſti appunto, e poi ſucceſſivamente diſcendere a ragionar de' particolari, che ciaſcuna riſpettiva funzione di eſſo ſervizio riſguardano.

§. II. Prima d'ogni altro dunque, per punto generale in quanto al ſervizio ſtabiliamo, e comandiamo che

che le Genti di questo Nostro Real Corpo da esservi in tutto e per tutto diariamente impiegate non eccedano mai la sesta parte di quelle, che si trovino effettivamente presenti, e in istato di farlo, a meno che qualche straordinaria indispensabile urgenza non esiga il contrario, attenendoci in questo a quel, che assai prudentemente si vede disposto nelle Ordinanze Spagnuole del 1768. del Re Cattolico Nostro Augusto Genitore. E perciò, siccome dee esso Nostro Real Corpo, per la sua privilegiata condizione, far sempre il suo servizio di per se, senza frammischiamento di altra Truppa, così per conseguenza vogliamo che il faccia non già particolarmente per Compagnie, ma generalmente per Isquadre: giacchè a questo modo non solo riuscirà più facile e spedita la nomina delle Genti pel servizio, bastando di nominarvi la sesta parte di ciascuna Squadra di ogni Compagnia, ma con ciò si verrà ad escludere anche dalla suddetta nomina ogni prossima occasione di recare a una Compagnia maggiore aggravio, che a un' altra; siccome di leggieri accaderebbe forse faccendosi il servizio particolarmente per Compagnie, a cagion della necessità, in cui si sarebbe (atteso il loro numero, e la loro forza) di nominarvi ogni volta una intera Compagnia, e parte di un' altra, e non mai o una solamente, o due tutte e due per intero.

§. III. Così ben anche per punto generale vogliamo che niuno Posto di Guardia, ove sieno per es-

ſere impiegate le Genti di queſto Noſtro Real Corpo, ne tenga mai per ſuo contingente meno di quelle, che gli corriſpondano a ragione di quattro uomini fazionarj per ogni Sentinella, che debba mantenere; acciocchè, avendo eſſi per queſta guiſa baſtante diſcanſo, ſieno poi meglio in iſtato di rifare ogni volta le loro fazioni; e acciocchè pure in forza di tal diſcanſo ſi poſſa poi di notte obbligar ſempre uno de' tre, che ne ſtanno godendo, a rimaner vigilante, e fuor del Corpo di Guardia, a meno che o una forte pioggia, o una gran caduta di neve, o un' eſtrema orridezza di tempo non lo coſtrigneſſe a ritirarviſi dentro. Talchè, in conſeguenza di sì fatta diſpoſizione, del contingente de' fazionarj di ogni Poſto di Guardia verrà ſempre di notte a trovarſene una quarta parte in attuale fazione, un' altra vigilante, e le reſtanti due in ripoſo. Che ſe qualcuno de' ſuddetti Poſti di Guardia o per la ſua importanza, o per ſua onorificenza foſſe ſolito di eſſere da un maggior numero di Genti guarnito, vogliamo che poſſa beniſſimo averlo; perocchè quel, che abbiamo inteſo di preſcrivere in queſto preſente §., ſi è ſolamente che non debba mai averne meno di quel, che ſi trova quì dianzi da Noi ordinato, ma non già che non poſſa averne di più, qualora così al Noſtro miglior ſervizio ſi convenga.

§. IV. Per punto generale altresì vogliamo, e comandiamo che ciaſcuno degl' Individui fazionarj di eſſo Noſtro Real Corpo, ch' entrano di ſervizio, di qua-

qualunque ſorta queſto ſi ſia, porti ſempre con ſeco immancabilmente in tempo di pace diece cariche nella propia cartoccera, e una pietra di riſerba, oltre a quella, che già molto bene aſſeſtata tener dovrà ſul cane del ſuo fucile; e in tempo di guerra porti ſempre ventiquattro cariche almeno, e due pietre di riſerba; nè laſci di portar mai in qualunque tempo la ſua bajonetta nel propio cinturone.

§. V. Corriſpondentemente a quel, ch'è ſtato da Noi preſcritto in queſto antecedente §., ſarà ſempre di preciſa obbligazione di ogn' Individuo, che venga nominato di ſervizio, ovunque ciò avvenga, ſia in Guarnigione, ſia in Campagna, il viſitare e rivedere con baſtante anticipazione le ſue armi, i fornimenti del ſuo corame, e le ſue munizioni, a fin di ripulire, ricomporre, e raſſettare il tutto nella convenevol buona maniera, colla qual dee uſarne nell' attuale adempimento del ſuo ſervizio.

§. VI. Sarà poi ſempre indiſpenſabilmente obbligato ciaſcun Caporale di viſitare e rivedere di boniſſima ora egli il primo le Genti della ſua riſpettiva Squadra, che debbono entrar di ſervizio, a fin di oſſervare diligentemente ſe trovinſi eſſe in quanto al lor veſtiario, e corame, e alle loro armi, e munizioni nel debito buono ſtato, che 'l diſimpegno del ſervizio eſige; e di poter ſubito fare emendare, e rimettere tutto ciò, che ſia ſtato da' propj Individui o traſcurato, o malamente ammannito.

§. VII. E così (rivedute che avranno i riferiti

Caporali, ſiccome ſta detto, le propie Genti) ſarà anche ſempre loro indiſpenſabile obbligazione di avviſare eſſi medeſimi i riſpettivi Sergenti, o Sotto-Sergenti, ſecondo che loro tocchi, acciocchè vengano a riſar dal canto loro la ſteſſa eſatta viſita, conforme vi ſono irremiſſibilmente obbligati. Ed è Noſtra Real volontà che in tale atto i riferiti Sergenti, o Sotto-Sergenti riconoſcano e tengano i ſuddetti Caporali per immediati mallevadori della compiuta pulizia e propietà, in cui trovar debbonſi le Genti da eſſi appreſentate.

§. VIII. E, terminata queſta diligenza, ſarà poi obbligazione di ciaſcun Sergente, o Sotto-Sergente di condurre i ſuoi Individui al luogo deſtinato per la particolare aſſemblea di tutte le Genti del propio Corpo: ove, una mezz'ora in circa prima del tempo di doverne marciare, dovrà immancabilmente ſopraggiugnere o il propio Ajutante-Maggiore, o l'Ufiziale, che da tale dragoni, ſecondo che l' uno, o l'altro ſia di ſettimana, e quivi ripraticar per ultimo anch'egli la ſteſſa viſita e oſſervazione. Ed è ugualmente Noſtra Real volontà che ſien da lui in tale atto riconoſciuti e tenuti i menzionati Sergenti, o Sotto-Sergenti per immediati mallevadori del perfetto acconciamento delle riſpettive Genti colà aſſemblate. Nè, qualora debba poi eſſo Ajutante (ſia in una qualche Piazza, ſia in Campagna) condurre le Genti di queſto Noſtro Real Corpo al luogo dell' aſſemblea generale, o a quello dell' aſſemblea della pro-

propia Brigata, ve le condurrà egli mai, se non dopo diligentissimamente riconosciutele in istato del tutto convenevole per esservi condotte.

§. IX. Sono in oltre obbligati generalmente sempre tutti coloro, che come Capi entrano di servizio, e marciar debbono al comando de' Posti, di visitare anch' essi gl' Individui de' loro rispettivi contingenti, innanzi di mettersi alla lor testa, e imprendere la marcia; primamente per verificare il loro numero e la lor qualità, e secondamente per accertarsi del buono e pronto stato delle loro armi e munizioni. Se non che, laddove i suddetti Capi-Comandanti sieno Ufiziali, possono bene far praticare cotesta visita da' Sergenti, o Sotto-Sergenti, o Caporali, che abbiano ne' lor contingenti sotto i propj ordini, sempre però in loro presenza, e assistendovi di persona essi medesimi.

§. X. Per generale osservanza, seguito che sia a tenore de' propj privilegj il sorteggio de' Posti (della cui trita e notissima pratica non istimiamo quì di fermarci a ragionare), dee ognuno de' suddetti Capi-Comandanti, subito che da' Tamburi ne venga dato il segno, porsi alla testa del suo contingente, e colla maggiore immaginabile regolarità marciare al Posto del rispettivo destino. Intanto quella tal Sentinella del suddetto Posto, alla qual ne sarà stato consegnato l' incarico, tosto che scopra il citato contingente del nuovo entrante servizio, dee avvertirne ad alta voce il suo Caporale, perchè, rimanendone all' instan-

te

te avvisato pure il Capo-Comandante, possa questi immediatamente far prendere le armi alla sua Gente, e formarla nel solito sito in una, o due righe, secondo che meglio la quantità del suo numero, e la capacità del rispettivo terreno richieggono; e porlesi egli alla testa, e far battere la marcia al suo Tamburo, se ne ha, e se il nuovo contingente viene anch'esso battendola. Dee poi il menzionato nuovo contingente, arrivato che sia, formarsi ordinariamente in altrettante righe rimpetto, o sia di fronte al vecchio, soli tre o quattro passi da esso distante, e ognuno de' due rispettivi Capi-Comandanti, salutati ch' essi siensi, avanzarsi, e scambievolmente accostarsi verso l' altro, perchè possa lo smontante comunicare al montante tutto ciò, che si convenga di comunicargli intorno al propio Posto; e frattanto il Sergente, o Sotto-Sergente del nuovo contingente (se ce ne ha, nè egli è colui, che da Capo il comanda) dee senza perdita di tempo col permesso del suo Capo-Comandante numerare i suoi Individui fazionarj, e quindi, chiamati tanti de' primi numeri, quanti ne bisognano per rilevare le vecchie Sentinelle, fargli ben formati e uniti condurre dal suo Caporale a compiere un tale atto; e dee al suddetto Caporale accoppiarsi sempre pure lo smontante, così perchè possa questi via via informarlo con tutta chiarezza e distinzione de' particolari incarichi di ciascuna Sentinella, che di mano in mano si va rilevando, come perchè assista anch' egli alla consegna,

gna, che debbono dar le vecchie alle nuove, a fine di osservare, se venga da esse data con tutta la debita puntualità ed esattezza, e fuor di ogni equivoco, essendo in caso contrario sua obbligazione di emendare, chiarire, e diciferare il tutto. Ed è finalmente trita e risaputa cosa il come dee poi il nuovo contingente, marciato che sia il vecchio, passare, e subentrare ad occupare il terreno, ov'era quello formato; e 'l come, e dove dee per ultimo deporre ed allogare le sue armi; e l'obbligazione, che ha il nuovo Capo-Comandante d'immediatamente instruire le sue Genti di tutti gli ordini, che nella tavoletta al propio Posto affissa trovinsi registrati: or tutto ciò di nuovo Noi appuntino approviamo, e in forza di questa Nostra Reale Ordinanza confermiamo, volendone in ogni sua parte mantenuta inalterabilmente l'osservanza anche tra' suddetti Nostri Reali Volontarj.

§. XI. Generalmente dichiariamo, e vogliamo che, qualora nel contingente del nuovo entrante servizio non vi sia Sergente, o Sotto-Sergente, o, essendovi, ne sia egli il Capo-Comandante, in tal caso debba rimanere a carico del Caporale così il numerare gl'Individui fazionarj, e 'l chiamarne poi i primi numeri, come il condurgli a rilevare le vecchie Sentinelle; e che, qualora esso Caporale ne sia il Capo-Comandante, in tal caso debba fare le sue veci, o sia da Spezzato, il più antico de' semplici Reali Volontarj del suddetto contingente del nuovo entrante

trante ſervizio ; ſenza che però rimanga egli per queſto riſparmiato di far la ſua fazione, allorchè gli ſpetti , potendo in quella tal muta far da Spezzato quel ſemplice Real Volontario , che gli ſeguiti in antichità.

§. XII. E così pel contrario generalmente dichiariamo, e vogliamo che, qualora nel ſuddetto contingente vi ſieno due Sergenti, o Sotto-Sergenti, e due Caporali, in tal caſo uno de' riferiti Sergenti, o Sotto-Sergenti abbia il carico non ſol di numerare gl' Individui fazionarj, e di chiamarne poi i primi numeri, ma di porſi anche alla lor teſta, e con uno de' due Caporali alla coda condurgli egli medeſimo a rilevar le vecchie Sentinelle, e di aſſiſtere alle loro conſegne inſieme con uno de' Sergenti , o Sotto-Sergenti ſmontanti, che dee allora ugualmente anch' eſſo aſſiſtervi.

§. XIII. Entrate che indi ſieno di ſervizio le nuove Genti , rimane per punto generale di diſciplina onninamente vietato a qualunque di appartarſi un ſolo inſtante dal propio deſtino, durante il tempo del ſuo ſervizio, ſia queſto di 24. ore, ſia di più, o di meno. Se non che appena vien conceduta al Capo-Comandante di ogni Poſto la facultà di permetterlo a taluno degl' Individui del ſuo contingente , allorchè n' abbia eſſo vera preciſa urgenza; non mai però per più di mezz' ora, nè mai tampoco a più di un ſolo e unico alla volta ; e queſto pur di rado, e non già ſpeſſo , o come per ordinaria coſtumanza:

za: e dee egli allora badare che quel tale, usando di sì fatto permesso, non solo non porti seco alcuna delle sue armi, ma nè meno i suoi semplici fornimenti di corame; perchè niuno conosca, e abbia ragion di biasimare la sua assenza dal propio destino.

§. XIV. Rimane ugualmente altresì per punto generale di disciplina vietato a qualunque di coloro, che sono in attual servizio, di porsi a riposar la notte spogliato del suo uniforme, e vietato pure di deporre il cinturone colla sua bajonetta, o la sua cartoccera, o gli altri suoi fornimenti di corame; nè indulgenza alcuna viene in ciò tampoco accordata affatto agli stessi Ufiziali di qualsivoglia grado, e carattere, ch' essi siensi, dovendo tutti ritener del pari sempre il loro uniforme, e la loro spada nel propio cinturone.

§. XV. Siccome la principale, e più dilicata funzione, che, stando in attual servizio, si spetta di adempiere a' Nostri semplici Reali Volontarj, si è quella di far la sentinella; e siccome per rispetto a sì fatta funzione, oltre a que' tali particolari punti di osservanza, che risguardano il preciso luogo, tempo, e fine, in cui, e per cui accade ch' essa si faccia, ce ne sono molti generali, che le sono sempre, e da per tutto indivisibilmente annessi; così stimiamo Noi necessario di ricordar loro da principio questi secondi, e più appresso poi que' primi. Innanzi tutto adunque, sia di giorno, sia di notte, allorchè dal propio Sergente, o Sotto-Sergente, o dal propio Ca-

porale, o anche da colui, che faccia da Spezzato, vengono chiamati i numeri, a' quali nella muta da farsi tocchi di entrare in sentinella, non sol debbono essi subito rispondergli, ma prontamente pure accorrere alle armi, e, presi i loro fucili, in presenza del suddetto Sergente, Sotto-Sergente, Caporale, o Spezzato visitargli e rivedergli, a fine di osservare se stieno correnti, e ben cibati; e quindi in una sola riga, riposati sulle armi, aspettare che 'l Capo-Comandante del Posto esca anch'esso a visitargli, e vederli poi mettersi in marcia tutti uniti, e ben formati al seguito del lor Sergente, o Sotto-Sergente, o Caporale, o Spezzato, secondo che la qualità del propio Posto, e il numero del suo contingente comporti.

§. XVI. E per conseguenza rimane onninamente proibito a qualunque de' suddetti numeri di avviarsi, e andare di per se solo a dar la muta ad alcuna Sentinella, o di prevenire per qualche scorciatoja l'arrivo degli altri, dovendo sempre, siccome sta detto, tutti uniti e ben formati esservi condotti dal propio Sergente, o Sotto-Sergente, o Caporale, o Spezzato; nè altramente riceversi poi le rispettive consegne da quei, che vanno a rilevare, se non colla costoro assistenza; talchè, quando pur da taluno di costoro medesimi venisse lor permesso, o anche ordinato di andarvi solo, e di per loro, debbono essi sempre costantemente ricusare di farlo. E ben con altrettanta inflessibilità debbono coloro, che già

si tro-

si trovano in sentinella, ricusar sempre così di dar la consegna a qualunque de' lor compagni, che non vi venga condotto, nè vi si trovi assistito dal propio Sergente, o Sotto-Sergente, o Caporale, o Spezzato, come di ritirarsi soli, e di per loro al Posto del loro destino, non dovendo, se non sempre anche tutti uniti e ben formati esservi ricondotti dal propio Sergente, o Sotto-Sergente, o Caporale, o Spezzato; nè rientrarvi, e deporvi i lor fucili, se non alla presenza, e col permesso del Capo-Comandante del riferito Posto.

§.XVII. Da quel tanto dunque, che sta sì distintamente spiegato ne' due antecedenti §§., si deduce assai chiaro essere precisa indispensabile obbligazione di tutti i Capi-Comandanti de' Posti di fare ad ogni muta la descritta visita così a' numeri montanti, come agli smontanti: e perciò vogliamo che niuno di essi se ne stimi mai dispensato, o per qualunque siesi pretesto se ne scusi.

§. XVIII. Entrati che poi sono i suddetti Individui fazionarj in sentinella, non può mai in primo luogo qualunque di essi deporre il suo fucile, e lasciarlo o nella garitta, o accosto al muro, o ad altro qualsivoglia sostegno, ma dee tenerlo sempre o in ispalla, se passeggia, o col calcio a terra accosto al suo piede diritto in attitudine di riposarvisi sopra, se sta fermo. Nè passeggiando gli è mai lecito di slontanarsi per più di soli otto, o diece passi dal sito della sua consegna; purchè non venga con

ciò a perderlo di vista, o a trovarsi forse impedito di subito poi accorrervi, bisognando. Nè questo stesso gli è tampoco permesso, qualora fra gli ordini ricevuti nella sua consegna ve ne sia qualcuno, il cui adempimento richiegga di necessità la sua ferma permanenza in un dato sito. Non può mai in secondo luogo, sia di giorno, sia di notte, porsi a sedere, o abbandonarsi colla persona su qualche appoggio, o accosto al muro, dovendo mantenersi sempre o ritto in piè, o passeggiando, siccome sta dianzi detto; nè, oltre a ciò, può ritirarsi mai dentro la sua garitta, a meno che o una dirotta pioggia, o un folto nevigare, o un' eccessiva orridezza di tempo non vel costringa. Nè meno può mai in terzo luogo, sia pur di giorno, o sia di notte, armar la sua pippa, e porsi a fumare; e molto meno farsi portare, o cacciarsi di tasca qualche cibo, o bevanda, e porsi a mangiare, o bere. Ma da niente in quarto luogo dee tanto scrupolosamente guardarsi, quanto dal sonnecchiare, non che dall' interamente addormentarsi, essendo questa la più grave e punibile colpa di quante ne possa mai chi sta in sentinella commettere; perocchè viene allora ad abbandonare in tutto e per tutto l' adempimento del suo ufizio: ufizio per altro di sì rigorosa dilicatezza, che dee esser da lui non solo adempiuto colla maggior possibile vigilanza e prontezza, ma con tale ancora, e tanta attenzione e serietà, che gli viene per ultimo proibito fino di mettersi in tal tempo a chiacchierare, o
in

in qualunque modo a ſcherzare con chicchesſia, non eccettuati nè pure i medeſimi ſuoi compagni di ſervizio.

§.XIX. Dee in oltre ogni Sentinella nel diſimpegnare il ſuo incarico uſar l' accorta cautela di non laſciarſi mai accoſtare perſona alcuna sì vicino, che poſſa ella, ſtendendo le braccia, arrivare a toccare le ſue armi; ma intimarle ſubito che ſe ne mantenga per buoni quattro, o cinque paſſi lontana. E, qualora vi foſſe chi giugneſſe ad avere il temerario ardimento di non attendere a' ſuoi ordini, o di mancarle in qualunque modo di riſpetto, dee da prima avviſarne ſubito ad alta voce il ſuo Caporale, nè per queſto aſtenerſi dall' armar prontamente il ſuo fucile di bajonetta, ſe non ſi trova di tenernelo già armato; perchè, laddove quel tale, ſenza dar tempo all' arrivo del ſuddetto Caporale, paſſaſſe più innanzi nell' inſultarla, poſſa ella contro di lui fare uſo così dell' una, come dell' altra ſua arme; queſto eſſendo appunto quel, che in tal caſo è eſſa preciſamente obbligata di fare.

§. XX. In conferma di ciò, ch' è detto, niuna Sentinella dee mai condiſcendere a fare oſſervare, e maneggiar le ſue armi da qualunque ſieſi perſona, niuna eccettuatane, la qual ſotto qualſivoglia preteſto ne la richiegga; ma dee coſtantemente ricuſarlo pure allo ſteſſo Capo-Comandante del propio Poſto, e ad ogni altro ſuo Superiore, ancorchè foſſe un Ufizial Generale, e fino a Noi medeſimi: giacchè

chè, laddove ſia veramente preciſo di farſi queſta tal diligenza, dee ſempre eſſer prima rilevata la Sentinella, e poi farſi.

§. XXI. Figura in ſomma ogni Sentinella, durante la ſua funzione, un sì riſpettabile Perſonaggio, che viene per punto general di Ordinanza negata e tolta ogni facultà a' ſuoi Superiori di ſoggettarla in tal tempo a qualunque ſieſi mortificazione, anche di ſemplici parole, dovendo eſſi ſempre farla prima rilevare, allorchè per qualche ſua poſitiva mancanza, o traſgreſſione ſe ne renda meritevole.

§. XXII. E quì ſul propoſito delle mortificazioni da darſi agl' Individui, che trovanſi in attual ſervizio, dichiariamo, ed eſpreſſamente diffiniamo eſſere un erroneo, e nocevole abuſo quello di mortificare alcun di eſſi col piantone, cioè col farlo durare a ſtare in ſentinella pel doppio, o il triplo del tempo delle ordinarie fazioni (il qual non dee oltrepaſſar mai quello di ſole due ore); perocchè, importando ſommamente al Noſtro miglior ſervizio che ogni Sentinella adempia colla più eſatta immaginabil vigilanza e attenzione i doveri del ſuo incarico, non è al certo nè ſavio, nè equo ſpediente quello d'indurre chi è meſſo a farla nella fiſica neceſſità di traſcurargli, a cagion della tormentoſa noja e ſtanchezza, in cui ſicuramente cader dee. Annullando dunque, e rigoroſamente proibendo Noi all' avvenire un sì fatto abuſo, vogliamo che, laddove un Individuo di attual ſervizio commetta qualche

c' e mancanza, o gliene sia riserbata la mortificazio-
r : al suo dismontare, o, così convenendo, sia all'
i stante messo in arresto, e quindi previe le debite
f rmalità cambiato, e poi alla corrispondente puni-
ione sottoposto. E' in somma da Noi sì altamente
bborrito il suddetto abuso del piantone, che anzi
pel contrario l' unico arbitrio, che intendiamo di
concedere a' Capi-Comandanti de' Posti, si è quello
di potere abbreviare l' ordinaria durata delle fazioni,
sempre che prudentemente paja loro di doverlo fare
o per un estremo ardentissimo caldo in tempo di
state, o per un estremo rigidissimo freddo in tempo
d' inverno.

§. XXIII. Niuna Sentinella, oltre agli ordini rice-
vuti nella sua consegna, dee mai ammetterne, o ri-
ceverne alcun altro da chicchessia; a meno che o il
propio Capo-Comandante del Posto non si porti di
persona a darglielo, o il propio Sergente, Sotto-Ser-
gente, Caporale, o Spezzato incaricato della muta
delle Sentinelle in nome, e da parte di esso Capo-
Comandante del Posto non glielo rechi. E a tal pro-
posito vogliamo che sappiano, e si ricordino molto
bene gl' Individui fazionarj di questo Nostro Real
Corpo che, qualora, stando alcuno di essi in Senti-
nella, il propio Capo-Comandante del Posto si por-
tasse egli medesimo a dargli qualche nuovo ordine,
e, oltre a ciò, gl' ingiugnesse di celarlo e tacerlo al
propio Sergente, Sotto-Sergente, Caporale, o Spez-
zato incaricato della muta delle Sentinelle, in tal
caso

caſo dovrà egli non ſol puntualmente eſeguire in se ſteſſo l' ordine da lui ricevuto, ma fedelmente pure ſerbarne il ſegreto col ſuddetto Sergente, Sotto-Sergente, Caporale, o Spezzato, ſecondo che glien' è ſtato dato il comando; nè dovrà poi farne affatto alcuna menzione nella conſegna, che darà al tempo della muta alla nuova Sentinella in preſenza del citato Sergente, Sotto-Sergente, Caporale, o Spezzato.

§. XXIV. Vogliamo altresì ch' eſſi ſappiano, e che attentamente ſi ricordino poi tutte le volte, che a ciaſcun di loro toccherà di far la ſua fazione, ch' è generalmente dovere di ogni qualunque Sentinella di chiamare ad alta voce, e avvertire il ſuo Caporale, ſubito che fin di lontano ſcopra venire qualche Truppa, o altra inſolita quantità di gente con armi, o ſenza, verſo il propio Poſto, acciocchè ne prevenga quegli il Capo-Comandante, e prontamente frattanto riuniſca ad ogni buon fine accoſto alle armi tutto il contingente, che 'l guarniſce.

§. XXV. E che così è ugualmente general dovere di ogni qualunque Sentinella di ceſſar ſubito dal paſſeggiare, e di rimanerſi piantata col ſuo fucile ben raſſettato in iſpalla, allorchè vegga avvicinarleſi per paſſarle davanti qualche Uſiziale, di qualſivoglia Corpo egli ſieſi: e, qualora ſia di tal ſuperiorità, grado, e carattere, che debbano le Genti del Poſto preſentargliſi o in truppa, o in iſpalliera, o colle armi per fargli qualche onore, in tal caſo è obbligata in oltre

oltre essa Sentinella di avvisarne, fin da che lo scopre, il suo Caporale, perchè non si trascuri dalle suddette Genti di fare quel, che al suo avvicinamento son tenute di fare. E, laddove sia tale il riferito Personaggio, che gli si debbano fino presentar le armi, in questo caso il farà anch' essa Sentinella, allorchè quegli le passerà per davanti.

§. XXVI. Niuna Sentinella dee mai permettere che a poca distanza da essa, o innanzi al propio Posto si raguni, e fermi della Gente a contendere, e molto meno a rissare; ma è obbligata di subito intimarle che se ne discosti, e di avvisarne a un tempo medesimo il suo Caporale, perchè o solo, o, s' è necessario, con porzione de' suoi accorra prontamente a sedarla, o almeno a slontanarla, e dissiparla.

§. XXVII. Comechè questi, che finora abbiamo inculcati, sieno que' generali punti di osservanza, che ogni qualunque Sentinella dee sempre, e da per tutto risguardare come indivisibilmente annessi all' adempimento del suo ufizio; pur non solo ce ne ha degli altri, che, secondo il preciso luogo, tempo, e fine, in cui, e per cui essa si fa, più particolarmente le si appartengono, ma anche qualcuno di questi stessi, de' quali è stato fin quà detto, dee poi a cagion delle suddette circostanze ricevere qualche o più ristretta, o più ampia determinazione. Così, qualora chi fa la Sentinella si trovi a farla sul terrapieno, o sia sulla muraglia di una Piazza, non dee mai al

passar di qualche Ufiziale piantarsi, e tenersi fermo col suo fucile ben rassettato in ispalla guardando verso l'interno della Piazza, ma dee farlo sempre guardando verso il di fuori, o sia la Campagna, senza punto curarsi di dar le spalle all'Ufiziale, che passa. E così pure, qualora chi fa la sentinella si trovi a farla alla porta, o al rastrello di una Piazza, non solo, scoprendo di lontano venir verso essa qualche Truppa, o qualche insolita quantità di gente, sia con armi, o senza, dee subito ad alta voce avvisarne il suo Caporale, perchè il Capo-Comandante del Posto mandi a riconoscerla, ma dee al tempo stesso serrare egli medesimo il rastrello; e, se quella arrivi ad esserne alla distanza di cinquanta passi, prima che 'l suddetto Caporale vi sia accorso, non solo dee intimarle di fare alto senz' affatto passar più oltre, ma dee continuare con maggior premura a chiamare il riferito Caporale; e, se finalmente quella, non dandogli retta, si risolva di sforzare il citato rastrello, dee egli difenderlo col suo fuoco, e colla sua bajonetta, senza mai ritirarsene fino all'ultima goccia del suo sangue.

§. XXVIII. Così pure, oltre a tutte le altre obbligazioni già dianzi spiegate, che generalmente ha ogni Sentinella, dee chi sia messo a farla sul ricinto di una Piazza, sia l'interno, o l'esterno, sia, cioè, o sul terrapieno, o sul cammino-coverto, o anche sullo spalto, stimarsi positivamente obbligato, come se ne avesse ricevuto espresso ordine nella sua

con-

consegna, di badar di continuo che niuno, sia Paesano, o Militare, si metta con qualche strumento, o anche senza, a misurare, o scandagliare alcuna parte delle Fortificazioni, o a delinearne in carta il piano, o'l proffilo: e, accorgendosene, gl'intimerà di fermarsi subito ove sta, e frattanto ne avviserà subito il suo Caporale, perchè venga a riconoscerlo, e arrestarlo: e, se mai colui, non ubbidendogli, si disponesse a partire, di nuovo gl'intimerà egli lo stesso ordine; ciocchè, avendone il tempo, farà anche per la terza volta: e, qualora continui ad esserne disubbidito, gli farà senz'altra dilazione fuoco addosso, perchè a niun modo ne scappi salvo, e sconosciuto.

§. XXIX. Una poi delle più importanti cure, che le Sentinelle del suddetto ricinto dovranno sempre avere, e massime in tempi sospetti, si è di badare attentamente di tanto in tanto così di giorno, come di notte, se odano qualche sotterraneo romore, a fin di avvisarne subito i loro Caporali; perchè, passato poi successivamente lo stesso avviso pe' debiti canali allo Stato-Maggiore della Piazza, possa esso subito far visitare e riconoscere i rami delle contrammine, che sieno più prossimi al luogo dell'inteso romore.

§. XXX. Le stesse Sentinelle, sempre che o in alcun sito delle Fortificazioni, o verso l'interno della Piazza scoprano qualche incendio, o anche solo una straordinaria, e densa quantità di fumo, si debbono stimare espressamente obbligate di avvisarne subito i

 loro

loro Caporali; perchè, secondo le solite preventive provvidenze di ogni Piazza, vi sia apportato l'opportuno riparo.

§. XXXI. Quantunque tutto ciò, che sta già detto ne' tre precedenti §§., debbano di per loro saperlo eseguire le riferite Sentinelle, qualora se ne dia il caso; pure ad ogni modo vogliamo che sappiano i Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali di questo Nostro Real Corpo che sarà sempre cosa molto propia della lor diligenza di espressamente ricordarlo a coloro, ch' entrino in sentinella, ogni volta che tocchi ad alcuno di essi di condurvigli, e assistere alle loro consegne.

§. XXXII. Sono altresì precisamente obbligate le suddette Sentinelle della Muraglia di passarsi fra loro la parola, da che finiscono i Tamburi di toccar la sera la Ritirata, finattantochè non tocchino poi la mattina la Diana: della qual cosa la solita regolar pratica è che la Sentinella del Principale, qualora se ne trovi stabilito il Posto o immediatamente prossimo alla stessa muraglia, o pochissimo da essa distante, e, in caso contrario, quella del Posto, che sia stato a tal fine espressamente disegnato dallo Stato-Maggiore della Piazza, gridi verso l'altra Sentinella, che le è più prossima dalla banda della diritta: *Sentinella all' erta*; e che questa primamente le risponda: *All' erta sto*; e poi subito ripeta anch' ella la stessa prima voce verso l'altra successiva Sentinella della sua diritta, e ne riceva la stessa risposta; e che

che così di mano in mano venga fatto da tutte le altre, finattantochè non ritorni lo stesso grido dalla Sentinella, ch'è la più prossima dalla banda sinistra a quella prima, che già il diede. La qual pratica dee essere tutta la notte replicata senz'altra intermissione, che di un solo quarto di ora ogni volta. Che se mai qualche Sentinella, dopo aver dato il suddetto grido, non ne ricevesse risposta da quella, da cui riceverla dovrebbe, sarà ella precisamente obbligata di avvisarne subito il suo Caporale, a fin che accorra egli immediatamente al sito della mancanza a riconoscerne la vera positiva cagione.

§. XXXIII. Non ostante la perenne osservanza di cotesta diligenza, la quale assicura l'esistenza, la vigilanza, e l'attenzione di ciascuna Sentinella, durante il corso dell'intera notte, vogliamo che sappiano i Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali di questo Nostro Real Corpo che, essendo di servizio, e trovandosi incaricati della muta delle Sentinelle, terranno essi sempre indispensabile obbligazione di portarsi, di mezz'ora in mezz'ora almeno, a visitarle, e di far lo stesso di tanto in tanto anche di giorno.

§. XXXIV. Siccom' è Nostra ferma Real volontà che tutti gl'Individui di questo Nostro Real Corpo, Ufiziali, Sergenti, Sotto-Sergenti, Caporali, e semplici Reali Volontarj rimangaño molto bene intesi e instruiti della pratica esattezza, colla qual va fatto il servizio in ogni Piazza di Guerra; a fin che, trovandosene essi nel caso, non sol sappia ottimamente

mente ognun di loro per la ſua parte adempierne i doveri, ma pervenga fino a valerne di eſemplare agli altri Corpi della propia Guarnigione; e ſiccome i due principali, e più dilicati articoli del ſuddetto ſervizio ſono que' del ſerrarſi, e aprirſi le Porte, e del farſi, e riceverſi le Ronde; così per ſoddisfar Noi meglio alla Noſtra ſincera premura, ſtimiamo di far quì così dell' uno, come dell' altro diſtinta e chiariſſima deſcrizione; perchè ciaſcuno de' riferiti Noſtri Ufiziali, Sergenti, Sotto-Sergenti, Caporali, e ſemplici Reali Volontarj poſſa di per se con tutta facilità ritrarne la perizia, che riſpettivamente gli ſi appartiene.

§. XXXV. Quanto dunque al ſerrarſi le Porte, prima di ogni altro dee il Capo-Comandante della Guardia di ognuna di eſſe, appena che ſia tramontato il Sole, far battere dal ſuo Tamburo una lunga chiamata ſulla Muraglia, perchè ſerva di avviſo così alle genti, che debbono di fuora ritirarviſi, come a quelle, che debbono di dentro uſcirne; e fare al tempo medeſimo ſerrare i raſtrelli, e laſciarne aperti i ſoli ſportellini; e porre finalmente tutta la ſua Guardia ſulle armi, formata però in due ali; perchè, mentre vi ſi mantiene ripoſata su' i fucili armati di bajonetta, per mezzo di eſſa paſſi qualunque di coloro, che rientrano, o eſcono, e per mezzo di eſſa altresì paſſi poi il Capitano di Chiavi, quando vi arriva. E perchè i ſuddetti ſportellini poſſono ſervir ſolo al paſſaggio della gente a piè, e non già alle cavalcature,

ture, a' carri, alle carrette, alle some, e ad ogni altra sorta di vetture, perciò è obbligato il riferito Capo-Comandante della Guardia di fare ogni volta, che sia necessario, aprire, e poi serrar di nuovo i mentovati rastrelli, senza che nè mai venga negata ad alcuno la loro apertura, nè mai rimangano poi aperti, cessatone il bisogno. Venuto indi il tempo dell'arrivo del citato Capitano di Chiavi, e della sua solita picciola comitiva (ch'è di ordinario mezz'ora in circa dopo il tramontar del Sole), al suo accostarsi dee il suddetto Capo-Comandante far presentare le armi dalle sue Genti, e battere la marcia dal suo Tamburo, e accompagnandosi egli collo stesso Capitano di Chiavi, andar con lui fino all' ultimo esterior rastrello, e far che quegli in sua presenza il serri a chiave, e che così, tornando di mano in mano indietro, faccia poi di tutti gli altri fino alla principal Porta, ch'è perciò sempre l'ultima ad esser chiusa, dovendo a un tempo medesimo far pure di mano in mano alzar tutti i ponti levatoj, che vi sieno: e debbono sapere i menzionati Capi-Comandanti delle Guardie delle Porte, che non solo hanno essi la facultà, ma anzi l'espressa obbligazione di visitare e osservare la serratura di ogni rastrello, e quella della principal Porta, subito che il Capitano di Chiavi finisca di adempiervi la parte sua. Ritirato che poi siesi il suddetto Capitano di Chiavi, dee il Capo-Comandante far disarmare la bajonetta, e deporre le armi alle sue Genti, e ritirarsi egli nel Corpo di

Guar-

Guardia ; e farvi ritirare ancora due delle quattro parti delle citate sue Genti, e rimanerne una a vigilar fuori , oltre a quella , che si trovi in attual fazione , secondo che sta dianzi detto nel §. III. di questo Capitolo ; e allora è che dee al tempo medesimo mandar pure il suo Sergente , o Sotto-Sergente a prendere l'Ordine, o sia il Santo e'l Contrassegno, ov'è solito di mandarsi a prendere; il quale dee egli ricevere suggellato.

§.XXXVI. E, se convenga di aumentarsi la notte il numero delle Sentinelle, siccome per lo più succede, debbono appunto i Capi-Comandanti delle Guardie farlo eseguire dopo serrate le Porte , dando essi medesimi di propia bocca con tutta chiarezza e distinzione a'Sergenti, Sotto-Sergenti, o Caporali , a'quali tocchi di condursi a situar le nuove Sentinelle , i rispettivi ordini , che quelle osservar debbano , e comunicare in appresso alle successive nelle loro consegne.

§.XXXVII. Quanto poi all'aprirsi le Porte, prima di tutt'altro , fatto che sia giorno chiaro la mattina , dee toccare il Tamburo del Principale la Diana , e quindi far lo stesso que' di tutte le altre Guardie ; ciocchè serve di avviso così alle Pattuglie di Cavalleria rimaste fuori la notte, come alle Sentinelle della Muraglia, perchè si portino le prime a visitare e riconoscere l'esterior contorno della Piazza, e più particolarmente que'tali siti, che nelle instruzioni date loro dallo Stato-Maggiore di essa Piaz-

za

za vengan dinotati; e perchè le seconde, e massimamente le Sentinelle de' Bastioni più immediati alle Porte, salendo sulle banchette, facciano la stessa diligente scoverta sulle adjacenti campagne, per quanto la lor vista il comporti, e ne dieno poi conto a' lor Caporali: accertati che siensi per le costoro relazioni i Capi-Comandanti delle Guardie delle Porte di non esservi alcuna novità al di fuori della Piazza, dee far ciascuno di essi toccare dal suo Tamburo la Chiamata, perchè le Sentinelle aumentatesi la notte si ritirino al grosso della propia Guardia; e indi porre le sue Genti sulle armi, e così aspettare il Capitano di Chiavi. Venuto che poi sia il suddetto Capitano di Chiavi, dee egli aprire solo lo sportellino della principal Porta, e uscir per esso accompagnato, o anzi preceduto da quel Subalterno, ch' è immediatamente sotto gli ordini del Capo-Comandante della Guardia, e da sei fazionarj della stessa Guardia co' lor fucili armati di bajonette, a fin di esattamente visitare e riconoscere il prossimo esterior terreno, e così di mano in mano far pure fino all' ultimo rastrello, pel quale si esce all' aperta campagna; coll' avvertenza però di tornare a chiudere ogni volta quello sportellino, e tornare ad alzare quel ponte levatojo, pe' quali sieno essi passati, appena dopo passatine: visitata e diligentemente riveduta che abbia il suddetto Subalterno la campagna, ch' è intorno al fronte del mentovato ultimo rastrello, e niuna novità trovatavi, dee egli, sullo stesso

Y ulti-

ultimo raſtrello rimanendoſi, mandarne per uno de' ſuoi ſei fazionarj l' avviſo al ſuo Capo-Comandante; e allora è che queſti può permettere che 'l Capitano di Chiavi apra la principal Porta, faccendo frattanto preſentar le armi dalle ſue Genti, e toccar la Marcia dal ſuo Tamburo; e così permettere pure che ſucceſſivamente apra tutti gli altri raſtrelli fino all' ultimo, e che ſien riſpettivamente anche baſſati tutti i ponti levatoj; e finalmente far diſarmare a' ſuoi la bajonetta, e deporre le armi.

§. XXXVIII. E, per niente ommettere, vogliamo che ſappiano i Noſtri Ufiziali che, qualora non vi ſieno delle Partite di Cavalleria nella Piazza da poterſi rimanere a pattugliar fuori la notte, debbono in tal caſo i propj Ufiziali, che ſi trovano comandando le Guardie più immediate a' Baſtioni, ſalire eſſi medeſimi la mattina ſulle banchette de' citati Baſtioni, e far di là ſulla campagna la prima diligente ſcoverta, il più eſteſamente che alla lor viſta ſia poſſibile; e paſſarne poi ciaſcuno l' avviſo al Capo-Comandante della Guardia della corriſpondente Porta.

§. XXXIX. E così anche vogliamo che ſappiano i medeſimi Noſtri Ufiziali che, qualora venga ad alcuno de' Capi-Comandanti delle Guardie delle Porte participata da coloro, che fanno le ſcoverte, qualche novità per riſpetto alla circoſtante campagna, non dee egli permettere affatto che 'l Capitano di Chiavi cominci ad aprire alcuno ſportello, ſe non dopo che lo Stato-Maggiore della Piazza, informato di-

diſtintamente per iſcritto da eſſo Capo-Comandante di quella tal novità, abbia date le ſue diſpoſizioni, e in ſeguela di eſſe mandatine a lui i corriſpondenti ordini.

§. XL. Per quel, che ſi appartiene all' articolo delle Ronde, innanzi tutto ricordiamo agl' Individui di queſto Noſtro Real Corpo, e principalmente agli Ufiziali di eſſo, che dalla chiara e diſtinta deſcrizione, che quì appreſſo daremo di tutte le regolari pratiche formalità, che il ſuo perfetto adempimento conſtituiſcono, debbono eſſi ſapere accuratamente ritrarne, ed acquiſtarne la perizia così del fare, come del ricevere le ſuddette Ronde. Toccata dunque che ſia la ſera la Ritirata, è in obbligo il Sergente-Maggiore della Piazza, o trovandoſene egli legittimamente impedito, il primo Ajutante di eſſa di fare la ſua Ronda, che ha perciò il titolo di Ronda-Maggiore, e può eſſer fatta indifferentemente così per la diritta, come per la ſiniſtra della muraglia, ed eſſer cominciata da ogni qualunque ſito di eſſa: la Sentinella avanzata di ciaſcun Poſto di Guardia, ſubito che ſcopre il fanale, dal quale è la ſuddetta Ronda preceduta, dee primamente darle di buon tuono la voce: *Chi viva?* e ricevutane la riſpoſta: *Napoli*, darle ſucceſſivamente l' altra: *Che gente?* e ricevutane la riſpoſta: *Ronda Maggiore*, intimarle di fare *Alto*, e avviſarne immediatamente il ſuo Caporale, perchè ſiane da eſſo avvertito all' inſtante il Comandante del Poſto; dee queſti in ſequela di ta-

le avviſo porre prontamente le ſue Genti ſulle armi, e fare al tempo medeſimo avanzare il ſuo Sergente ſeguito da quattro fazionarj, tutti co' loro fucili armati di bajonette, fino là, dove ſta la Sentinella, che ha intimato l'Alto alla mentovata Ronda, a fine di riconoſcerla; ciocchè il ſuddetto Sergente eſeguir dee col darle da principio le ſteſſe due prime voci già dalla riferita Sentinella datele; e coll' intimarle poi che, rimanendoſi ferma tutta la comitiva della citata Ronda, ſi avanzi ella ſola a dargli il Contraſſegno; e col mandar finalmente, dopo ricevuto il chieſto Contraſſegno, uno de' ſuoi fazionarj ad avviſare il ſuo Capo-Comandante del già ſeguito riconoſcimento di eſſa Ronda Maggiore; e col far frattanto avanzar la ſteſſa Ronda fino alla diſtanza di diece paſſi in circa dal terreno, ove ſtan formate ſulle armi le Genti della Guardia: dee allora l'avvertito Capo-Comandante di eſſa inoltrarſi verſo il menzionato Sergente-Maggiore della Piazza, e, riconoſciutolo, dargli il Santo e 'l Contraſegno, perchè rimanga quegli aſſicurato della retta e puntual diſtribuzione di eſſo Santo e Contraſſegno pe' Poſti della muraglia, ch'è il principale de' due importanti fini, pe' quali appunto ha egli l' obbligazione di far la ſuddetta ſua Ronda Maggiore prima di tutte le altre; eſsendo il ſecondo de' riferiti due importanti fini l' oſservare, ſe ciaſcuno de' Capi-Comandanti de' Poſti dell' enunziata muraglia, e ciaſcun de' loro Subalterni, e 'l reſto de' loro contingenti ſi tro-

trovino là precisamente, ove debbono esere, e serbino appuntino, e senz'alcuno innovamento le stesse propie disposizioni dallo Stato-Maggiore della Piazza ordinate.

§. XLI. Di quà per conseguenza deriva l' obbligazione che ha, durante la notte, eso Sergente-Maggiore della Piazza di rifar subito la stessa sua Ronda Maggiore ogni volta, che per qualunque siesi motivo si abbia avuto necessità di distribuire un nuovo Santo, e un nuovo Contrasegno pe' Posti della muraglia in iscambio e surrogazione de' primi; e l' obbligazione, che hanno in questo caso i suddetti Posti della muraglia di riceverlo nuovamente come tale Ronda Maggiore.

§. XLII. Che se mai, sussistendo per la muraglia, senz'alcuna novità, lo steso primo Santo e Contrassegno, voglia il riferito Sergente-Maggiore della Piazza farvi per suo propio zelo una seconda Ronda, non debbono allora i Posti della suddetta muraglia riceverlo più come Ronda Maggiore, ma come ogni altra ordinaria Ronda di Ufiziale.

§. XLIII. Si vogliono per rispetto a questo intendere eccettuati il Governadore, o Comandante *in capite* della Piazza, il suo Tenente di Re, e ogni altro Ufizial Generale, che si trovi in attuale esercizio di qualche impiego al suo grado, e carattere corrispondente (come di Direttore, o Inspettore, o altro), i quali tutti per quante mai volte stimino di rondare, e in qualunque ora il facciano, debbono

no ſempre eſsere riconoſciuti e ricevuti come altrettante Ronde Maggiori.

§. XLIV. Quanto alle Ronde ordinarie, e Contrarronde, prima di ogni altro è da ſaperſi che debbono tanto le une, quanto le altre uſcire ſempre dal Principale, colla ſola differenza che debbono le prime, cioè le Ronde, fare il loro giro dalla diritta verſo la ſiniſtra, e le ſeconde, cioè le Contrarronde, tutt' al contrario dalla ſiniſtra verſo la diritta: ed è da ſaperſi in ſecondo luogo che dee ognuna di eſse condurre con ſeco due uomini, perchè l'uno pel piano, o ſia corridojo del terrapieno le porti innanzi il fanale acceſo, da cui dee eſsere preceduta, e poſsa l' altro tutto armato ſcorrere al tempo medeſimo per su la banchetta, e tratto tratto diligentemente oſservare, ſe nel foſso, o nel camminocoverto vi ſia alcuna novità: e così è da ſaperſi in terzo luogo che, ricevuta che abbia la Sentinella avanzata di ogni Poſto la voce: *Ronda di Uſiziale*, e avviſatone il ſuo Poſto, dee ſubito il Sergente di eſso fare avanzare il Caporale con due uomini, tutti e tre co' lor fucili armati di bajonette, a fine di riconoſcerla e trattenerla a poca diſtanza dalla ſuddetta Sentinella avanzata, e poi immediatamente accorrervi egli medeſimo anche armato, perchè, dopo replicate inverſo la ſteſsa Ronda le ſolite prime voci: *Chi viva?* e *Che gente?* e ricevutene le riſpettive riſpoſte: *Napoli*, e *Ronda di Uſiziale*, poſsa farla ſola, e da ogni altro diviſa a se approſſimare, e, tenen-

nendole la ſua arme o al petto, o alla gola appuntata, riſcuoterne all' orecchia il Santo e Contraſſegno; e quindi accompagnarla, e introdurla al ſuo Corpo di Guardia: e del pari è da ſaperſi finalmente che, laddove il citato Poſto ſia di que' tali, ove, oltre al ſoſcrivere la nota, o ſia relazione delle Ronde, tocchi anche all' Ufiziale di Ronda di laſciarvi uno de' ſuoi marchi, o ſien marroni, dee egli in tal caſo conſegnarlo al propio Capo-Comandante di eſſo, e quegli toſto in ſua preſenza infilzarlo nella chiuſa caſſetta, che a queſt' oggetto lo Stato-Maggiore della Piazza fa tenergli, per ripigliarſela poi la mattina appena aggiornato.

§.XLV. Dee altresì ogni Ufiziale di Ronda, compiuto che ne abbia il giro, tornar di nuovo ſempre al Principale, così per far ſapere a chi vi comanda ſe abbia, o no, trovata alcuna novità ſulla muraglia, o nel foſſo, o nel cammino-coverto (perchè poſſa quegli o ſubito, ſtimandolo neceſſario, o la mattina poi darne parte allo Stato-Maggiore della Piazza); come anche per laſciar quivi le vuote borſette de' marroni da lui uſati.

§.XLVI. E' bene che ſappiano ancora gli Ufiziali, e i Sergenti, e Sotto-Sergenti di queſto Noſtro Real Corpo che tutte le volte, che una Ronda viene a incontrarſi con una Contrarronda, qualunque delle due ſia la prima a dar le voci: *Chi viva* ? e *Che gente* ? dee l' altra riſponderle; ſe non che, dopo ciò, dee ſempre la Ronda darſi a riconoſcere col comu-

comunicare il Contraſſegno alla Contrarronda, e queſta reſtituire a eſſa poi il Santo: e che tutte le volte, che una Ronda, o Contrarronda viene a incontrarſi colla Ronda Maggiore, dee la ſuddetta Ronda Maggiore dar da prima il Contraſſegno alla Ronda, o Contrarronda, e poi riſcuoterne ella il Santo, e 'l Contraſſegno: e che tutte le volte finalmente, che (per qualche interrompimento forſe del corridojo del terrapieno) nel piano, o ſia nell' interno della Piazza viene una Ronda, o Contrarronda a incontrarſi con una Pattuglia, dee queſta dar da prima all' enunziata Ronda, o Contrarronda il Contraſſegno, e poi la ſuddetta Ronda, o Contrarronda reſtituire a queſta il Santo; ma che, laddove ciò accada ſulla muraglia, dee per l' oppoſito la Ronda, o Contrarronda dar da prima il Contraſſegno alla Pattuglia, e poi queſta reſtituire alla Ronda, o Contrarronda il Santo.

§. XLVII. Quel, che ſopra tutto è da avvertirſi, e più importa, ſi è che dee ognuno degli Uſiziali nominati di Ronda farla preciſamente, e ſenz' alcuna anticipazione o poſpoſizione, alla propia ora, che nel ſorteggio fattone gli è toccata; e farla di propia perſona egli medeſimo, nè mai, per qualunque ſieſi preteſto, ſoſtituirvi altri: giacchè perciò appunto ſono a lui dati i riferiti marroni, ov' è marcata la poſitiva ora di farla; e perciò pure ha l' obbligazione di ſoſcrivere di propio pugno le mentovate note delle Ronde in ogni Poſto della muraglia.

§. XLVIII.

§. XLVIII. Dichiariamo bensì, e vogliamo che non più della sola terza parte degli Ufiziali di questo Nostro Real Corpo, che si trovino franchi di servizio, possano essere nominati di Ronda; e che tra' suddetti franchi non debbano intendersi compresi nè coloro, a' quali tocchi poi l' immediata mattina vegnente di entrar di Guardia, nè coloro, i quali l' immediata mattina innanzi ne sieno smontati, a meno che per una qualche straordinaria urgenza non paja ciò assolutamente impraticabile. E così pure vogliamo che i soli Sergenti di questo Nostro Real Corpo possano essere nominati di Contrarronda, e non già gli Alfieri, i quali debbono sempre essere considerati come Tenenti de' Nostri Eserciti.

§. XLIX. Per appagar finalmente la giusta premura, che anche abbiamo di rendere altrettanto intelligenti e periti gl' Individui di questo Nostro Real Corpo della particolare osservanza, con cui va fatto il servizio di Campagna, non istimiamo certamente preciso di farne quì per minuto a parte a parte tutta la descrizione, ma solo si bene di venirci quelle tali avvertenze notando, per le quali più spezialmente esso da quello delle Piazze si differenzia; conciossiachè paja a Noi esser questo sufficiente davanzo per una Truppa già in generale sì appieno erudita, com' è quella di esso Nostro Real Corpo, di tutte le pratiche del servizio, e sì vogliosa di bene adempierle.

§. L. Prima di tutt' altro dunque, vogliamo che

avvertano gli Ufiziali che sarà sempre cosa ottimamente fatta, e degna della Nostra Real commendazione ch' essi, appena ricevuto l' avviso di dovere uscire in Campagna, si congreghino tutti innanzi al Comandante-Governadore, e quivi, coll' intelligenza e intervenzione ben anche del Sergente-Maggiore, di comune accordo con prudente previdenza regolino, e stabiliscano le precise maniere, colle quali debba poi ognuna delle rispettive loro Classi fare il servizio a essa competente per tutto il tempo della Campagna; cioè con qual preferenza di funzioni, con qual discanso, con qual obbligo di scambievolmente in ogni caso supplirsi, e con qual legge di reintegrarsi poi ne' torni, e uguagliarsi nella scala de' servizj, e cose simili. Dovrà sempre però a questa loro convenzione, messa che sia con tutta chiarezza e distinzione per iscritto, e da tutti essi firmata, esser appostа l' approvazione del suddetto Comandante-Governadore, e 'l Casato, e la cifra del Sergente-Maggiore, perchè ottenga la sua costante osservanza: ben inteso che, uscendo Noi medesimi a comandare in Campagna quel tale Nostro Esercito, dovrà anche a Noi essere da esso Comandante-Governadore appresentata, perchè pure la Nostra Sovrana approvazione vi apponghiamo.

§. LI. Vogliamo in secondo luogo che avverta, e si ricordi il Sergente-Maggiore, l' Ajutante-Maggiore, e ogni altro Ufiziale, a cui possa spettare, che, accampandosi a *Fronte di Bandiera*, siccome di ordinario

nario si suole, la fronte dell'attendamento del propio Corpo dee essere sempre uguale, il più che si possa, a quella, che ha lo stesso Corpo allorchè si forma in Battaglia; cioè tanta estensione di terreno occupare i fondi delle tende, gl' intermedj scoli, e la larghezza delle strade, quanta ne occupa di fronte la formazione del Corpo in Battaglia; quest' appunto essendo la regola, che per tali Campi a *Fronte di Bandiera* dee seguire il Quartiermastro-Generale nell' universal distribuzione del terreno alle Brigate di ogni Linea; a meno che la fisica giacitura de' siti per necessità prescelti non gliel' impedisca.

§. LII. Vogliamo in terzo luogo che avvertano gli Ufiziali che, dovendo la Truppa di tutti i Posti, che cingono il Campo (sieno i più avanzati, o i meno) formarsi sempre colla fronte verso la parte del nemico, non conviene che le Guardie montanti, al tempo di dar loro la muta, forminsi rimpetto, o sia a fronte delle smontanti (secondo che ordinariamente nelle Piazze, e da per tutt' altro si costuma), ma alla loro sinistra; perocchè altramente verrebbero esse a dar le spalle verso la parte del nemico; ciocchè è sempre sconcia, e irregolarissima cosa.

§. LIII. Ed è giustamente per questa stessa ragione che niuna Truppa, la qual si formi sulle armi in Campagna per fare onore a qualunque siesi personaggio, dee punto curarsi di dare a lui le spalle, purchè ritenga ella sempre la sua fronte verso la parte del nemico.

§. LIV. Vogliamo in quarto luogo che avvertano gli stessi Ufiziali che viene onninamente vietato a' Capi-Comandanti de' Posti (sieno i più avanzati , o i meno) d'indurre qualunque siesi alterazione, o cambiamento nelle disposizioni pe' loro rispettivi Posti prescritte dal Marisciallo di giornata ; se non che solo è loro conceduto di aumentarne le cautele , sia con accrescervi il numero delle Sentinelle , sia con dotare di qualche poco più di Gente i piccioli Posti da essi dipendenti , o con altra consimile diligenza.

§. LV. E che così pure vien loro onninamente vietato di distaccarsi mai con tutte , o con parte delle loro Genti da' propj Posti per attaccare qualunque siesi Partita nemica, ch' essi scoprano, ancorchè ne paja loro evidentemente immancabile la disfatta, o la prigionìa ; perocchè solo è loro costante obbligazione di difendere e sostenere ad ogni costo i suddetti propj Posti, e di rintuzzare, il più lungamente che sia possibile , il nemico , perchè abbia frattanto il Campo (che dee subito esserne avvisato) il tempo di mettersi sulle armi , e disporsi o a ben riceverlo, o a uscire ad attaccarlo.

§. LVI. Vogliamo in quinto luogo che coerentemente a ciò, che sta detto, avvertano essi medesimi Ufiziali che sempre i Capi-Comandanti de' riferiti Posti debbono tenere doppie le loro Sentinelle più avanzate , perchè non solo possa l' uno de' due uomini, che le fanno, avvisar subito essi Capi-Comandanti

danti collo ſparo del ſuo fucile di qualunque approſſimamento del nemico ; ma poſſa anche l' altro recarne loro all' inſtante di perſona , e a viva voce la notizia.

§.LVII. E finalmente vogliamo in ſeſto luogo che anche avvertano che le viſite, che gli Ufiziali Generali di giornata fanno la notte a' Poſti , debbono ſempre eſſere prima riconoſciute , e poi ricevute di quella ſteſſa maniera, che nel §. XL. di queſto Capitolo è ſtato già detto che debbono eſſere nelle Piazze riconoſciute , e ricevute le Ronde Maggiori.

LIBRO

LIBRO TERZO.

Nel qual si tratta delle diverse gravezze de' delitti: delle pene loro corrispondenti: e delle regole da seguirsi nel doversene decretare, e sentenziar l'applicazione agl' Individui del Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

Oichè la sanzione delle pene è quella, che, rendendo efficacemente attiva la forza obbligatoria di ogni legge, efficacemente pure l'autorità ne sostiene, e l'osservanza ne garantisce; perciò è che, volendo Noi che questo appunto rimanga immancabilmente avverato della presente Nostra Reale Ordinanza, Ci siam determinati di assegnare e prescrivere in questo suo III. Libro tutte quelle pene, alle quali è Nostra ferma Sovrana intenzione che vengan soggettati gl' Individui di questo Nostro Real Corpo di Volontarj di Marina, pe' quali l'abbiamo scritta e promulgata, sempre che qualcun di loro (ciocchè per altro non abbiam ragione di aspettarci) o qualunque de' precetti trasgredisca, o qualunque de' divieti infranga, ch' è obbligato di osservare. Siccome però è Nostro fisso immutabil proposito di talmente temperar sempre la Nostra giustizia colla Nostra pietà, e la Nostra pietà colla Nostra

ſtra giuſtizia, che non arrivi mai a ſconvenire alla Noſtra giuſtizia l' aggiunto di pia, nè alla Noſtra pietà quello di giuſta; così, per conformarci ora colla maggior poſſibile eſattezza a queſta coſtante norma delle Noſtre azioni, niente Ci è ſtato tanto a cuore nell' aſſegnare e preſcrivere le ſuddette pene, quanto di adeguarne con sì proporzionata corriſpondenza il rigore alla gravezza de' riſpettivi delitti, che nè oltre modo eccesſive, nè punto difettuoſe eſſe foſſero. Dee bene in fatti voler la giuſtizia che l' incomodo, o ſia il diſpiacere della pena nell' affliggere il delinquente traſcenda il comodo, o ſia il piacere da lui provato nel conſumare il ſuo delitto, perchè non ne rieſca indeterminante e vano l'eſempio; ma ben dee voler pure la pietà che queſto neceſſario diſquilibrio non ecceda mai i termini della ſua neceſſità. Ecco perchè, innanzi di diſcendere all' aſſegnazione e preſcrizione delle citate pene, è paruto a Noi molto propio di ſpiegare e diffinire da principio tutto ciò, che più ragionevole abbiam giudicato di ſpiegare e diffinire intorno alle diverſe gravezze de' delitti; e perchè pure altrettanto propio Ci è paruto di far poi ſuccedere all' aſſegnazione e preſcrizione delle enunziate pene il diviſamento di quelle regole, ch' è Noſtra Sovrana volontà che ſi ſeguano nel doverſene in qualunque caſo decretare, e ſentenziar l' applicazione a qualche Individuo di queſto Noſtro Real Corpo, a fin che vi ſi proceda ſempre il più accertatamente, che ſia poſſibile.

CAPI-

CAPITOLO PRIMO.

Diverſità delle riſpettive gravezze de' delitti in riſguardo agl' Individui del Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

§. I. SE allora ſi delinque, quando o quel, che ſi è obbligato di fare, non ſi fa; o quel, che ſi è obbligato di non fare, ſi fa, le obbligazioni è da dirſi che ſieno la vera inconcuſſa miſura de' delitti; cioè ch' eſſi tanto più, o meno gravi riſpettivamente ſieno, quanto più, o meno ſtringenti, e preciſe appunto ſono le obbligazioni, che riſpettivamente infrante e traſgredite ne rimangono. Ciò poſto, vogliamo, e aſſolutamente comandiamo che, tolta per ſempre di mezzo ogni prevenzione, e ogni ſofiſtica interpetrativa ſottigliezza, non mai venga altramente eſtimata la gravezza di qualunque delitto, che poſſa forſe eſſer commeſſo dagl' Individui di queſto Noſtro Real Corpo, ſe non ſecondo ch' è ſtato quì da Noi ora normalmente ſpiegato e diffinito, cioè ſecondo che più, o meno ſtringente, e preciſa ſia l' obbligazione, che ne rimane infranta e traſgredita.

§. II. Or la prima, e più ſeria e importante conſeguenza, che dirittamente proviene da sì fatto principio in riſguardo a' ſuddetti Individui di queſto Noſtro Real Corpo, ſi è che que' debbon ſempre per eſſi eſſere ſtimati graviſſimi ed enormiſſimi delitti, i quali

quali inducono dell'infamia, e del disonore in coloro, che li commettono; come sono i furti, le frodi, i proditorj, gl'insulti con soperchierìa, le false e calunniose testimonianze, e tanti e tanti altri infamanti, e disonoranti delitti: perocchè qual più stringente, e precisa obbligazione per gl' Individui di un Corpo sì qualificato e distinto, e che ha il vanto di aver Noi medesimi alla sua testa, se non quella giusto di condursi in tutte le loro azioni colla più dilicata e scrupolosa onoratezza, che immaginar si possa? L'infrangerla dunque, e'l trasgredirla non può non essere per essi sempre gravissimo, ed enormissimo delitto.

§. III. Per la stessa ragione dee anche sempre esser tenuta in conto di gravissimo delitto per essi ogni qualunque aperta mancanza di subordinazione (prima, e principalissima obbligazione di ogn' Individuo Militare), e ogni qualunque volontaria disubbidienza così agli ordini attenenti al servizio, come a quegli attenenti alla disciplina; conciossiachè tanto il perfetto adempimento degli uni, quanto l'esatta osservanza degli altri sia ugualmente sempre di strettissima, e precisissima obbligazione per tutti essi.

§. IV. Nè perciò a minor delitto è mai da imputarsi loro qualunque mancanza, o volontaria trascuraggine nelle attuali funzioni del servizio; perocchè sempre al sommo stringente, e precisa è l'obbligazione, ch'essi hanno di fedelmente, ed esattamente adempierle.

§. V. Non può per conseguenza tampoco non esser sempre delitto, e grave delitto per ogn' Individuo di una ben disciplinata Truppa qualunque sua assenza e separazione dal Quartiere, dalla Piazza, o dal Campo, ove trovinsi le Insegne del propio Corpo: troppo è chiaro però in seguito del premesso principio che molto più grave delitto sempre commette un Desertore di quel, che commette un semplice Emansore; e che gravissimo, ed enormissimo il commette poi un Trasfuggitore; cioè che sempre colui, il qual si assenta e apparta dal propio Corpo con animo di totalmente abbandonarlo, nè farvi mai più ritorno (ch'è ciò, che constituisce la Deserzione), commette un delitto molto più grave di quel, che commette colui, il qual non già per non mai più farvi ritorno se ne assenta e apparta, ma sol per istarsene per qualche tempo quà, e là vagabondando, e fuor di soggezione (nel che l'Emansione consiste) trascura di assistervi e permanervi; e che gravissimo ed enormissimo il commette poi colui, il qual non solo, assentandosene, per sempre l'abbandona e rinnega, ma si addirizza in oltre, o di fatto trapassa al nemico, per quivi impegnarsi a servire e guerreggiare (nel che il Trasfuggimento è riposto). Dopo sì distinta spiegazione è di per se manifesto che, siccome quest'ultima fellonìa non può tanto negli altri Corpi delle Nostre Truppe, quanto in questo de' Nostri Reali Volontarj di Marina aver luogo, se non solo in tempo di guerra, così in quello di pace

pace non possa neppure nel suddetto Nostro Real Corpo di Volontarj di Marina averlo la Deserzione, ancorchè possa benissimo averlo ne' citati altri Corpi delle Nostre Truppe ; perchè la stessa constitutiva denominazione di esso Nostro Real Corpo è quella, che naturalmente in tal tempo di pace da' suoi Individui l' esclude.

§. VI. Comechè ad ogni modo non rimanga nel suddetto tempo di pace , se non la sola Emansione da potere aver luogo fra gl' Individui di questo Nostro Real Corpo ; pur non è perciò che debba sì fatto delitto essere tutte le volte stimato di una medesima gravezza; ma bensì vogliamo che, accuratamente esaminandosi , e rigorosamente ponderandosi sempre le circostanze, che l' accompagnino, e, sopra tutto, il tempo, il luogo, e 'l fine, quando, donde, e perchè venga commesso, tanto più, o meno grave ogni volta sia reputato, quanto più, o meno qualitative appunto , o escusanti sieno le mentovate circostanze. Così, a cagion di esempio, altro è il risolversi , e 'l dare effetto all' Emansione mentre si è in attual servizio, e altro mentre si è franco; e, anche stando in attual servizio , altro è mentre si sta in discanso, e altro mentre si sta in fazione ; altro è l' appartarsi da una Piazza di Guerra , o da un Quartiere chiuso , e altro da un sito , o Quartiere aperto ; altro è l' eseguirlo uscendo per le porte aperte , e altro sforzandone , o scassandone qualcuna , o scalando le muraglie ; e altro è l' as-

ſentarſi per andare a commettere delle leggerezze, e de' diſordini, e altro per portarſi a rivedere i ſuoi Congiunti, o qualche ſuo intereſſe.

§. VII. Finalmente, non diſcoſtandoci mai dallo ſteſſo ſtabilito principio, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo che, oltre a' veri e manifeſti delitti, ſieno conformemente a eſſo eſtimati ancora i ſemplici vizzj, e difetti, che vengan forſe ſmodatamente contratti dagl' Individui di queſto Real Corpo; perchè, laddove giugna a parerne deſiderabile, o ad eſſerne neceſſaria l'emenda, di tanto più, o meno mortificanti ſpedienti vi ſi faccia uſo, quanto più, o meno gravi e pregiudizievoli appunto i riferiti contratti vizzj, e difetti ſieno. E perchè ci ſta ſommamente a cuore il maggior bene, e 'l maggior luſtro e decoro di eſſo Noſtro Real Corpo, perciò al ſommo ci preme eziandio (e il ſappiano pure tutti i ſuoi Individui, e il tengano preſente ognora) che ſia in eſſo perennemente, e inalterabilmente mantenuta in oſſervanza sì fatta *Cenſura*, come quella, ch'è ſtata in ogni tempo ſempre il più efficace di tutti i rimedj, che ſienſi potuti adoperar mai contra la corruttela, e depravazione de' coſtumi; ch' è quanto dir contra l' ordinaria feconda cagione di tutti poi i veri e manifeſti Delitti.

CAPI-

CAPITOLO II.

Pene, alle quali debbono venir ſoggettati gl' Individui delinquenti del Corpo de' Reali Volontarj di Marina.

§. I. SIccome per riſpetto agl' Individui di queſto Noſtro Real Corpo di Volontarj di Marina non può per tutti i verſi non eſſer vero che la coſa, ch' eſſi più di tutte le altre ſtimino e apprezzino, ſia appunto il grande onóre di vederſi alliſtati, ed eſiſtenti nel ruolo di un Corpo sì qualificato e diſtinto, così non può per neceſſaria conſeguenza non eſſere anche vero che la pena per eſſi più grave e terribile di tutte le altre ſia poi il gran vituperio di vederſene per ſempre ſcancellati, ed eſpulſi. Ecco perchè Noi ora ſolennemente dichiariamo, e diffiniamo queſta giuſto eſſere la pena, la qual è Noſtra Real Volontà che aggiugna ſempre l' ultimo compimento di ſeverità a quelle, che ſi trovano (ſia in queſta Noſtra preſente particolare Ordinanza, o nelle Generali, ſia nel Diritto Municipale de' noſtri Regni, o nel Comune) nominatamente ſtabilite per tutti i delitti inducenti dell' infamia, e del diſonore in coloro, che li commettono; quali appunto ſono que' tali in parte enunziati nel §. II. dell' antecedente Capitolo.

§. II. Poſto ciò, che ſta detto, vogliamo, e generalmente comandiamo che tutte le volte, che da un

un qualche Consiglio di Guerra di questo Nostro Real Corpo, in forza delle debite e regolari pruove, sia trovato infamante, e disonorante il delitto, sul cui Processo Informativo esso si celebri, la formola della sua sentenza sia che: *Stante la qualità infamante, e disonorante del delitto, di cui è rimasto pienamente provato Reo l' Individuo N. N. di questo Real Corpo de' Volontarj di Marina, il Consiglio di Guerra congregatosi questa mattina . . . . del corrente mese . . . . anno . . . . sotto la Presidenza . . . . per giudicarlo dichiara, diffinisce, e sentenzia che 'l suddetto Reo N. N. colle solennità dal Re Nostro Signore prescritte nel §. III. del Capitolo II. del Libro III. della particolare Reale Ordinanza di esso Real Corpo sia prima spogliato dell' onorata Divisa del riferito Real Corpo, e poi a Tamburo scordato tolto dalla vista, ed espulsò per sempre fuori del medesimo Real Corpo, e quindi trasmesso, e consegnato alle carceri del Regio Uditor-Generale della Marina; perchè, a tenore del presente Processo Informativo compilatosene, venga da esso Regio Uditore secondo le leggi del Re condannato all' ordinaria, e propia pena del suo delitto.*

§. III. Quanto poi alla pratica esecuzione di sì fatta sentenza di esso Consiglio di Guerra, ottenuta che abbia la Nostra Reale approvazione, ecco la precisa maniera, com' è paruto a Noi convenevole di disporla, e come in fatti vogliamo, e comandiamo che sempre venga adempiuta. Sarà formato tutto il Corpo in Battaglia co' suoi Ufiziali, e Bas-

Baſſi-Ufiziali a' propj riſpettivi poſti loro, e colle Bandiere al Centro; ed eſſendo quindi da una ragionevole ſcorta (avente un Sergente, o Sotto-Sergente alla teſta, e l' Ajutante-Maggiore innanzi a eſſo) condotto il Reo rimpetto alla fronte delle enunziate Bandiere, farà il Sergente-Maggiore, colla permiſſione del Comandante-Governatore, battere da' Tamburi, Pifferi, Trombe, e Clarinette il Bando; e, tenendo tutti i Reali Volontarj preſentate le Armi colle bajonette in Canna, farà in ſeguito leggere dal ſuddetto Ajutante-Maggiore a voce chiara, diſtinta, e baſtantemente alta, perchè ſia da ognuno bene inteſo e capito, il foglio, che avrà alla mano, e ch' è Noſtra Real Volontà che ſia ordinariamente conceputo ne' ſeguenti termini; cioè: *In nome, e da parte del Re: Eſſendoſi ſervita la M. S. di approvare, e confermare la ſentenza pronunziata dal Conſiglio di Guerra di queſto Real Corpo, congregatoſi la mattina de' . . . del corrente meſe . . . anno . . . ſul Proceſſo Informativo compilatoſi contra l' Individuo di eſſo Real Corpo N. N., in forza della quale il riferito Conſiglio di Guerra ha dichiarato e diffinito che, ſtante la qualità infamante, e diſonorante del delitto, di cui è rimaſto pienamente provato Reo il citato Individuo N. N., debba eſſo, ſecondo che ſta preſcritto e diſpoſto nella particolare Reale Ordinanza dello ſteſſo Real Corpo, eſſere prima ſolennemente ſpogliato dell'onorata Diviſa del medeſimo Real Corpo, e poi a tamburo ſcordato tolto dalla viſta, ed eſpulſo per ſempre fuori*

ri di eſſo, e quindi traſmeſſo, e conſegnato alle Carceri del Regio Uditor-Generale della Marina; perchè a tenore del mentovato Proceſſo Informativo venga da eſſo Regio Uditore, ſecondo le Leggi del Re, condannato all' ordinaria, e propia pena del ſuo delitto; e volendo la ſteſſa M. S. che tale ſentenza rimanga appuntino adempiuta, ed eſeguita, perciò è che in ubbidienza de' ſuoi Sovrani Ordini ſi viene quì ora all' atto del decretato vituperoſo ſpogliamento, e diſcacciamento di eſſo N. N., fu un tempo Individuo di queſto Real Corpo. Terminata queſta Lettura, e battuti i tocchi finali del Bando, immediatamente il Sergente-Maggiore dirà a voce abbaſtanza alta, e chiara verſo la ſcorta del Reo: *Laſciate prima che le Bandiere, e tutto il Corpo voltino per ſempre le ſpalle a queſto indegno, e diſonorato Uomo:* e, ciò detto, faccendo diſarmare le bajonette, darà in ſeguito la corriſpondente voce per far dare un mezzo giro a diritta a tutto il Corpo, perchè così dia le ſpalle al Reo; e allora farà egli cenno alla ſcorta del riferito Reo, perchè ſiegli ſtrappato e tolto d' indoſſo l' uniforme, che ha; e, ciò all'iſtante eſeguito, la ſteſſa ſcorta, ſenz' altra dimora, a paſſo affrettato il traſporterà via alle Carceri del menzionato Regio Uditor-Generale della Marina, ſeguitato ſempre, fino a che ſia totalmente perduto di viſta dal luogo, ove ſta formato il Corpo, da un Tamburo, il qual colla Caſſa ſcordata gli vada toccando alle ſpalle il Calacorda. Tutto ciò fatto, diſporrà il Comandante-

Go-

Governatore che, riportate prima le Bandiere alla ſtanza del propio Picchetto, ſi ritiri, e ſciolga anche poi il Corpo dalla ſua formazione. Sarà indi cura di eſſo ſteſſo Comandante-Governatore di mandar ſubito ſenza perdita di tempo per un Sergente, o Sotto-Sergente chiuſo e ſuggellato il Proceſſo Informativo del Reo all' Uditor-Generale della Marina, accompagnato ſempre da un ſuo viglietto di uſizio; perchè in forza dell'eſpreſſa facultà, e commeſſione, che colla preſente Noſtra Reale Ordinanza intendiamo di dargliene, proceda egli nelle debite e regolari forme alla condanna del medeſimo Reo, e ne renda poi a Noi pel canale della Noſtra Real Segreteria del Dipartimento della Guerra il conto, che dee per le ulteriori Noſtre Sovrane diſpoſizioni.

§. IV. Per quel, che ſi appartiene alle aperte mancanze di Subordinazione, ſiccome può la loro notorietà riſultare o da' fatti, o dalle parole dell'Inſubordinato; così, laddove riſulti eſſa da' fatti, ſicchè l' Inſubordinato ardiſca di realmente offendere il ſuo Superiore (e ſiene pur qualunque ſi voglia il modo), vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che rimanga egli in tal caſo ſoggettato ſempre alla pena di morte : e ciò, quando anche la realtà dell' offeſa non arrivi ad eſſere appieno conſumata, ma giugna ſolo a un geſto, o ſia atteggiamento, che immediatamente, e fuor di ogni equivoco la dinoti; com' è, a cagion di eſempio, il porre

Bb mano

mano a una qualche arme, o il prepararla, e addirizzarla inverſo il ſuddetto Superiore. E, qualora l' Inſubordinato offenſore ſia o un ſemplice Real Volontario, o un Caporale, o un Sotto-Sergente, o un Sergente non graduato, e 'l Superiore offeſo un Ufiziale, in tal caſo vogliamo ancora che al Cadavere del giuſtiziato Reo venga mozzata la mano.

§. V. Laddove la notorietà dell' inſubordinazione riſulti dalle parole dell' Inſubordinato, e ſieno eſſe profferte o ſulle Armi, o ne' Quartieri, o in altro luogo pubblico, e in mezzo a più di quattro, o cinque aſcoltatori (ſieno Militari, o Paeſani), vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che la pena a lui dovuta ſia quella di venti anni di Galea; e che, qualora il Superiore, a cui in tal modo ſi manchi di Subordinazione, ſia un Ufiziale, s' intenda eſſa ſempre eſteſa a quella della Galea in Vita. Laddove però le circoſtanze della pubblicità qualificanti di convicio le parole inſubordinate non ſieno tali, e la mancanza venga commeſſa molto più privatamente, in tal caſo vogliamo che, non eſſendo il Superiore, a cui ſi manchi in sì fatta guiſa di Subordinazione, un Ufiziale, la ſuddetta pena s' intenda ridotta a quella di ſoli quindici anni di preſidio chiuſo; ed eſſendo il Superiore un Ufiziale, a quella di venticinque anni dello ſteſſo Preſidio.

§. VI. Non oſtante che ſia Noſtra Real Volontà che in quanto al delitto dell' Inſubordinazione ſi attendan di ordinario le enunziate diſtinzioni; pur con

con tutto ciò rotondamente dichiariamo, e ordiniamo che qualunque siesi Individuo, il quale, stando in attual Servizio, manchi notoriamente di Subordinazione a qualunque siesi suo Superiore, sotto i cui immediati ordini egli si trovi impiegato, debba sempre intendersi soggettato alla pena di morte, così se la notoria mancanza di Subordinazione sia di fatti, come se sia di sole parole; conciossiachè tanto appunto richiegga l'importante aggravantissima circostanza del supposto attuale Servizio.

§. VII. Siccome la più sincera, ossequiosa, e compiuta Subordinazione, o anzi venerazione, e adorazione è dovuta a Dio Signor Nostro, e a Gesù Cristo suo Figliuolo, e Nostro Redentore, e alla Sua Santissima Madre, e a' Santi Suoi; così, confermando Noi pienamente quel, che si trova disposto e prescritto nel Cap. 88. dell' Ordinanza de' 18. Dicembre 1701. del fu glorioso Cattolico Monarca delle Spagne Filippo V. Nostro Augusto Avolo, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che a qualunque Individuo di questo Nostro Real Corpo, sia esso semplice Real Volontario, sia Caporale, Sotto-Sergente, o Sergente, il quale o sulle Armi, o ne' Quartieri, o in qualunque altro luogo innanzi a più di quattro, o cinque persone ardisca di bestemmiare, o maledire il Santissimo Nome di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine Maria, o di altro Santo, sia subito con un grosso chiodo rovente perforata da banda a banda la lingua; e poi sia

egli, come indegno, infame, e disonoratissimo Cristiano, non che Soldato, cacciato per sempre via da esso Nostro Real Corpo con tutte quelle solennità già dianzi spiegate nel §.III. di questo Capitolo.

§. VIII. Toccante alle volontarie disubbidienze agli Ordini attenenti al Servizio vogliamo, e irremissibilmente comandiamo che, sempre che in tempo di Guerra, sia in Campagna, sia in una qualche Piazza o investita, o assediata, o bloccata dal Nemico venga da qualunque siesi Individuo di questo Nostro Real Corpo volontariamente disubbidito un Ordine attenente al Servizio, talchè la funzione, o sia incumbenza a lui ordinata rimanga effettivamente ineseguita, la pena al disubbidiente dovuta sia sempre quella della morte; ed essendo il volontario disubbidiente un Ufiziale, quella della sua cassazione, e perpetua espulsione dal Nostro Real Servizio. Ovunque però questo accada in tempo di pace, vogliamo che 'l volontario disubbidiente sia ritenuto per competente tempo in istretto arresto, senza che al tempo medesimo rimanga mai esentato dal fare al Quartiere il suo servizio, e massime quello de' torni di fatica, perchè non ne vengano aggravati i suoi Compagni; ed essendo un Ufiziale, vogliamo che si mantenga in un proporzionato arresto al propio Picchetto. E a questa classe dichiariamo appartenenti, e della stessa mortificazione meritevoli le disubbidienze di qualunque Ufiziale, il quale, avendone ricevuto il corrispondente anticipato avviso,

man-

manchi poi volontariamente (cioè senz' essersene colla chiesta decenza per qualche vero, e legittimo impedimento scusato) di appresentarsi alla debita ora al Quartiere tutte le volte, che debba il Corpo con essi mettersi, e formarsi sulle armi, o d'intervenire ad alcun Consiglio di Guerra, o ad alcuna Giunta, ove intervenir debba.

§. IX. Poichè il trovarsi in attual servizio è una circostanza sempre importante, e considerabilissima; perciò vogliamo che anche in tempo di pace qualunque Individuo, il qual, trovandovisi, disubbidisca a un qualche comando, che attenente alle funzioni del suddetto servizio gli venga dato da quel tale Superiore, sotto i cui immediati Ordini egli stia, soggiaccia sempre a sei mesi almeno di stretta prigionìa in calabozzo, nè durante il suddetto tempo ne sia mai cacciato, se non solo per fare al Quartiere con tutta esattezza il suo servizio de' torni di fatica.

§. X. Quanto alle volontarie disubbidienze agli Ordini attenenti alla Disciplina, generalmente dichiariamo essere nostra ferma Real volontà che niuna mai ne rimanga impunita; siccome però i suddetti Ordini possono appartenersi a punti di varia importanza, così ci riserbiamo di più, o meno aggravarne le punizioni, secondo che più, o meno importanti appunto saranno per parerci gli Ordini disubbiditi, sempre che la loro disubbidienza meriti di essere a Noi partecipata: e, laddove non sia tale, ne rimettiamo in tutto e per tutto all' imparziale

pru-

prudenza, e discrezione del Comandante-Governatore, del Sergente-Maggiore, de' Capitani, e di tutti gli altri Ufiziali gradatamente (cioè per la parte, che a ciascuno di essi ne tocchi) la determinazione. Se non che sembra a Noi quì necessario di ricordar loro, e massimamente al Sergente-Maggiore, e agli Ajutanti di settimana che, per rispetto alla Disciplina, e all'ubbidienza, e osservanza degli Ordini a essa attenenti, sempre sarà ottima cosa di usare il maggior rigore co' Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali; perocchè essi sono sempre coloro, a' quali pel perfetto disimpegno delle propie obbligazioni più si appartiene di osservargli, e fargli anche dagli altri osservare.

§. XI. Sempre che a un qualche Individuo di questo Nostro Real Corpo, sia di qualunque classe si voglia, venga da un suo Superiore, che ne abbia la corrispondente facultà, ordinato di constituirsi in arresto, sia alla propia Casa, sia al Quartiere, o al Picchetto, o anche al Calabozzo, e ommetta egli di subito ubbidirgli, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo in primo luogo che sia cambiata, e aggravata la condizione del suo arresto; così che, se gli era stato ordinato di soffrirlo nella propia Casa, passi a soffrirlo nel Picchetto, e, se nel Quartiere, o nel Picchetto, passi a soffrirlo nel Calabozzo; e in secondo luogo che ne sia subito dato parte a Noi, e, trovandoci Noi assenti dal luogo, ove il Corpo stia, al Comandante-Governatore;

re; perchè, secondo la maggiore, o minore importanza del caso, gliene sia poi sempre o da Noi medesimi, o dal suddetto Comandante-Governatore imposta la debita ulteriore (più, o meno grave) punizione, di cui sia riconosciuto meritevole: conciossiachè tanto esiga appunto il giusto rigore di una ben intesa Disciplina.

§. XII. Così parimente, se a degl' Individui di questo Nostro Real Corpo, i quali, venuti a rissa, trovinsi colle armi alla mano o per battersi, o già battendosi, venga da un qualche loro Superiore, o da un uguale, o anche inferiore in Nostro Real Nome, e da Nostra Real parte ordinato di cessare da ogni ulteriore atto di ostilità, e ricusino essi di subito ubbidirgli, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che, oltre alla causa della loro rissa, e indipendentemente dalla sua cognizione, sieno essi ridotti in istretta prigionìa, e, dopo un anno di sì fatta punizione, cassati anche ed espulsi per sempre dal Nostro Real Servizio: perocchè è troppo nota e trita cosa che l' ubbidire all' instante, e ciecamente a somiglianti Ordini sia un punto di Disciplina inviolabile fra le Truppe delle più colte, e agguerrite Nazioni del Mondo tutto.

§. XIII. Premendo a Noi grandemente che questo Nostro Real Corpo in quanto all' esattezza, e propietà del suo servire non solamente superi tutti gli altri delle Nostre Truppe, ma serva anzi loro in questa parte di specchio ed esemplare, non può

per

per conſeguenza non premerci ſommamente altresì di rendere quaſi impoſſibile a' ſuoi Individui il commettervi delle volontarie mancanze e traſcuraggini. A tal fine dunque ſolennemente dichiariamo che non può darſene affatto alcuna, la qual non ſia per parere a Noi degna di forte biaſimo, e perciò di competente gaſtigo ancora. Ma perchè ſono molte, e diverſe le maniere, nelle quali poſſono gl'Individui di una Truppa eſſere mancanti, o traſcurati nell' attual diſimpegno delle riſpettive funzioni del Servizio; perciò, diſpenſandoci Noi dal diſcendere ad aſſegnare, e preſcrivere quì con diſtinta particolarità a ciaſcuna minuta mancanza, o ommiſſione la ſua propia corriſpondente pena (ciocchè alla prudente, e imparzial provvidenza degl' immediati Superiori va ſempre riſerbato), Ci fermiamo ad aſſegnarle, e preſcriverle ſolo a tutte quelle, che, più notabili e importanti eſſendo, più neceſſario per conſeguenza è pure che rimangano efficacemente corrette, e in tutto e per tutto eſtirpate fra le Genti di un Corpo sì qualificato e diſtinto.

§. XIV. In ſeguito di ciò, che ſta detto, vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che qualunque Sergente, o Sotto-Sergente, il quale, eſſendo di Guardia (in qualſivoglia Poſto che ſia, e così in tempo di Guerra, come in tempo di Pace), deponga la notte il ſuo uniforme, o anche la ſola ſpada, o la ſola cartoccera, e in sì ſconvenevole guiſa ſi metta a ripoſare, ſia ritenuto per un meſe arreſtato al

Pic-

Picchetto, e obbligato tutte le notti di tal tempo a giacersi interamente vestito e calzato sul tavolato dello stesso Picchetto; e, laddove cada per la seconda volta nel medesimo mancamento, che sia subito deposto dal suo Impiego, e ridotto a servire da semplice Real Volontario della sua Compagnia, e alla coda della propia rispettiva Squadra: e che qualunque Caporale, o Real Volontario, il qual similmente o deponga il suo uniforme, o la sua sciabla, o bajonetta, o i suoi soli fornimenti di corame, sia tenuto per ugual tempo in Calabozzo, e quivi obbligato a giacersi tutte le notti anche interamente vestito e calzato; ed essendo nel medesimo mancamento recidivo, che sia ristretto per sei continui mesi in Calabozzo, dopo essere stato, se è Caporale, prima deposto dal suo Impiego, e passato a servire alla coda di tutti i Reali Volontarj della sua Compagnia. Quanto agli Ufiziali, Ci basta di far saper loro essere questa una sconcezza e impropietà fortemente da Noi riprovata, e abborrita, per istar sicuri che ben sapranno essi in ogni tempo scrupolosissimamente guardarsene.

§. XV. Con molto maggior rigore vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che qualunque Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale, il quale, stando di Guardia, e trovandosi incaricato della muta delle Sentinelle, trascuri, sia di giorno, o sia di notte, di condurre egli medesimo tutte le volte colla debi-

ta regolarità le nuove a rilevar le vecchie, e di ricondurre poi ugualmente queste al suo Corpo di Guardia, o, passando pe' Posti delle Sentinelle, vi lasci si bene in ognuno la nuova, perchè ne rilevi la vecchia, ma trascuri di fermarsi, e assistere alla consegna, che questa dee dare a quella di tutti gli ordini al propio Posto appartenenti, sia tenuto per un mese in Calabozzo; e che, laddove torni in appresso a commettere la stessa mancanza, sia prima deposto per sempre dal suo Impiego, e passato a ultimo Real Volontario della propia Compagnia, e poi anche di nuovo ristretto non già per uno, ma per tre continui mesi in Calabozzo.

§. XVI. Alla stessa pena di un mese di Calabozzo per la prima volta, e di tre per la seconda vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che venga soggettato qualunque Real Volontario, il qual, dovendo entrar di Sentinella, vi si conduca di per se solo senz' esservi guidato dal propio Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale, ovvero, lasciando di seguirlo, vi si porti divisamente per qualche scorciatoja, ancorchè adduca in sua scusa di averlo fatto coll' espresso permesso, o anche di espresso ordine del suddetto Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale.

§. XVII. E perchè consideriamo più grave ancora la colpa di coloro, i quali, stando di Sentinella, se ne lascino mutare da' lor compagni senza la personale assistenza de' propj Sergenti, Sotto-Sergenti,

ti, o Caporali; perciò vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che qualunque Real Volontario, il qual sì fatta mancanza commetta, oltre alla suddetta pena di un mese di Calabozzo per la prima volta, e di tre per la seconda, sia anche durante il tempo de' riferiti uno, o tre mesi tenuto per un' ora ogni mattina co' piedi al ceppo: e alla stessa pena appunto vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che venga soggettato pure qualunque Real Volontario, il quale, stando di Sentinella, ammetta, riceva, e osservi alcun ordine, che non gli venga ingiunto o dal propio Capo-Comandante del rispettivo Posto di Guardia, o dal Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale a ciò destinato.

§. XVIII. Qualunque Real Volontario, il qual con espressa consegna sia messo di Sentinella alla custodia di un qualche Prigioniero, e per sua mera trascuraggine e disattenzione il lasci fuggire, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che, essendo quegli reo di vita, sia condannato a perpetua relegazione nel Marittimo; essendo reo di pena temporanea, sia soggettato al taglione, cioè a soffrire egli quella stessa pena appunto, che al fuggito reo era dovuta; ed essendo un preso di poca, e leggiera importanza, soffra sempre per lo meno un continuo mese di Calabozzo con un' ora di ceppo a' piedi ogni mattina: laddove però in ciò delinqua per venale corruzione, o per concertata subornazione, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo

Cc 2 che,

che, non attesa la condizione più, o meno grave del reo fuggitivo, sia sempre la corrotta e subornata Sentinella soggettata alla pena della morte, e giudicata, e trattata come rea di delitto infamante e disonorante; cioè a tenore di ciò, che ne' §§.II., e III. di questo Capitolo è stato da Noi disposto e ordinato.

§. XIX. Coerentemente a ciò, che sta detto nell' antecedente §., sempre che un Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale di questo Nostro Real Corpo, avendo a' suoi ordini una corrispondente Partita, sia incaricato del sicuro trasporto di un qualche Prigioniero da un luogo a un altro, e per le sue male disposizioni, o per la sua poca cura e vigilanza quegli fugga, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che, secondo la diversa condizione del reato del fuggitivo, e della pena dovutagli, sia anch'egli soggettato o alla dianzi prescritta perpetua relegazione nel Marittimo, o al taglione, o a tre mesi di Calabozzo: e, laddove per sua codardia, e viltà se lo lasci torre di mano, che sia prima deposto dal suo Impiego, e poi con tutte le prescritte formalità cacciato per sempre da esso Real Corpo; e quindi a tenore delle generali Ordinanze condannato dal Regio Uditor-Generale della Nostra Marina alla pena, che gli spetti: laddove però la fuga del Prigioniero avvenga per effetto di pattuita corruzione, o concertata subornazione di esso Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale, sempre allora vo-

vogliamo che ſia egli ſoggettato alla pena della morte, e giudicato, e trattato ſecondo che ſta già ſpiegato ſulla fine dell' antecedente §..

§. XX. Sempre che poi la fuga del Reo, ſenz'alcuna mancanza nè di prudenza, e attenzione, nè di valore, e onoratezza del Capo-Comandante della Partita, accada per ſola traſcuraggine, e poca attenzione delle genti della ſteſſa Partita, in tal caſo vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che, eſſendo il fuggitivo reo di vita, per via di Sorteggio ſia di ogni tre condannato uno degli uomini della ſuddetta Partita alla riferita perpetua relegazione nel Marittimo; eſſendo reo di pena temporanea, ſia anche per via di Sorteggio uno di ogni tre ſoggettato al taglione; ed eſſendo reo di poca, e leggiera importanza, ſieno tutti ſenza Sorteggio ſoggettati a un meſe di Calabozzo, e un' ora di ceppo tutte le mattine dello ſteſſo tempo. Laddove però la fuga del Prigioniero accada per venale corruzione, o concertata ſubornazione di eſſa Partita, vogliamo allora, e irremiſibilmente comandiamo che per via di Sorteggio uno di ogni tre de' componenti della Partita ſia condannato alla morte, e giudicato, e trattato come reo di delitto infamante, e diſonorante: e così parimente vogliamo che per via di Sorteggio uno di ogni tre di eſſi ſia prima ſolennemente cacciato da queſto Noſtro Real Corpo, e poi dal Regio Uditor-Generale della Noſtra Marina a tenore delle generali Ordinanze con-

dan-

dannato alla pena dovutagli, laddove la fuga del Reo accada per loro viltà e codardìa: sempre però tanto nell'uno, quanto nell'altro caso vogliamo che tutti i liberati dal Sorteggio sieno anche subito cassati, ed espulsi da esso Nostro Real Corpo, come affatto indegni o per la loro infamia e disonoratezza, o per la loro codardìa e viltà di rimanerci.

§. XXI. Che se del comando, e della direzione della Partita scortante il Prigioniero si trovi incaricato qualcuno degli Ufiziali di questo Nostro Real Corpo, siccome per niun verso è figurabile in essi alcun caso di subornazione, o di codardìa, così per tutto ciò, che possa accader mai per mancanza in lui di prudenza, o di attenzione, riserbiamo a Noi medesimi, e, in assenza Nostra, al Comandante-Governatore la facultà di estimarne il peso, e di determinargliene in seguito la corrispondente mortificazione.

§. XXII. Qualunque Real Volontario, il quale, stando di Sentinella, lasci il suo Fucile, o l'Arme, con cui è messo a farla, nella Garitta del suo Posto, o accosto al muro, o a terra; o che, ritenendo si bene la sua Arme, si metta a sedere, o in qualunque siesi altra guisa sconciamente si abbandoni e appoggi su checchessia; o che, accendendo la sua pippa, si metta a fumare; o che, cacciandosi di tasca, o faccendosi portare qualche cibo, o bevanda, si ponga a mangiare, o bere, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che sia ritenuto

to

to per un mese in Calabozzo, e per un' ora ogni mattina co' piedi al ceppo, durante il suddetto mese, sia che commetta tali mancanze di giorno, sia che le commetta di notte.

§. XXIII. Qualunque Real Volontario poi, il quale, stando di Sentinella, sia di giorno, o di notte, si metta a sonnecchiare, o si addormenti, e sia in tale stato trovato dal suo Sergente, Sotto-Sergente, o Caporale, o da qualsivoglia altra persona, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che sia per tre continui mesi ristretto in Calabozzo, e obbligato a dormirvi la notte sulla nuda terra, e ad avervi per due ore ogni mattina i piedi al ceppo: e laddove, stando egli sonnecchiando, o dormendo, accada qualche inconveniente, che a lui, in forza della sua consegna, si sarebbe appartenuto o d'impedire, o di notificare al Caporale della propia Guardia, e, a cagione del suo sonnecchiare, o dormire, non l'abbia fatto, vogliamo che, a proporzione dell' importanza del riferito inconveniente, gliene sia raddoppiata, o rinforzata la stessa pena.

§. XXIV. Qualunque Real Volontario, il quale, stando di Sentinella, trascuri di osservare appuntino qualsivoglia delle sue generali obbligazioni, o di quelle particolarmente ingiuntegli nella sua consegna, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che, a proporzione della maggiore, o minore importanza della trascurata obbligazione, sia di più, o meno mesi di Calabozzo, e di più, o meno ore di ceppo

po punito: e che, laddove la ſua inoſſervanza, o traſgreſſione ſia di notabile gravezza, venga fino ſoggettato o a temporanea, o anche perpetua relegazione nel Marittimo, e fino per ultimo alla morte; ſempre però previo il debito formale Proceſſo da compilarglisi contra dall' Ajutante Maggiore, e la giudicatura del corriſpondente Conſiglio di Guerra da celebrarviſi ſopra; ſecondo che è ferma Noſtra Real Volontà che ſempre ſi pratichi, allorchè ſi tratti di qualunque pena, la quale ecceda quella del ſemplice arreſto per giorni nel Quartiere, nel Picchetto, o anche nel Calabozzo, e quella di poche ore di ceppo.

§. XXV. Qualunque Sergente di queſto Noſtro Real Corpo, il qual, trovandoſi nominato di Contrarronda, ſenz' eſſerſene a tempo, e per alcun vero e legittimo impedimento ſcuſato, manchi di farla; o vi ſurroghi qualche ſuo Compagno; o, faccendola, non la faccia alla propia ora, in cui dee farla, vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che ſoffra tre continui meſi di ſtretto Calabozzo; e, laddove ricada per la ſeconda volta in queſta ſteſſa mancanza, vogliamo che prima ſia depoſto dal ſuo Impiego, e paſſato a ultimo Real Volontario della ſua Compagnìa, e poi ſoffra ſei continui meſi di tal Calabozzo; e che, eſſendo tempo di Guerra, e ſoſpetto per la Piazza, in cui egli qualcuna di tali mancanze commetta, ſia fin dalla prima volta depoſto per ſempre dal ſuo Impiego, e rattenuto per

ſei

ſei meſi in iſtretto Calabozzo.

§. XXVI. Quanto poi agli Uſiziali di queſto Noſtro Real Corpo, ſiccome per iſtar Noi ſicuri della loro immancabilità, ed eſattezza nel far le Ronde, che, trovandoſi il ſuddetto Noſtro Real Corpo a guarnire una qualche Piazza di Guerra, ſi appartenga a eſſi di farvi, ſtimiamo che debba baſtarci di dichiarar loro che non potrebbe, ſe non riuſcirci ſommamente diſguſtoſo e ſpiacevole il ſentire qualunque ſieſi loro ommiſſione in queſta parte, così Ci diſpenſiamo in tutto e per tutto di aggiugnerne quì altro.

§. XXVII. Qualunque Sergente, Sotto-Sergente, e Caporale, il qual, dovunque ſia che queſto noſtro Real Corpo ſi trovi, manchi di adempiere la mattina colla maggior poſſibile attenzione e oculatezza tutte quelle diligenze, ch' è egli tenuto di adempiere così per ridurre alla debita propietà e decenza le genti della ſua riſpettiva Squadra, ch'entrano di Servizio, e le altre ancora, che ne ſono franche, come per far rimettere il Quartiere nel buon aſſetto, in cui dee ogni dì eſſer meſſo, e a tutte le ore trovarſi, vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che ne venga ſempre da' ſuoi Uſiziali mortificato a proporzione delle ſue ommiſſioni; e, laddove ricada egli più di una volta nelle ſteſſe traſcuraggini, e indolentemente vi ſi abitui, vogliamo che dal Sergente-Maggiore ſia depoſto dal ſuo Impiego, e dichiarato ultimo Real Volontario della ſua Compagnìa.

§. XXVIII. Ed è poi Noſtra ferma Real Volontà che con molto maggior rigore ſien ſempre trattati que' Sergenti, Sotto-Sergenti, e Caporali, i quali, eſſendo di giornata, ommettano di ſoddisfare appuntino a tutti que' tali incarichi, che ſono loro appartenenti: e, laddove giugnano a commettere la mancanza di appartarſi per qualunque ſieſi picciolo tempo da' Quartieri durante la ſuddetta loro giornata, vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che per la prima volta ſoffrano un meſe di ſtretto Calabozzo; e, ricadendone qualcuno per la ſeconda volta nella ſteſſa mancanza, che ſia prima depoſto dal ſuo Impiego, e paſſato a ultimo Real Volontario della ſua Compagnìa, e poi ſoffra ben anche tre interi meſi, e non già uno dello ſteſſo Calabozzo.

§. XXIX. Siccome l'aſſiſtenza, che ſono obbligati di preſtare a' loro riſpettivi Quartieri que' tali Reali Volontarj, che vengono diariamente deſtinati Quartiglieri, dee eſſere sì fiſſa, e attenta, che niuna coſa poſſa ne' ſuddetti Quartieri avvenire ſenz' eſſere da eſſi veduta e oſſervata; così vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che, accadendovi qualunque ſieſi diſaſtro, o mancanza, eſſi appunto ne ſien ſempre con condegna proporzione mortificati e puniti, laddove ommettano di darne ſubito quel diſtinto ed eſatto conto, che dar ne debbono: e che, qualora fra lo ſpazio di tutta la giornata ardiſca alcun di loro (ancorchè ſia per pochi inſtanti) di appartarſi dal propio

pio Quartiere, e abbandonarlo, sia tenuto per un intero mese in istretto Calabozzo, e, durante tal tempo, per un' ora ogni mattina co' piedi al ceppo.

§. XXX. Per quel, che si appartiene a' Delitti del Trasfuggimento, e della Deserzione, confermando Noi in forza di questa presente Nostra Reale Ordinanza quel, che già per le generali è stato sempre, e dee essere in piena osservanza fra le Nostre Truppe, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che a qualunque Individuo di questo Nostro Real Corpo, il quale in tempo di Guerra sia capace di commettere l' indegnissima fellonìa di trasfuggire o da una qualche Nostra Piazza, o da un qualche Nostro Esercito a quello del Nemico, sia destinata la pena di essere afforcato; e a colui, il qual semplicemente ne deserti, quella di essere passato per le Armi.

§. XXXI. Quanto all' Emansione, per punto generale vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che qualunque Individuo di questo Nostro Real Corpo, il quale, appartandosi da' propj Quartieri, si renda Emansore, sia pel triplo del tempo della sua Emansione ritenuto in istretto Calabozzo, e messo per un' ora ogni mattina, e per un' altra ogni sera durante tal tempo co' piedi al ceppo; cosichè uno, il qual si mantenga, a cagion di esempio, per cinque giorni nella sua Emansione, abbia immancabilmente a soffrir poi per quindici giorni sì fatto gastigo: E poichè per la migliore, e più esatta di-

ſciplina di eſſo Noſtro Real Corpo è paruta a Noi molto propia e opportuna coſa che, oltre a quella della ſera, ſia anche ogni mattina, mezz' ora in circa prima di mezzogiorno, paſſata una ugual viſita a tutti i ſuoi Individui, perciò quì ora dichiariamo, e diffiniamo che qualunque di eſſi, il qual manchi di trovarſi a tal viſita preſente, debba eſſere ſtimato, e per conſeguenza punito com' Emanſore di un giorno, cioè eſſer tenuto per tre giorni in iſtretto Calabozzo, e meſſo per un' ora ogni mattina, e per un' altra ogni ſera durante tal tempo co' piedi al ceppo. Se non che ſolo è Noſtra Real compiacenza che s' intendano eſentati dall' obbligazione di trovarſi alla riferita viſita preſenti que' tali, i quali colla Noſtra Sovrana intelligenza e permiſſione trovinſi ammogliati, e ſeparatamente allogati. Quanto però alla viſita della ſera, vogliamo che chiunque vi manchi ſia reputato, e conſeguentemente punito com' Emanſore di tre giorni, cioè che ſoffra il preſcritto gaſtigo per nove continui giorni, e non già per tre ſoli; e che, laddove prenda taluno a ricadere ſpeſſo nella ſteſſa mancanza, ſi paſſi contro di lui anche a gaſtighi molto più forti e ſeveri.

§. XXXII. Nella ſuddetta pena da Noi quì dianzi preſcritta per l'Emanſione non ſi dee mai intendere compreſa quella, che potranno forſe, ſecondo i varj caſi, meritare le circoſtanze qualitative, e aggravanti, che l' accompagnino; perocchè è Noſtra

fer-

ferma Real Volontà che di esse sia sempre formato quel rigoroso giudizio , che formar se ne dee , e ne sieno a' Rei destinate quelle pene , che lor si convengono.

§. XXXIII. Dopo tutto ciò , che sta detto , perchè quanta è la Nostra Sovrana premura di veder sempre condegnamente puniti i Rei , altrettanta a un tempo medesimo è quella, che pure abbiamo di vedere efficacemente corretti i viziosi; perciò è che con tutto calore incarichiamo in primo luogo al Comandante-Governatore , e al Sergente-Maggiore , e poi anche a' Capitani , e agli altri Ufiziali di prestar tutta la loro più seria, e diligente attenzione, a fin che a niuno Individuo mai di questo Nostro Real Corpo riesca d'impunemente ad alcun vizio abbandonarsi, e abituarsi, secondo che facilmente forse avvenir potrebbe , sempre che e delle debite ammonizioni , e delle adeguate mortificazioni non si facesse in tempo quel convenevole uso , che la prudenza esige.

§. XXXIV. E poichè di tutti i vizzj possibili a contrarsi da Individui Militari i più loro nocivi , e disdicevoli sono quello del Vino, quello del Giuoco, e quello del Libertinaggio; perciò Noi ora quì apertamente dichiariamo questi appunto essere que' vizzj, da' quali onninamente vogliamo che a costo di qualunque severità vengan preservati , e tenuti lontani gl' Individui di questo Nostro Real Corpo. A tal fine dunque in primo luogo , in quanto al vi-

vizio del Vino, confermando Noi in tutto e per tutto quel, che con sì giusta, e profonda savviezza fu già in forza di Ordinanza comandato e prescritto dal Re Cattolico Nostro Augusto Padre sotto il dì 31. Marzo 1752., vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che per qualunque delitto (sia capitale e grave, sia picciolo e leggiero) venga sempre a' Rei di questo Nostro Real Corpo imposta senz' alcuna minorazione la pena, che gli è propia e corrispondente, ancorchè adducano in loro difesa, ed effettivamente provino di averlo commesso mentre erano ubbriachi, e interamente dominati dal Vino; giacchè non dee sì fatta scusa essere per essi in alcun tempo contata mai come una delle eccezioni minoranti, o capaci di arrecar loro alcun pro presso i Giudici delle loro Cause. In secondo luogo, in quanto al vizio del Giuoco, confermando Noi tutte le Prammatiche, e tutti gli Ordini, e Bandi contenenti i divieti de' Giuochi di scommessa, sì provvidamente già per l' addietro fatti promulgare così dalla Maestà del Re Cattolico Nostro Augusto Genitore, come da Noi medesimi, e tutto ciò pure, che intorno a' Giuochi in forza delle generali Ordinanze dee essere tra le Nostre Truppe osservato, vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che ne sieno appuntino, e secondo tutto il loro rigore le disposizioni eseguite ugualmente contra tutti que' tali Individui di questo Nostro Real Corpo, i quali ardiscano di caderne in contravvenzio

zione . E perchè tanto al dianzi rammentato vizio del Vino, quanto a questo del Giuoco davvero , e con efficacia venga tra' suddetti Nostri Individui provveduto; perciò, oltre alle riferite Nostre confermazioni di tutte le Leggi , e Ordinanze loro attenenti , concediamo pure primamente al Comandante-Governatore , al Sergente-Maggiore , e agli Ajutanti di Settimana, e poi anche a tutti gli altri Ufiziali piena facultà di adoperare , e coordinare a sì buon fine tutti que' correttivi, e mortificanti mezzi, ch' essi secondo la lor prudenza stimino più propj e adeguati per venir non solo felicemente a capo di estirpar sì fatti vizzj di mezzo a questa Nostra Truppa, ma di allontanarne eziandio ogni prossima occasione, e provocante incentivo ; qual si è sopra tutto la frequenza delle bettole , de' ridotti , e di ogni altro indecente , e discreditato luogo. E finalmente in quanto al vizio del Libertinaggio , considerando Noi questo essere appunto quel vizio , che più di tutti gli altri riesce agl' Individui Militari nocivo e pregiudiziale , come quello , che, oltre al grave danno , che fa alle loro anime , e alla sanità de' loro corpi , è per certo il più atto , e potente di tutti a tenergli di continuo distolti, e come staccati da ogni applicazione , e zelo pel Servizio , e a corromperne per conseguenza e disturbarne la Disciplina, e l' osservanza; perciò vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che , laddove qualunque siesi Individuo di questo Nostro Real Corpo , dopo le

le debite ferie ammonizioni fattegliene, e dopo le competenti mortificazioni reiteratamente dategliene, continui ad effervi dedito, e fe ne moftri in tutto e per tutto incorreggibile, fia in pena di sì fatta fua incorreggibilità cacciato via, e feparato per fempre da effo Noftro Real Corpo, come incapace e indegno di tanto onore.

CAPITOLO III.

Regole da feguirfi nelle Procedure Giudiziarie occorrenti nel Real Corpo de' Volontarj di Marina.

§. I. INnanzi di ogni altro, confermando Noi tutto ciò, che per rifpetto alla celebrazione de' Configli di Guerra ftà nelle generali Ordinanze prefcritto e difpofto, vogliamo che lo fteffo appuntino con tutta regolarità ed efattezza fia anche offervato in quefto Noftro Corpo di Reali Volontarj di Marina; colla fola differenza, ficcome già ordinammo, che fempre, ovunque fia che 'l fuddetto Noftro Real Corpo fi trovi, il Memoriale per la compilazione de' rifpettivi Proceffi debba dall' Ajutante-Maggiore effere prefentato al Comandante-Governatore, e da effo decretato; e ch' egli debba anche fempre prefedere ad ogni Configlio di Guerra.

§. II. Siccome poi due fono gl' importantiffimi fini, a' quali debbono effere indiritte, e coordinate tutte le giudiziarie procedure; l' uno, cioè, che niuno

no vero Reo rimanga impunito, e l'altro che niuno vero Innocente rimanga mai ad alcuna punizione ſoggettato; così è paruto a Noi molto propio e opportuno di dare quì certi avvertimenti, e certe regole preſcrivere, che, oltre a tutte le altre già trite e riſaputiſſime, e nelle generali Ordinanze deſcritte, più ſicuramente vi conducono. E quanto primamente a quelle, che'l primo fine riſguardano, vogliamo innanzi tutto, e irremiſibilmente comandiamo che non mai ſieno in alcun Proceſſo ammeſſi, e aſcoltati come Teſtimonj tutti que' tali Individui della propia Compagnia del Reo, o di altre, i quali ſi ſappia eſſere ſuoi ſtretti e familiari amici, o aver con eſſo alcuna ragione d'intereſſe, o di dipendenza qualunque; perocchè, ſiccome ben giuſtamente vengono tutti coſtoro eſcluſi dal far teſtimonianze in tutti gli altri ordinarj Tribunali de' Noſtri Regni, così ben giuſto e regolare è ancora che ne vengano eſcluſi ne' Militari, ove al certo ugualmente importá di aſſodar la punizione di ogni vero Reo, e di torgli per conſeguenza qualunque mezzo, e facilità di sfuggirla.

§. III. Poichè è pervenuto a Noſtra Real notizia che in qualche Corpo delle Noſtre Truppe ſi coſtumi di fare aſſiſtere all' atto della Ratifica de' Teſtimonj l' Uſiziale, ch' è ſtato nominato e preſcelto dal Reo per ſuo Difenſore; perciò vogliamo, e irremiſibilmente comandiamo che rimanga sì fatta pratica di ogg' innanzi per ſempre interdetta e proi-

bita, come quella, che non solo è sommamente irregolare per la soggezione, in cui constituisce il Testimonio, allorchè appunto dee egli con tutta libertà o confermare, o accrescere, o scemare quel, che nella sua Deposizione ha detto, ma è anche affatto inutile e superflua; perocchè, non essendo dato per altro fine al Reo il suo Difensore, se non perchè l' assista in tutti quegli atti, ne' quali esso Reo interviene (com'è la Confrontazione de' Testimonj con lui, e poi la sua Comparsa nel Consiglio di Guerra), ne viene in conseguenza che, non intervenendo esso Reo nell' atto della Ratifica de' Testimonj, sia superfluo e inutile che v' intervenga il suo Difensore; e che anzi per la stessa ragione, per cui esso Reo non vi dee intervenire, non vi debba intervenir nè pure il suo Difensore.

§.IV. Perchè de' due soprammentovati fini, a' quali, siccome dianzi dicemmo, debbono essere indiritte e coordinate tutte le giudiziarie Procedure, stimiamo Noi, e tenghiamo per fermo, secondo che anche hanno sempre stimato, e tenuto per fermo tutti i più savj e illuminati Legislatori, che Ci sono cogniti, che molto più importante sia il secondo, cioè la protezione, e sicurtà de' veri Innocenti; perciò in prima vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che non mai venga qualunque siesi Individuo di questo Nostro Real Corpo giudicato reo, e come tale in qualsivoglia maniera trattato, e mantenuto, se non dopo molto bene, ed evi-

evidentemente accertata *in genere* la consumazione del rispettivo delitto; giacchè non può sicuramente esserci chi abbia fatto quel, che in verun modo è stato fatto.

§. V. In secondo luogo vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che nè l'Ajutante-Maggiore, o quell'altro tale Uffiziale, che compili alcun Processo, nè il Presidente, o qualunque altro membro di un Consiglio di Guerra nell' interrogare i Testimonj, e 'l Reo includa mai nelle interrogazioni alcun' affermativa, o negativa espressione di quelle, che si aspetti all'interrogato di liberamente profferire, ed enunziar poi nella sua risposta; perocchè questa si è appunto quella irregolarità, che constituisce la vera indole suggestiva delle interrogazioni, e rende sempre d'incerta e mal sicura fede le risposte.

§. VI. In terzo luogo vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che sia sempre tenuta e reputata falsa, e di niuna fede affatto degna qualunque Deposizione, o anche la stessa propia Confessione del Reo, allorchè in essa alcuna manifesta inverisimilitudine, o incongruenza di circostanze si vegga compresa; giacchè non può la verità non essere sempre naturale, semplice, e connessa in tutte le sue parti.

§. VII. E finalmente vogliamo, e irremisibilmente comandiamo che allora solo, essendo negativo l'Accusato, si tenga e reputi come *Reo convinto*, quando tre Testimonj almeno, e questi di ogni eccezione maggiori, con perfetto, chiaro, e uniformissimo

mo *contesto* tanto nelle Deposizioni, e Ratifiche, quanto nelle Confrontazioni comprovino così la sostanza, come le principali concomitanti circostanze della sua reità, e non mai altramente.

Or poichè è Nostra ferma e costante Volontà che tutto ciò, che sta da Noi dichiarato, prescritto, e comandato tanto quì in questi tre Libri della presente Nostra Reale Ordinanza, quanto nel suo Quarto (che, contenendo i Nostri particolari Sovrani Ordini in quanto all' economico interno regolamento, e maneggio de' Fondi, e Interessi di esso Nostro Real Corpo, abbiamo stimato meglio di separatamente farlo imprimere, e produrlo.), venga esattamente, appuntino, e senza replica in ogni sua parte da qualunque siesi ordine, e grado di Persone eseguito, e fatto eseguire, secondo che o l'uno, o l' altro per la propia condizione gli si appartenga; perciò è che, avendola Noi di Nostra propia Real Mano soscritta, e dell' ordinario Suggello delle Nostre Armi Reali fatta munire, e dal nostro Segretario di Stato del Dipartimento della Guerra, e Marina contrassegnare, così abbiam voluto che fosse stata impressa, e promulgata. Napoli 24 Agosto 1777.

FERDINANDO.

Luogo ✠ del Suggello.

ANTONIO DE OTTERO.